

## CAPITOLO XX.

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

1. — *Premessa.*

Nella decisione relativa al rendiconto generale per l'esercizio 1966, le Sezioni riunite, al cui giudizio era stato sottoposto dal Governo il conto consuntivo dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, dichiararono non essere, allo stato, luogo a giudizio di parificazione in ordine al conto stesso.

La legge 8 marzo 1968, n. 257, di approvazione del rendiconto generale suddetto, non reca alcuna statuizione in ciò che a tal conto attiene.

Al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1967 il preventivo dell'Azienda risulta unito come « annesso ». Adempiuto così l'obbligo di presentazione imposto dalla legge e non avendo il Parlamento proceduto all'approvazione di detto preventivo, mentre non è stato luogo a giudizio di parificazione per il consuntivo, non rimane alla Corte che riferire alle Camere, in osservanza del precetto dell'articolo 100 della Costituzione, sui risultati del controllo eseguito.

La relazione della Corte viene anzi ad assumere particolare importanza in quanto — a parte il fatto che non risultano presentate fino ad oggi al Parlamento, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, le relazioni annuali previste dall'articolo 23 della legge 13 maggio 1966, n. 303 — solo da questo atto le Camere possono trarre elementi di raffronto con i dati esposti nel consuntivo ed elementi di giudizio sulla regolarità della gestione e sull'adempimento dei compiti attribuiti all'Azienda.

2. — *Provvedimenti legislativi e decreti Presidenziali di affidamento all'Azienda di nuovi compiti.*

Nel corso del 1967 nove provvedimenti legislativi e due decreti Presidenziali hanno specificamente interessato l'Azienda: il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267, per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli; il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 268, concernente l'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di prodotti ortofrutticoli; il decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, convertito nella legge 14 luglio 1967, n. 548, sulla denuncia delle superfici seminate a grano duro; il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito nella legge 14 luglio 1967, n. 562, relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro; la legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli; il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999, relativo alla concessione di aiuto alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna 1966-67; il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, sugli interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana »; il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, riguardante la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 e destinati alla disoleazione; il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68; il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967) sull'affidamento all'Azienda dei compiti di intervento di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967) di affidamento all'Azienda dei compiti di intervento nel mercato dei cereali.

Devesi innanzitutto rilevare come per ben otto, su nove, di tali provvedimenti si sia fatto ricorso alla forma del decreto-legge, per l'esigenza di immediatezza operativa che è propria degli interventi di mercato.

Detti provvedimenti hanno comportato e comportano negli esercizi 1967-1968 oneri globali a carico del bilancio dello Stato ammontanti (oltre ad oneri attualmente non determinabili derivanti dall'emissione e collocamento dei certificati di credito: articolo 9 decreto-legge n. 80 del 1967) a 104.400 milioni, alla cui copertura si è provveduto per 100 miliardi con la emissione di certificati speciali di credito, per 1,2 miliardi con il fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per 3,2 miliardi con le entrate provenienti dalla gestione di importazione « olii surplus », cioè da una gestione fuori bilancio tuttora in corso e della quale, di conseguenza, si ignorano i risultati.

Dei fondi stessi 93,2 miliardi sono affluiti o dovranno affluire, per il tramite dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, al bilancio dell'Azienda (89,5 miliardi al fondo di rotazione e 3,7 miliardi al bilancio dell'Azienda per oneri generali); 3,2 miliardi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e 8 miliardi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per restituzioni all'esportazione.

Per quanto concerne l'Azienda le leggi innanzi citate hanno previsto spese per oneri generali straordinari per circa 3,7 miliardi (1) e spese per interventi di mercato valutabili, per le operazioni che si concluderanno entro il luglio-settembre 1968, in oltre 200 miliardi (2).

È opportuno porre ora a raffronto l'entità delle indicate spese di intervento con le disponibilità effettive dell'Azienda.

Queste sono costituite, per quanto concerne il fondo di rotazione, da circa lire 99 miliardi mentre, con l'autorizzazione data all'Azienda dall'articolo 19 del decreto-legge n. 1051 del 1967, per la contrazione di prestiti a breve termine, si prevede potranno essere acquisiti, anziché i 100 miliardi necessari, poco più di 20 miliardi; di contro i rimborsi comunitari presumibilmente non avverranno prima del secondo semestre 1968 (articoli 4 e 5 paragrafi 3 e 4 regolamento CEE, n. 741 del 1967).

Il raffronto ora effettuato induce a considerare come nell'assolvere i propri compiti l'Azienda possa incontrare difficoltà tali da non consentirle di conseguire, in pieno, quegli scopi che il legislatore ha indicato e di soddisfare compiutamente quegli interessi che si intendeva tutelare.

Qualche notazione particolare è da fare in ordine al decreto-legge n. 801 del 1967, relativo agli interventi a sostegno del formaggio grana.

Va premesso che interventi di sostegno di prodotti lattiero-caseari, diversi dal burro, sono consentiti agli Stati membri dall'articolo 22 del Regolamento CEE n. 13 del 5 febbraio 1964, senza che, peraltro, l'onere per tali interventi venga assunto sui fondi comunitari. Ora l'aver posto a carico del « fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo » (articolo 8 del decreto-legge citato) la copertura della spesa, muta sostanzialmente la natura di questo fondo, una volta utilizzato per un'operazione che potrà non comportare un rientro della somma anticipata. È stata, infatti, prevista la restituzione al fondo dei ricavi delle vendite — elemento questo incerto — l'aumento del fondo stesso per effetto di eventuali utili e di economie di gestione, nonché l'eventuale reintegrazione del fondo per perdite di gestione, ma nel limite massimo di 500 milioni stanziati su apposito capitolo. In sostanza, i prelevamenti dal fondo di rotazione in discorso hanno assunto la natura di vere e proprie anticipazioni di spesa sia per interventi a carico del bilancio comunitario, che per interventi a carico del bilancio italiano, rendendosi così possibile di limitare la copertura di nuove spese alla sola previsione di oneri generali e di eventuali perdite di gestione.

(1) In dettaglio: 1,1 miliardi per l'integrazione del grano duro, 500 milioni per gli interventi a favore del formaggio grana, 2 miliardi per l'integrazione all'olio di oliva.

(2) In dettaglio: 25 miliardi per intervento nel settore degli ortofrutticoli; circa 48 miliardi per l'integrazione al grano duro; 1,03 miliardi per l'integrazione all'olio di vinaccioli; 10 miliardi per gli interventi sul formaggio grana elevati a 20 miliardi con il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18; circa 100 miliardi per l'integrazione all'olio di oliva 1967; circa 7 miliardi per l'integrazione ai semi di colza, ravizzone e girasole.

3. — *Aspetti caratteristici della gestione.*

a) *Spese generali.* — I provvedimenti legislativi emanati nel 1967 hanno assegnato all'Azienda specifici fondi per le spese generali, conseguenti solo ad alcuni interventi (integrazione al grano duro — integrazione all'olio di oliva — acquisto di formaggio grana), cosicché per gli altri interventi (integrazione all'olio di vinaccioli, all'olio di colza, etc.) le eventuali spese generali dovranno far carico ai fondi ordinari dell'Azienda. In particolare, poi, per le spese connesse agli interventi del primo tipo — con eccezione di quelle inerenti all'acquisto di formaggio grana — è previsto che l'iscrizione delle spese in bilancio è subordinata ad un decreto del Tesoro di riparto delle somme fra le varie voci di spesa: ne consegue non soltanto una lentezza operativa (1), ma la pluralità di specifiche assegnazioni che comporta necessariamente un moltiplicarsi di capitoli di bilancio pressoché identici nell'oggetto (indennità di missione, compensi per lavoro straordinario, etc.). Più opportunamente future assegnazioni straordinarie per spese generali potrebbero essere disposte in aumento alle assegnazioni ordinarie, fermo l'obbligo di gestione separata a fine di rendicontazione (così, una separata gestione a fini di rendiconto, senza incidere sulla normale struttura del bilancio, è prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 801 del 1967).

b) *Situazione dei conti correnti.* — Va preliminarmente esposta la situazione dei conti correnti presso la Tesoreria centrale, quale risulta dalle scritture della Corte.

Il conto corrente relativo agli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei cereali (articolo 21 legge n. 303 del 1966) presentava al 31 dicembre 1966 una disponibilità di 3 miliardi; a detto conto sono affluiti dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, nel corso del 1967, 6 miliardi; risultano prelevati dall'Azienda, con iscrizione al proprio bilancio, 6 miliardi e, pertanto, al 31 dicembre 1967 erano ancora disponibili 3 miliardi.

Il « fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » (articolo 8, del decreto-legge n. 80 del 1967) non presentava disponibilità al 31 dicembre 1966; durante l'anno 1967 sono ad esso affluiti dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura lire 69.649.722.000, interamente prelevate dall'Azienda con iscrizione nel proprio bilancio; detto fondo, pertanto, al 31 dicembre 1967 non presenta disponibilità.

Il conto corrente istituito dall'articolo 19 del decreto-legge n. 1051 del 1967, per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti previsti dal medesimo articolo non ha ancora iniziato ad operare.

Il conto corrente di esercizio dell'Azienda, alla data del 31 dicembre 1966, presentava una disponibilità di lire 2.235.572.110 corrispondente alla differenza fra la disponibilità complessiva del 1966 e l'importo dei titoli di spesa emessi; durante il 1967 la disponibilità globale di detto conto è stata di lire 126.426.793.110 ed al 31 dicembre di quest'anno risultano emessi titoli di spesa, al netto, per lire 103.849.373.035, con una disponibilità residua di lire 22.577.420.075, comprensiva della somma, prima indicata, proveniente dal fondo di rotazione.

Ben vero che nel conto consuntivo dell'Azienda figura, su questo fondo di rotazione, una disponibilità di lire 1.963.880.000; ma tale disponibilità risulta meramente fittizia, in quanto in data 30 dicembre 1967 il Consiglio di amministrazione ha deliberato il prelevamento di detta somma e la connessa iscrizione al bilancio dell'entrata; mentre il materiale trasferimento dei fondi al conto di esercizio ha avuto luogo, a cura della Tesoreria centrale, nel febbraio del corrente anno.

Qualche considerazione, oltre a rilevare la presenza nel 1967 di notevoli disponibilità di cassa, conseguenza questa del sistema contabile adottato per l'Azienda, è da farsi in ordine al preordinato sistema di conti correnti specifici, dai quali l'Azienda ricava i fondi per la propria attività.

(1) Per quanto concerne la tempestività degli atti di competenza del Ministero del tesoro, devesi rilevare, infatti, che il decreto di riparto della somma, prevista dal decreto-legge n. 461 del 27 giugno 1967 (spese generali connesse alla erogazione della integrazione di prezzo al grano duro), è stato emanato solo in data 29 dicembre 1967, cosicché l'Azienda ha potuto iscrivere le somme relative solo nella competenza del bilancio 1968.

Così, in ordine al conto corrente cereali, devesi rilevare che, con il 1° luglio 1967, l'onere per gli interventi nel settore cerealicolo è stato assunto a carico della Comunità europea (articolo 7 del regolamento n. 130 del 1966 CEE), cosicché, in disparte la liquidazione degli oneri per le campagne anteriori, sembra non sussistere ancora una giustificazione per l'esistenza di un conto corrente separato da quello relativo al fondo di rotazione. Si verte, infatti, in un sistema di rotazione — anticipazioni dello Stato all'Azienda e rimborsi della CEE allo Stato — del tutto analogo a quello che si attua per gli interventi finanziati con prelievi dal fondo di rotazione.

Si è già accennato, inoltre, come a carico del « fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo » sia stato posto l'onere per interventi non a carico del bilancio comunitario, ma di quello italiano e che possono non comportare il rientro totale delle somme anticipate.

Ciò induce a rappresentare l'opportunità di una riconsiderazione dei sistemi seguiti, tenendo conto che la gestione affidata all'Azienda concerne sia le spese a carico della Comunità europea, che spese a carico dello Stato italiano.

c) *Sistemi di pagamento.* — In ordine alla scelta dei sistemi di pagamento, durante il 1967, l'Azienda ha emesso mandati diretti per lire 5.938.244.740 e ordini di accreditamento per lire 97.911.128.295 e, quindi, in complesso titoli di spesa per lire 103.849.737.035, con pagamenti effettivi per lire 96.943.879.632.

Il ricorso ad ordini di accreditamento è previsto da specifiche norme di legge.

In argomento va notato come l'articolo 7 del decreto-legge n. 461 del 1967 e l'articolo 8 del decreto-legge n. 1051 del 1967 abbiano previsto che, ove l'Azienda sia autorizzata dal Ministro per l'agricoltura ad avvalersi degli enti di sviluppo, le somme necessarie sono anticipate agli enti stessi dagli Ispettorati dell'alimentazione, sulle aperture di credito disposte in loro favore, mediante « ordinativi » e che i rendiconti mensili degli enti siano resi agli Ispettori (funzionari delegati) i quali li devono comprendere nel proprio rendiconto trimestrale. Si tratta di un sistema diverso da quello considerato dalle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto gli enti in discorso non assumono la veste di « delegati » dell'Azienda, ma solo quella, ed in forma atipica, di sub-delegati degli Ispettori dell'alimentazione. A loro volta, gli enti sono autorizzati ad attribuire a propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo.

#### 4. — *Organizzazione e personale.*

a) *Atti normativi di organizzazione.* — Lo statuto dell'Azienda, deliberato dal Consiglio di amministrazione nel termine previsto dall'articolo 19 della legge n. 303 del 1966, non è stato ancora approvato. Risulta che detto atto è stato restituito dal Ministero del tesoro con alcune osservazioni e che è in corso una sua revisione, anche per tenere conto delle varie e nuove attribuzioni assegnate all'Azienda dai provvedimenti legislativi successivamente emanati. Ugualmente il « disciplinare » per i rapporti con esperti, deliberato dal Consiglio di amministrazione, non risulta ancora approvato: nessun incarico ad esperti è stato, peraltro, conferito dall'Azienda.

È stato, invece, approvato il regolamento sul funzionamento degli albi degli assuntori dei servizi di stockaggio (cioè di acquisto a prezzo determinato per quantità indeterminate) e sull'affidamento dei relativi servizi, deliberato il 26 maggio 1967, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 6 luglio 1967. Risulta anche pubblicato (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1968), il regolamento sulle aste pubbliche indette dall'Azienda per la vendita del grano affluito all'intervento.

È tuttora in corso di elaborazione, invece, il regolamento sull'organizzazione dei servizi dell'Azienda, peraltro necessariamente connesso all'approvazione dello Statuto.

b) *Uffici dell'Azienda.* — L'adempimento dei complessi ed onerosi compiti affidati all'Azienda e di quelli che presumibilmente le saranno commessi, in dipendenza all'entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari, comporta una sistemazione organizzativa centrale e periferica. Sotto questo profilo, va rilevato che, a termini della legge istitutiva, l'Azienda è in sostanza un centro coordinatore e propulsore degli interventi, mentre la concreta realizzazione

degli stessi deve essere affidata, di regola, con contratti, ad organismi cooperativi e consortili o ad altri operatori idonei.

I provvedimenti legislativi che hanno affidato all'Azienda i compiti di erogazione delle integrazioni di prezzi ad alcuni prodotti agricoli, hanno previsto la utilizzazione, da parte della stessa, di uffici periferici: essendo inesistenti quelli propri dell'Azienda, dette leggi hanno innanzitutto posto alle dipendenze funzionali dell'AIMA gli ispettorati dell'alimentazione; ma, considerato il grande numero dei pagamenti da effettuare, successivamente hanno disposto la utilizzazione da parte dell'Azienda, per il tramite sempre degli ispettorati dell'alimentazione, anche degli Enti di sviluppo.

Di particolare rilevanza è, ancora, il sistema previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 81 del 1967, nel testo modificato dalla legge 13 maggio 1967, n. 268, il quale ha disposto che i controlli per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli « sono esercitati dall'AIMA in collaborazione con gli ispettorati provinciali dell'Alimentazione ».

Per quanto concerne l'affidamento, con contratti, delle operazioni connesse agli interventi, sembra necessario distinguere i casi ricorrenti delle campagne di commercializzazione dagli interventi nei casi di crisi grave di mercato. In ordine ai primi interventi l'attuale mancato funzionamento degli albi degli assuntori (1) ha indotto l'Azienda a stipulare contratti a trattativa privata — come consentito — con cooperative, consorzi e loro organizzazioni.

Nella ipotesi di « crisi grave di mercato » l'Azienda deve intervenire entro poche ore dalla dichiarazione relativa (dichiarazione connessa a tre giorni di ribassi di prezzo sui mercati rappresentativi), cosicché ne risulta la materiale difficoltà di indire le aste e di rivolgersi ad un numero elevato di assuntori.

Dichiarata nei primi mesi del 1968 la crisi grave nel mercato dei cavolfiori, delle arance dolci, delle mele, l'Azienda, con separate convenzioni ha affidato ad organizzazioni esistenti (Enti di sviluppo e Federazione dei consorzi agrari), gli interventi relativi.

Gli enti di sviluppo, dunque, già utilizzati, come prima accennato, per il pagamento dell'integrazione dei prezzi del grano duro e dell'olio, sono stati dal Ministero dell'agricoltura autorizzati ad operare come assuntori dell'AIMA per gli interventi di mercato, talvolta anche fuori del comprensorio di propria competenza.

L'affidamento di questi nuovi compiti assunti dagli enti di sviluppo — i primi per il notevole impegno di personale, dato il numero elevato di richieste di integrazione di prezzo; i secondi, e per l'impegno anche qualitativo di personale e per il loro carattere di estrema urgenza e di indifferibilità — pur giustificati dal contingente stato di necessità, col permanere della situazione venutasi a determinare, rischia di compromettere il perseguimento da parte degli enti stessi di quelle finalità in primo luogo indicate come loro proprie dalla normativa vigente.

L'affidamento pone anche problemi di finanziamento, essendo l'ente assuntore tenuto a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori, per ogni onere inerente al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e funzionamento. Gli enti operano, pertanto, mediante scoperti di conto corrente bancario e gli oneri relativi sono riconosciuti e rimborsati al tasso forfettario nella misura del 7 per cento. Si tratta di un aspetto, questo dei costi di finanziamento, il quale, per le conseguenze pregiudizievoli verificatesi in altri settori, quale quello della gestione degli ammassi, impone un'attenta vigilanza da parte sia dell'Azienda che degli organi di controllo degli enti di sviluppo, ad evitare che così a carico dello Stato come degli enti stessi si possano determinare ulteriori oneri i quali, per quanto concerne gli enti di sviluppo, inciderebbero su di una situazione economico-finanziaria già deficitaria.

Sempre sotto questo profilo va anche tenuto presente che grava sugli enti per le operazioni di trasformazione e conservazione dei prodotti, in particolare delle carni suine, il relativo rischio contrattuale.

(1) Va segnalato che, pur avendo l'Azienda provveduto ad emanare le norme per il funzionamento degli albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di intervento nel mercato dei prodotti agricoli, è ancora in corso l'istruttoria relativa per la maggior parte delle domande, pervenute all'Azienda in numero, invero, non rilevante ed anzi in qualche settore addirittura irrisorio.

Tutto ciò premesso, il sistema adottato della dipendenza funzionale, la pratica attuazione che sarà data agli acquisti diretti ed alle forme di collaborazione sopra esposte motivano una attuale riserva di giudizio sulla efficienza concreta del disegno organizzativo dell'Azienda quale si va delineando sia pure per approssimazioni successive.

c) *Personale*. — Le considerazioni sopra enunciate costituiscono la premessa di quelle che seguono, più propriamente pertinenti alla dotazione ed alla utilizzazione del personale che presta, comunque, servizio per l'adempimento dei compiti affidati all'Azienda.

Come già rilevato nella precedente relazione, l'Azienda stessa non ha propri ruoli organici ed, in base alla legge istitutiva, si avvale di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto-legge n. 912 del 1966 ha autorizzato l'Azienda ad avvalersi, per tempi determinati, di personale di enti pubblici sottoposti a vigilanza del Ministero dell'agricoltura; i decreti-legge n. 461 e n. 1051 del 1967 hanno previsto il comando presso l'Azienda di dipendenti di altri enti pubblici (diversi, cioè, dagli enti di sviluppo) e di altre amministrazioni dello Stato; ed infine la legge n. 268 del 1967 ha consentito che l'Azienda si avvalga, con le modalità da stabilire in apposito decreto interministeriale, « del personale posto a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altre amministrazioni statali, dagli enti di sviluppo agricolo e da altre pubbliche amministrazioni ». Nei primi tre degli anzidetti casi l'onere relativo è posto dalla legge stessa a carico dell'AIMA, però nell'ultimo manca analogha espressa previsione e alla relativa disciplina dovrà provvedersi con i previsti decreti interministeriali. Che l'Azienda non potesse far fronte ai propri compiti con lo scarso personale che il Ministero dell'agricoltura era ed è in grado di metterle a disposizione mediante distacco, costituisce un dato del quale risulta, così, aver avuto chiara coscienza il legislatore. Va considerato che i compiti affidati all'Azienda stessa sono tutt'altro che transeunti, anzi in fase di continuo e crescente incremento, per cui va attentamente considerata la scelta di sistemi atti ad assicurare i servizi con opportune, efficienti forme organizzative.

In proposito, pur con la riserva prima fatta per un giudizio ponderato sui sistemi adottati, non può tacersi l'inconveniente che presenta il distacco, per lo svolgimento delle stesse funzioni, di dipendenti provenienti da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

A ciò va aggiunto che le assegnazioni ed i richiami di dipendenti del Ministero non sono condizionati da alcun intervento degli organi centrali dell'Azienda, per cui la stessa non può contare con sufficiente certezza su una continuità di prestazioni e, almeno in parte, su una precisa qualificazione del personale distaccato (1).

Per quanto concerne il personale degli enti di sviluppo di cui l'Azienda tuttora si avvale, non ne risulta confermata dalle norme emanate nel 1967, a parte la legge n. 268 del 1967, l'utilizzazione diretta essendosi prevista solo la utilizzazione degli enti nella loro organica unità.

d) *Trattamento economico*: — In ordine al trattamento economico del personale, per quanto concerne i compensi per lavoro straordinario va rilevato che gli articoli 42 del decreto-legge n. 912 del 1966 e 8 del decreto-legge n. 461 del 1967 hanno raddoppiato — per il personale dipendente del Ministero dell'agricoltura, adibito ai particolari servizi dell'Azienda e per quello in servizio presso gli Ispettorati dell'Alimentazione — i limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili (2).

Le liquidazioni del normale compenso per lavoro straordinario oltre il limite massimo di 30 ore per ciascun impiegato, non richiedono, poi, l'autorizzazione del Ministero del tesoro, prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1965, data la particolare autonomia dell'AIMA e la circostanza che per questa azienda, essendo

(1) Per quanto concerne il numero dei dipendenti dell'Azienda, alla data del 31 dicembre 1967 risultavano in servizio presso la sede centrale n. 70 impiegati così ripartiti: funzionari direttivi n. 24 (7 tecnici e 17 amministrativi); impiegati della carriera di concetto n. 24 (6 tecnici e 18 amministrativi); impiegati della carriera esecutiva n. 16; impiegati della carriera ausiliaria n. 6. Nel gennaio 1968 sono stati assegnati all'Azienda altri 6 funzionari direttivi, 2 impiegati della carriera di concetto e 1 impiegato della carriera esecutiva; nel corso del 1967 sono stati richiamati dall'amministrazione dell'agricoltura altri n. 4 impiegati già in precedenza distaccati presso l'Azienda.

(2) Per talune altre considerazioni vedi il paragrafo 6°.

limite invalicabile quello dell'assegnazione globale annua, ad un aumento di ore retribuibili non deve corrispondere una integrazione degli stanziamenti a carico dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

##### 5. — *L'attività contrattuale.*

In materia di attività contrattuale, più che indugiare sui dati, quali risultano dal controllo eseguito (1), va rilevato come nei contratti per l'espletamento dei servizi di intervento le norme della contabilità generale dello Stato non possono sempre trovare puntuale applicazione, dovendosi tener conto della particolarità degli interventi stessi e delle norme speciali emanate dallo Stato e dalla Comunità Economica Europea.

Così a titolo di esempio, gli articoli 10 e 14 della legge n. 303 del 1966, prescrivendo che l'assuntore deve procurarsi il finanziamento delle operazioni di acquisto, comportano di necessità il rimborso di interessi passivi a carico dell'Azienda. Così pure, la particolare urgenza degli interventi di mercato (basti pensare alle vendite di prodotti deperibili, alle vendite nei momenti di mercato favorevole ed agli acquisti di prodotti ortofrutticoli) non può non condurre ad elevare a sistema l'eccezionale ricorso alla immediata esecuzione dei contratti, anche nel caso di contratti soggetti a controllo preventivo. Inoltre, i regolamenti CEE hanno disposto la vendita del grano affluito con l'intervento mediante il sistema « dell'aggiudicazione », raffrontabile nell'ordinamento italiano all'asta pubblica, prescrivendo, peraltro, che possano essere accettate offerte di acquisto parziali rispetto ai quantitativi posti all'asta: ne deriva una deroga alla vigente normativa italiana sull'asta pubblica. Infine, le vendite di prodotti non rappresentano per l'Azienda un fenomeno accessorio, come per le Amministrazioni dello Stato in generale, bensì attività principale ed istituzionale, da effettuare tempestivamente e con valutazione degli andamenti del mercato, al fine di conseguire un efficace intervento regolatore e, contemporaneamente, di non gravare con eccessivi oneri sulle disponibilità della comunità, cui, come è noto, l'Italia contribuisce: in sostanza si verte in una attività commerciale, sia pure senza fini di lucro, che comporta necessariamente un adeguamento dell'azione dell'AIMA agli usi e alle consuetudini commerciali vigenti per i singoli prodotti nelle varie zone interessate.

##### 6. — *Le spese di funzionamento.*

Un discorso sugli oneri per i servizi dell'Azienda, appare opportuno, tenendo conto dell'indirizzo seguito dal Parlamento con il mancato esame, ai fini dell'approvazione, del consuntivo dell'Azienda stessa e della particolare situazione esistente.

A tal fine vanno considerate le spese gravanti sulle assegnazioni ordinarie (le quali non possono superare l'importo di 600 milioni) e quelle per esigenze straordinarie cui si sovviene con assegnazioni straordinarie specifiche. Nell'anno 1967 l'Azienda ha avuto la disponibilità, per esigenze straordinarie, soltanto di 1,5 miliardi assegnati nel 1966 dal decreto-legge n. 912 del 1966, in quanto le assegnazioni, per complessivi 3,7 miliardi, disposte dai decreti-legge nn. 461, 801 e 1051 del 1967, sono affluite al bilancio nel 1968.

Gli oneri stessi possono essere distinti, a seconda che relativi al personale ovvero alle spese di funzionamento.

(1) Sono pervenuti al controllo preventivo, durante il 1967, n. 13 provvedimenti di approvazione di contratti, per un onere complessivo a carico dell'Azienda di lire 117.569.919. Tutti i contratti in questione risultano stipulati a trattativa privata, stante la specificità dell'oggetto, ed hanno riguardato: per lire 25.985.800 acquisti di oggetti di cancelleria, macchine e strumenti da ufficio; per lire 71.842.674, acquisto di stampati per l'erogazione dell'integrazione all'olio di oliva 1966; per lire 2.741.850 acquisto di n. 3 autovetture; per lire 16.999.595 acquisto di mobili per ufficio. A termini dell'articolo 9, comma 5°, della legge n. 303 del 1966 l'Azienda è esonerata dal richiedere il parere del Consiglio di Stato. Nessun provvedimento approvativo di contratti sottoposti a controllo successivo (articolo 9 legge citata) è pervenuto alla Corte.

Per quanto concerne i primi, lo Stato non ha ancora realizzato il rimborso degli assegni fissi corrisposti al personale distaccato presso l'Azienda e di tale onere latente, gravante sul bilancio dell'Azienda, va tenuto conto nel regolarne in concreto la gestione.

L'importo delle indennità di missione erogate nel 1967 (competenza e residui) è stato di lire 1.575.320; per lavoro straordinario sono state erogate, sempre nel 1967 (competenza e residui) lire 11.911.595; per compensi speciali lire 18.534.950; per interventi assistenziali al proprio personale in occasione di particolari eventi l'Azienda ha erogato lire 209.890.

Non è ancora possibile precisare l'onere gravante sull'Azienda per il personale degli enti di sviluppo utilizzato per l'erogazione dell'integrazione all'olio di oliva 1966-67, non essendo ancora pervenuti i relativi titoli di spesa documentati; inoltre, per le indennità speciali, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912 (convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1143), il lavoro straordinario e le indennità di missione, l'Azienda ha operato con ordini di accreditamento a favore degli Ispettorati dell'alimentazione. Si rileva, comunque, che su una spesa prevista di 1,5 miliardi sono stati emessi durante il 1967, sui vari capitoli, titoli per lire 659.394.295, ma l'onere complessivo deve essere stato superiore, in quanto l'articolo unico della legge n. 10 del 1968 consente l'utilizzazione di somme assegnate per le esigenze ordinarie a copertura di maggiori spese necessarie per le esigenze straordinarie.

A determinare tali maggiori oneri ha concorso, peraltro, la lunghissima durata delle operazioni relative, poiché soltanto con la legge n. 10 del 1968 è stato posto un termine alla presentazione di domande di integrazione di prezzo per l'olio prodotto nella campagna 1966-67.

Per quanto concerne le spese di funzionamento mancano i dati relativi al fitto di locali, non risultando finora definito e rimborsato al Ministero dell'agricoltura l'onere per la sede di via Palestro, allocata in un immobile di 142 vani, per il quale nel suo complesso (hanno ivi sede la Cassa per la proprietà contadini ed uffici del Ministero) viene corrisposto dal Ministero stesso un canone di 115 milioni annui.

Durante l'anno 1967 risultano acquistate dall'Azienda 4 autovetture per le varie esigenze di servizio; le spese per esercizio, manutenzione e noleggi sono effettuate su ordini di accreditamento. I titoli di spesa emessi hanno raggiunto l'importo di lire 3.940.625 per acquisti e di lire 2.076.225 per l'esercizio e manutenzione. Le spese straordinarie relative all'esercizio, noleggio e manutenzione di automezzi hanno raggiunto l'importo di lire 13.515.000.

Le spese varie di funzionamento ordinarie e straordinarie (cancelleria, postali e telegrafiche, manutenzione, ecc.) hanno raggiunto l'importo di lire 258.303.130. Per quanto concerne le spese di cancelleria occorre tener presente l'esigenza di dotare tutti gli uffici periferici di numerosi moduli per consentire ai numerosi interessati di chiedere ed ottenere la liquidazione delle integrazioni di prezzo di vari prodotti. I titoli di spesa emessi per gli oneri di Commissioni e Comitati (ordinari e straordinari) costituiti in sede provinciale hanno raggiunto l'importo di lire 46.936.065, tenendo, peraltro, presente che nessun compenso o gettone è stato ancora liquidato ai componenti del Consiglio di amministrazione.

## 7. — *Interventi.*

a) *Considerazioni generali.* — I compiti attribuiti all'Azienda sono, nel 1967, enormemente cresciuti e tendono ancora ad espandersi.

Varrà soffermarsi, pertanto, a considerarne la natura. Essi possono distinguersi in tre tipi: a) di mera erogazione di fondi; b) di attività commerciale svolta a mezzo di assuntori; c) di acquisti e vendite dirette sul mercato. Se in materia di mere erogazioni l'Azienda non può operare che alla stregua delle altre amministrazioni dello Stato, nell'attività commerciale, ed in particolare negli acquisti e vendite che effettua direttamente, essa deve adottare, come accennato, procedimenti consoni al meccanismo di mercato e con la natura dei rapporti con i privati contraenti disciplinati dalle regole del diritto privato.

I rapporti con la Comunità economica europea sono e restano di competenza del Governo e, nella specie, del Ministero dell'agricoltura; l'Azienda è chiamata solo a dare attuazione ad alcuni regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune.



In materia di regolamenti CEE occorre richiamare l'attenzione sulle modifiche che si vengono ad introdurre nell'ordinamento italiano (già innanzi si è accennato al sistema della aggiudicazione al migliore offerente per le vendite di cereali): effetto questo non secondario dell'avvento di una legislazione europea, sovraordinata rispetto agli ordinamenti nazionali.

D'altro canto l'entrata in vigore di nuovi regolamenti CEE deve comportare un adeguamento e una revisione della legislazione nazionale, in materia di incentivazioni e di aiuti in genere a determinate produzioni — specie per le ipotesi in cui tali aiuti siano incompatibili con gli interventi comunitari (articoli 92 e 93 del Trattato di Roma), e comunque determinino erronei indirizzi produttivi — oltre che della normativa propria del settore e di quegli altri che comunque vi interferiscano. Si tratta di una esigenza che si riflette, non solo sull'azione statale, ma anche su quella delle regioni a statuto speciale. Non risulta che il problema ora esposto sia stato avviato alla necessaria soluzione.

Anche per le richieste alla Comunità di rimborsi e, dal 1968, di acconti (Reg. CEE n. 741 del 1967) l'azione amministrativa, di competenza del Ministero dell'agricoltura (l'AIMA è tenuta soltanto a fornire al Ministero i dati necessari) deve essere tempestivamente svolta, atteso che, allo stato, nessuno degli interventi operati con prelevamenti dal fondo di rotazione risulta esaurito e completamente liquidato.

Di seguito si espongono i dati relativi ai singoli interventi per le opportune valutazioni che possono esserne tratte, in particolare sotto il profilo della tempestività e, quindi, della efficienza dell'azione amministrativa, ben s'intende nei limiti in cui le esigenze di mercato ne richiedano l'intervento.

*b) Interventi nel settore dei cereali - Commercializzazione del grano 1964-65 e 1965-66.* — Come già rilevato nella precedente relazione, all'Azienda è stata affidata dagli articoli 20 e 21 della legge istitutiva la definizione delle due campagne di commercializzazione in discorso, condotta dal Ministero dell'agricoltura con contratti di affidamento dei servizi alla Federconsorzi.

Nessun atto è pervenuto alla Corte e neppure risulta in quale stadio sia la revisione amministrativa dei conti relativi, che risultano presentati al Ministero e da questo trasferiti alla Azienda.

Pur rinviando, per ciò che in generale concerne le gestioni tenute dalla Federconsorzi a quanto esposto nel capitolo concernente il Ministero dell'agricoltura e foreste (1), va richiamata, per quanto attiene alla revisione di queste gestioni, l'attenzione degli organi competenti sui riflessi negativi che possono derivare dal ritardo nello svolgimento del controllo e sulle responsabilità che da tale ritardo possono conseguire.

*Commercializzazione del grano 1966-67.* — Anche per la campagna di commercializzazione 1966-67 nessun contratto, soggetto a controllo successivo, è ancora pervenuto alla Corte.

Dai dati forniti dalla Direzione generale dell'AIMA, risultano affluiti all'intervento quintali 8.604.144,35 per un valore di lire 61.419.024.650; di essi quintali 2.583.368,51 per un valore di lire 18.781.519.088 sono stati successivamente venduti e quintali 6.020.215,38 erano giacenti al 30 giugno 1967. La spesa a carico dell'Azienda per compensi, oneri di finanziamento, differenza fra i prezzi di intervento delle campagne 1966-67 e quelli della campagna 1967-68 ed altre voci varie, ammonta — secondo i dati stessi — a lire 10.277.592.772. Nel corso del 1967, ad evitare un aumento degli oneri di finanziamento, sono stati erogati acconti per complessive lire 5.758.958.280 (al netto).

*Commercializzazione dei cereali 1967-68.* — Con il regolamento comunitario n. 120 del 1967 e successivi in materia, è stato abrogato il regolamento CEE n. 19 del 4 aprile 1962 ed è stata attuata dal 1° luglio 1967 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali con particolare riferimento al grano tenero e duro, all'orzo, al granturco ed alla segala. Conse-

(1) Parte III, capitolo XVIII.

guentemente, a termini della legge n. 303 del 1966 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 1967) l'Azienda, in data 28 luglio 1967, ha deliberato il disciplinare per l'affidamento dei servizi di commercializzazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1967). I contratti stipulati con gli assuntori dei servizi, soggetti a controllo successivo, non sono ancora pervenuti alla Corte, né si hanno elementi sull'andamento della gestione.

*L'integrazione del prezzo per il grano duro 1967.* — A norma del decreto-legge n. 461 del 1967, convertito nella legge n. 562 dello stesso anno, sulla base di regolamenti CEE n. 120 e 135 del 1967, l'Azienda provvede alla corresponsione, per il grano duro nazionale prodotto nel 1967, di una integrazione di lire 2172,50 a quintale, avvalendosi degli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione ed, a termini del decreto ministeriale 4 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 1967), degli enti di sviluppo.

Nell'esercizio 1967, l'AIMA ha stanziato in bilancio a tale fine, con prelevamento dal fondo di rotazione, lire 36.454.833.000 ed ha messo a disposizione dei funzionari delegati lire 36.390.833.520.

c) *Interventi nel settore dei grassi — Commercializzazione dell'olio d'oliva 1966-67 e 1967-68.* — Con il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 sono stati affidati all'Azienda i compiti di intervento nel settore dei grassi (vegetali); le norme ed il disciplinare relativi alle campagne 1966-67 sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione il 21 ottobre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 1966). Le norme per l'affidamento dei servizi di commercializzazione dell'olio di oliva 1967-68 sono state deliberate dal Consiglio di amministrazione il 19 dicembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1968).

Nessun contratto, soggetto a controllo successivo, è pervenuto alla Corte e non risultano dati sull'andamento delle gestioni.

*L'integrazione del prezzo per l'olio di oliva 1966-67 e 1967-68.* — L'intervento in parola, previsto dall'articolo 10 del regolamento CEE n. 136 del 1966 e dal regolamento CEE n. 168 del 1966, è stato disciplinato, per il 1966-67, dal decreto-legge n. 912 del 1966, convertito nella legge 1143 del 1966.

Come già accennato, soltanto con la legge n. 10 del 1968 è stato posto un termine alla presentazione delle domande di integrazione (5 febbraio 1968), il che, oltre alla laboriosità e onerosità delle operazioni, ha comportato una lunga durata della gestione. A' termini del regolamento comunitario n. 130 del 1966, le spese relative sono a carico dello Stato italiano per i tre decimi e della Comunità per i sette decimi.

Nel corso del 1966 è stata messa a disposizione dei funzionari delegati (Ispettorati della alimentazione) la somma di lire 19.961.800.000, effettivamente ridotta, al termine dell'esercizio, a lire 7.913.284.350. Nell'esercizio 1967 sono state stanziate nel bilancio dell'AIMA lire 28.163.889.000, con prelevamenti dal fondo di rotazione (i fondi per la quota parte di spese a carico dello Stato — lire 24.900.000.000 — risultano affluiti in conto residui attivi) e sono stati emessi ordini di accreditamento in conto residui per lire 37.086.715.650, ed, in conto competenza, per lire 23.867.820.000. Nel complesso (1966 e 1967) per l'intervento in discorso, l'Azienda ha emesso ordini di accreditamento per lire 68.867.820.000.

Per l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva 1967-68 il decreto-legge n. 1051 del 1967, convertito nella legge n. 10 del 1968, ha, invece, fissato per la presentazione delle domande il termine del 31 luglio 1968 (per gli oli di pressione) e del 31 agosto 1968 (per gli oli di sanse). A norma del regolamento CEE 130 del 1966 le spese sono a carico della Comunità.

In rapporto alle disponibilità del fondo di rotazione, non si sono avute iscrizioni in bilancio nel 1967, ma solo nel 1968.

*Gli indennizzi per l'olio detenuto alla data del 9 novembre 1966.* — L'articolo 10 del decreto-legge n. 912 del 1966 ha disposto la concessione di un indennizzo a coloro i quali alle ore 24 del 9 novembre 1966 detenevano, in quantità superiore a 5 quintali, olio di oliva, mi-

sce di olii di oliva, olii di semi, anche se contenuti in semi oleosi. La misura dell'indennizzo è stata determinata dal Comitato interministeriale dei prezzi (provvedimento n. 1153 del 23 novembre 1966; *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 1966) in lire 150 al chilogrammo per l'olio di oliva ed in lire 53 al chilogrammo per gli oli di semi.

L'onere per lo Stato (a cui carico resta la spesa) è stato legislativamente determinato in 8.200.000.000: l'Azienda ha deliberato le occorrenti iscrizioni nel bilancio 1966 dell'entrata e della spesa. L'entrata effettiva ha avuto luogo in conto residui attivi nel 1967; nessuna liquidazione, peraltro, è stata ancora effettuata perché soltanto con decreto ministeriale 9 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 1968, sono state stabilite le modalità del pagamento dell'indennizzo, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 912 del 1966.

*Gli aiuti alla produzione di olio di vinaccioli 1966-67:* - Con il decreto-legge n. 795 del 1967, convertito in legge n. 999 del 1967, in relazione all'articolo 30 del regolamento CEE n. 136 del 1966, è stato concesso un aiuto di lire 58,80 per chilogrammo di olio grezzo prodotto, a partire dal 10 novembre 1966, da vinaccioli raccolti nel territorio nazionale nelle campagne 1966-67 e lavorati fino a tutto il 31 luglio 1967.

L'ammontare complessivo dell'aiuto non può superare la somma di lire 1.031 milioni: tale limite postula, quindi, l'esigenza di acquisire tutte le domande prima di poter procedere alle liquidazioni relative.

Le variazioni conseguenziali al bilancio dell'AIMA sono state deliberate nel corso del 1967; ma nessun ordine di accreditamento risulta ancora emesso.

*L'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole 1967.* - Il decreto-legge n. 1050 del 1967, convertito nella legge n. 9 del 1968, in relazione all'articolo 27 del Regolamento CEE n. 136 del 1966, ha disposto la corresponsione di una integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di origine comunitaria, raccolti nella campagna 1967 e utilizzati per la produzione di olio.

In rapporto alle disponibilità del fondo di rotazione, non vi sono state iscrizioni nel bilancio dell'AIMA per il 1967.

d) *Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.* - Il decreto-legge n. 80 del 1967, convertito nella legge n. 267 del 1967, in relazione al regolamento CEE n. 159 del 1966, ha previsto che il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone l'intervento dell'Azienda in caso di crisi grave di mercato per taluno dei prodotti ortofrutticoli seguenti: cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uva da tavola, mele (escluse quelle da sidro), pere (escluse quelle da sidro), pesche (non comprese le pesche-noci e le pesche vellutate). La spesa annua non può superare i 25 miliardi.

Durante il 1967 sono stati determinati i prezzi di acquisto di alcuni prodotti (per esempio, decreti ministeriali 18 novembre 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 1967, per le mele ed i cavolfiori nella campagna 1967-68), ma non si sono avuti interventi al riguardo. Nel febbraio 1968 l'AIMA è intervenuta nel mercato dei cavolfiori.

Non risulta, inoltre, che nel 1967 l'Azienda abbia svolto alcuna azione in riferimento ai compiti affidatili con il decreto-legge n. 81 del 1967, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 268 del 1967, per i controlli da svolgere in collaborazione con gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, sulla conformità dei prodotti ortofrutticoli alle norme di qualità, nonché alle prescrizioni degli articoli 3 e 4, secondo comma, del regolamento CEE n. 158 del 1966.

Nemmeno risultano concessi contributi previsti dall'articolo 8 della legge n. 622 del 1967 per i casi di crisi del mercato dei prodotti ortofrutticoli a favore delle organizzazioni che effettuano operazioni di « ritiro dalla vendita » di tali prodotti.

e) *Interventi nel settore dei prodotti lattiero-caseari - Commercializzazione del burro 1967-68.* - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164

del 1967) ha affidato all'Azienda gli interventi nel mercato previsti dai regolamenti comunitari per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 giugno 1967 ha deliberato le norme per l'affidamento dei servizi di commercializzazione 1967-68 del burro fresco nazionale di prima qualità (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 1967).

I relativi contratti stipulati con gli assuntori del servizio, soggetti a controllo successivo, non sono ancora pervenuti alla Corte e non si hanno elementi circa l'andamento della gestione.

*Acquisti di partite di formaggio « grana ».* — Il decreto-legge n. 801 del 1967, convertito nella legge n. 1027 del 1967, ha autorizzato l'Azienda ad acquistare presso organismi associativi di produttori agricoli, fino ad un quantitativo massimo di quintali 100.000, formaggio « grana » di qualità scelta, allo scopo di assicurare il sostegno del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Con deliberazioni 16 novembre e 27 dicembre 1967, il Consiglio di amministrazione ha stabilito le modalità e condizioni per l'acquisto di formaggio grana padano e di formaggio grana parmigiano-reggiano. La stipulazione dei relativi contratti risulta tuttora in corso.

La spesa massima consentita per gli acquisti in discorso è di lire 10 miliardi; l'Azienda, in relazione alle disponibilità del fondo di rotazione, ha iscritto nel bilancio 1967 in entrata e nella spesa la somma di lire 4 miliardi; essendo, peraltro, l'intervento in fase iniziale nessun contratto risulta pervenuto alla Corte.

Con decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, il quantitativo di formaggio grana da acquistare è stato elevato a quintali 200.000 e la spesa massima a lire 20 miliardi (1).

## CAPITOLO XXI.

### MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

#### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La precedente relazione si è soffermata a considerare il contenuto, la collocazione ed il fondamento normativo sostanziale di taluni stanziamenti; per uno di essi anzi, iscritto al capitolo 5131 (relativo a sussidi e premi nel campo dell'artigianato), è stata sollevata, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale per il 1966, questione di legittimità costituzionale della norma autorizzativa, cioè dell'articolo 97 della legge di approvazione di quel bilancio preventivo, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Oltre a riproporsi ora la medesima questione, per il corrispondente articolo 98 della legge di approvazione del bilancio 1967, debbono del pari rinnovarsi le altre osservazioni sul detto capitolo 5131 — meglio specificate nel successivo paragrafo 4, lettera b) — come pure quelle attinenti al capitolo 5101 (spese per la ricerca scientifica), sotto il profilo sia degli inconvenienti cui dà luogo la norma (2) che ne stabilisce l'iscrizione (articolo 3 legge 2 marzo 1963, n. 283) — non potendo esso raggruppare l'insieme dei fondi effettivamente destinati a scopi di ricerca — sia della dubbia esattezza della sua attuale collocazione nella categoria XI (Beni mobili, macchine, ecc.), trattandosi di stanziamento destinato a trasferimenti.

Occorre altresì tornare, ma per rilievi diversi da quelli esposti nella citata relazione, sui capitoli 5112, 5116 e 5118 (i capitoli 5111, 5114 e 5115, pure essi ivi menzionati, non figurano più nel bilancio 1967).

(1) Per le spese generali ed eventuali perdite di gestione lo stanziamento iniziale di 500 milioni è stato elevato a 800 milioni.

(2) Il capitolo risulta più che altro iscritto in ossequio formale a detta norma.

I primi due presentano, anche per l'esercizio in esame, uno stanziamento di ammontare superiore a quello stabilito dall'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze per il Vajont, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 31 marzo 1964, n. 357. Però, mentre nel bilancio 1966 le maggiori iscrizioni di 283 milioni per il capitolo 5112 (in aggiunta ai 100 previsti dalle norme citate) e di 115 milioni per il capitolo 5116 (in aggiunta ai 70 previsti dalle medesime) formavano oggetto di espressa norma autorizzativa - articolo 98 - inserita nella legge di approvazione del bilancio 1966, con esplicito riferimento solo a tale esercizio, una norma del genere manca, invece, nella legge di approvazione del bilancio 1967 (1).

Inoltre, qualche perplessità in ordine alla legittimità costituzionale dell'articolo 98 poteva essere superata dalla considerazione che l'articolo 17, ultimo comma, della legge n. 357 del 1964, sembrava consentire, nonostante la quantificazione delle spese operata in sede normativa sostanziale, di determinare con la legge di bilancio la concreta misura degli stanziamenti da iscrivere.

La norma, però, si riferiva esplicitamente, a tale proposito, agli esercizi 1965 e 1966, tant'è che, come si è visto, altri capitoli relativi a spese previste dagli stessi testi legislativi non sono più stati iscritti nel bilancio 1967, e ciò viene, anzi, giustificato nelle annotazioni in calce alla tabella n. 13, annessa al disegno di legge di approvazione di detto bilancio (atto Senato n. 2103/13, pagine 27 e 28), con la cessazione della facoltà prevista dall'articolo 17, ultimo comma.

Consegue a tutto ciò che parte degli stanziamenti dei capitoli 5112 e 5116, rispettivamente di 283 e di 115 milioni, sono stati iscritti nel bilancio 1967 nonostante la mancanza delle relative norme autorizzatrici ed, anzi, oltre ai limiti di somma e di tempo fissati in maniera esplicita dalle norme di legge che regolano la materia.

Quanto, poi, al capitolo 5118, si poneva in rilievo nella precedente relazione come la somma cui esso si riferisce, relativa al contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare, fosse stata stanziata nel bilancio 1966 in misura inferiore (26 miliardi) a quella (31 miliardi) prevista per tale esercizio dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1965, n. 494, con riserva (formulata anch'essa nelle annotazioni in calce alla citata tabella n. 13) di stanziare i rimanenti 5 miliardi negli esercizi successivi. Nella previsione iniziale per il 1967, peraltro, la dotazione del capitolo risultava di soli 31 miliardi, corrispondenti all'ammontare della quota annuale, mentre i 5 miliardi oggetto della cennata riserva, sono stati successivamente iscritti, con il secondo provvedimento di variazione al bilancio dello Stato (legge 8 marzo 1968, numero 154): ciò spiega perché la previsione definitiva rechi uno stanziamento di 36 miliardi, superiore, quindi, all'ammontare della quota annuale autorizzata per l'esercizio.

Altro capitolo, recante una dotazione superiore a quella autorizzata dalla legge, è il 1613 (spese per corsi di tirocinio ispettori metrici); tale dotazione, infatti, è fissata in lire 650.000 dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 17 luglio 1954, n. 600, mentre la somma iscritta è di lire 700.000, differenza, che ancor meno si spiega ove si consideri che dell'anzidetta somma risultano effettivamente utilizzate, nell'esercizio in esame, soltanto 491.000 lire (2).

Per quanto attiene alle differenze fra gli accertamenti di spesa e le previsioni iniziali del bilancio, nel rinviare per considerazioni generali ad altra parte della presente relazione, si fa qui cenno dei casi più rimarchevoli, che interessano non pochi capitoli, quasi tutti rientranti nelle categorie « Personale » e « Acquisto di beni e servizi » della classificazione economica e per quasi tutti, i quali, inoltre, le cennate differenze si sono verificate nello stesso senso - cioè in più o in meno - anche nei due precedenti esercizi.

(1) Nella previsione definitiva lo stanziamento del capitolo 5112 ascende a lire 783 milioni, essendo stata autorizzata l'ulteriore spesa di 400 milioni dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1077. Il problema esaminato nel testo rimane, perciò, limitato ai 283 milioni stanziati in più nella previsione iniziale.

(2) La circostanza che la spesa accertata sia restata nei limiti di quella autorizzata dalla norma sostanziale ha consentito, in sede di controllo, di prescindere dal problema della operatività del capitolo per la parte eccedente l'autorizzazione.

Fra le previsioni iniziali rivelatesi esuberanti rispetto agli accertamenti (e di talune delle quali, tuttavia, risulta disposto anche l'aumento in corso di esercizio), vanno segnalate quelle dei capitoli 1102, 1104, 1105, 1152, 1155, 1161, 1221, 1222, 1251, 1252, 1301, 1312, 1391, 1392, 1401, 1404, 1405, 1422, 1511, 1512, 1517, 1518, 1519, 1531, 1539, 1613, 1681, 1701, 1792.

Di tali capitoli, il 1312 risulta addirittura inutilizzato da almeno tre esercizi e i capitoli 1301, 1511, 1512, 1681 e 1701 hanno subito aumenti nello stanziamento definitivo.

Meno numerosi sono i casi di previsioni iniziali rivelatesi insufficienti e per le quali sono stati disposti, quindi, i necessari aumenti di stanziamento (talora, peraltro, in misura sensibilmente superiore a quella della spesa poi accertata) anche con ricorso, per capitoli relativi al personale, alla facoltà prevista dall'articolo 41 della legge di contabilità.

Un cenno a parte, per l'entità della sproporzione, riscontrata anche nei due precedenti esercizi, merita il capitolo 1361, relativo a stipendi ed altri assegni fissi del personale di ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, capitolo per il quale, fra l'altro, a differenza che per quelli con analogo oggetto, manca la dimostrazione del fabbisogno allegata alla tabella del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa. Su questo capitolo, infatti, rispetto ad una previsione iniziale di circa 21 milioni per il 1967, la spesa accertata è stata (in cifre arrotondate) di 144 milioni per tale anno, di 134 milioni per il 1966 e di 124 milioni per il 1965.

## 2. — *Organizzazione e personale.*

L'unica modifica, recata nel corso dell'anno alle dotazioni organiche, ha interessato il Corpo delle miniere, in virtù dell'articolo 51 della legge 21 luglio 1967, che ha aumentato i posti del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo.

La consistenza numerica dei dipendenti effettivamente in servizio, i cui dati riassuntivi sono esposti nel prospetto generale in altra parte della presente relazione (1), presenta un quadro non dissimile da quello descritto nella precedente relazione, in ciò che attiene a diffuse situazioni di esuberanza nelle qualifiche superiori amministrative, e di insufficienza nelle inferiori, nonché in quelle dei ruoli tecnici, particolarmente dei Servizi dell'energia nucleare e delle carriere direttive del Corpo delle miniere e degli Uffici provinciali. Le variazioni delle presenze nelle varie qualifiche, rispetto all'anno precedente, riflettono il normale sviluppo di carriera del personale, manifestatosi in maniera alquanto accentuata nel ruolo dei direttori degli Uffici provinciali. Ciò ha determinato, in questo ruolo, particolarmente, come del resto nelle altre carriere, un aumento delle vacanze nelle qualifiche iniziali, vacanze per ricoprire le quali l'Amministrazione non ha mancato di indire vari concorsi (2).

D'altro canto, specialmente nelle carriere amministrative inferiori, la presenza di numerosi dipendenti in soprannumero, provenienti dai soppressi ruoli aggiunti, sopperisce alle vacanze organiche delle qualifiche iniziali.

Considerazioni in materia di passaggi di ruolo, di compensi per lavoro straordinario e di compensi speciali, sono svolte in altra parte della presente relazione (3).

Per la formazione del personale sono stati tenuti quattro corsi, dei quali due per la qualificazione degli impiegati di prima nomina delle carriere di concetto ed esecutiva, e due per dipendenti del Corpo delle miniere e dell'Ufficio metrico.

(1) Parte IV, capitolo II.

(2) Sono andati, peraltro, deserti sei concorsi interni per l'avanzamento in varie carriere, fra cui quello per merito distinto ad otto posti di direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva.

Va anche segnalato che non sono stati banditi gli speciali concorsi per l'immissione nel Corpo delle miniere del personale assunto a contratto per la formazione della Carta geologica, mancando la necessaria disponibilità di posti nel ruolo del Servizio geologico, e mancando, d'altronde, in quasi tutti i « contrattisti » il titolo di studio richiesto per l'assunzione negli altri ruoli di detto Corpo, nonostante le numerose vacanze del ruolo tecnico minerario, che l'Amministrazione non riesce a coprire, pur bandendo ogni anno i relativi concorsi.

(3) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2°, lettera c).

In materia di trattamento economico, è da segnalare che anche nell'anno in esame il Ministero del tesoro ha consentito l'aumento del 50 per cento della misura mensile per la retribuzione del lavoro straordinario. L'autorizzazione è stata accordata retroattivamente, a decorrere dall'inizio dell'anno, in quanto intervenuta a metà dello stesso. Va osservato, in proposito, che l'effetto sanante dell'autorizzazione tardiva, ai fini della legittimità della spesa, non esclude il rilievo che debba comunque evitarsi di porre in essere stati di fatto senza rispettare l'ordine procedimentale dettato dalla legge, a tutela di un interesse sostanziale: quello, cioè, che l'autorizzazione venga emessa secondo una valutazione preventiva delle esigenze dei servizi e delle possibilità del bilancio, senza che il provvedimento possa essere necessitato dal fatto compiuto.

In materia di ricorso all'opera di estranei, richiamate le osservazioni esposte nella precedente relazione sulla mancanza di motivi che giustifichino l'esistenza del capitolo 1151 della rubrica « Servizi generali » accanto al capitolo 1223 della rubrica « Ufficio studi e ricerche », entrambi aventi ad oggetto incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del testo unico n. 3 del 1957, è da segnalare che dei 30 incarichi di tal genere, conferiti nel 1967, con imputazione della relativa spesa su detti capitoli e su altri, la maggior parte ha avuto durata estesa a tutto l'anno e, in 20 casi, ha riguardato persone che avevano già prestato la loro opera per l'intero anno precedente.

Oltre ai suddetti incarichi, ne sono stati conferiti altri 7 in base a norme legislative particolari.

Prestazioni di natura diversa (lavori redazionali e tipografici, resoconti stenografici) sono altresì state effettuate da 5 estranei, in base a fattura.

Per quanto concerne il personale, assunto a contratto per la formazione della carta geologica, si è già detto che per esso non sono stati banditi i concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1967, n. 270, per l'immissione nei ruoli. E qui da segnalare ancora, che alla Corte non è ancora pervenuto il disciplinare relativo alla regolamentazione del rapporto di lavoro del personale stesso, disciplinare che a norma di detta legge, avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In aggiunta al detto personale, si è fatto pure ricorso ad altri estranei, secondo l'autorizzazione oggi espressamente contenuta nella legge 3 marzo 1967, n. 107. All'uopo è stato istituito apposito capitolo (1543), con una spesa accertata di circa 7 milioni.

Per generali considerazioni in tema di utilizzazione di estranei, si fa rinvio ad altra parte della presente relazione (1).

### 3. — *Acquisto di beni e servizi.*

A differenza che nell'anno precedente, in cui per i 9 contratti relativi alla stampa dei fogli della Carta geologica si era adottata la procedura della licitazione privata, i 32 contratti stipulati nel 1967 per lo stesso scopo hanno seguito quella della trattativa privata, per l'importo di 71,7 milioni. Poiché quest'ultima forma è stata, necessariamente, adottata anche per gli altri 83 contratti, relativi a fitti passivi, nessun ricorso si è avuto, nell'anno in esame, a sistemi di gara o ad esecuzioni in economia.

Dalla situazione dei locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione risulta che, di essi, 715 vani appartengono ad immobili demaniali e 839 sono condotti in locazione. Da rilevare, in proposito, il sensibile aumento che l'onere per le locazioni ha registrato negli ultimi anni, passando da una spesa accertata di 142 milioni nel 1965, a 161 milioni del 1966, a circa 227 milioni nel 1967.

Spese per indagini e studi concernenti il commercio sono state effettuate a carico del capitolo 1612 (spese per informazioni commerciali), con l'affidamento di tre indagini all'Unione italiana delle camere di commercio.

A finalità analoghe è stato destinato parte dello stanziamento del capitolo 1631 (incoraggiamenti per studi, pubblicazioni, ecc.) senza l'acquisizione dei risultati da parte dell'Ammi-

(1) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2°, lettera e).

nistrazione, in quanto, a differenza che nel primo caso, trattasi di capitolo della categoria « trasferimenti ».

Contributi, su tale capitolo, sono stati corrisposti alla Camera di commercio di Modena, all'Istituto italiano di pubblicità ed all'Unione nazionale consumatori.

Il Ministero ha curato direttamente la stampa di due volumi concernenti rispettivamente *Economia nazionale, produzione e scambi con l'estero nell'industria*, anni 1964, 1965, 1966 (spesa lire 980.000) e *Le assicurazioni private in Italia*, edizione 1966 spesa lire 1.200.000), nonché tre numeri del *Bollettino petrolifero* (spesa lire 416.000).

#### 4. — Interventi finanziari ed altre attività.

a) *Industria*. — Nella precedente relazione, con riferimento agli interventi finanziari in favore delle piccole e medie industrie (capitolo 5141), la Corte ebbe a considerare come la discrezionalità, ovviamente spettante in materia all'Amministrazione, dovesse incontrare un limite nel rispetto delle finalità della legge, ed in particolare nella individuazione delle imprese.

Siffatta considerazione è avvalorata da quanto oggi previsto dal Programma, il cui paragrafo 193 pone, fra gli obiettivi della politica industriale, l'aumento della produttività dell'industria, « con particolare riguardo al settore della piccola e media », settore al quale si riferiscono, appunto, gli interventi di cui al cennato capitolo, secondo le norme della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modifiche.

In rapporto con tale obiettivo, il susseguente paragrafo 216, pur prospettando l'emana- zione di una legge organica sugli incentivi, richiama quella n. 623 e l'allora previstane pro- roga, intervenuta poi con la legge 15 febbraio 1967, n. 38.

Di quest'ultima legge sono particolarmente da sottolineare le norme secondo cui deve provvedersi, da parte dell'apposito Comitato interministeriale, alla determinazione dei criteri di attuazione degli interventi in discorso, sulla base anche delle direttive impartite dal CIR — cui è oggi subentrato il Comitato interministeriale della programmazione economica, per specifico richiamo contenuto nel citato paragrafo 216 del Programma — nonché delle delibere, in materia di credito agevolato, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Tale procedura ha ricevuto sollecita attuazione, essendo state le nuove direttive, adottate dal CIPE, nella seduta del 24 maggio 1967, e recepite dall'apposito Comitato previsto dalla legge n. 623, nel giugno successivo.

In conformità al Programma, esse assumono ad obiettivo lo sviluppo di imprese, di medie e piccole dimensioni, ad elevato livello tecnologico, una più equilibrata localizzazione delle attività industriali e l'incremento dell'occupazione.

A tali fini, fra l'altro, è stato stabilito di limitare ai più modesti investimenti (50 milioni per nuovi impianti, 150 per gli ampliamenti e ammodernamenti) gli interventi nelle regioni del « triangolo industriale », mentre per quelle ad esse limitrofe, salve le iniziative nelle zone depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, è stato fissato il limite del 75 per cento della misura massima dei finanziamenti consentiti.

Circa il problema delle dimensioni delle aziende (sul quale in particolare si era soffermata la Corte nella precedente relazione, con specifico riferimento alla struttura autonoma data, da imprese di grandi dimensioni, a fasi di un ciclo produttivo unico) è stato adottato il cri- terio di considerare unitarie quelle iniziative che, anche se facenti capo a soggetti distinti, diano luogo a processi interdipendenti tali da rivelare, appunto, la unicità del ciclo produt- tivo in cui confluiscono.

Il CIPE ha, peraltro, aderito al criterio transitorio di ammettere comunque ai benefici, se- condo precedenti modalità, quelle imprese il cui finanziamento fosse già stato deliberato dagli istituti di credito anteriormente alla determinazione dei nuovi principi, cioè alla data del 24 maggio 1967.

Nel secondo semestre del 1967 sono state ammesse a contributo, in relazione a finanzia- menti deliberati dopo l'entrata in vigore della citata legge di proroga, circa 2500 domande.



Una visione complessiva dell'attuazione degli interventi in parola, dall'esercizio 1960-61 al 1967, dimostra che, su un totale di stanziamenti di 96 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per miliardi 51,3, mentre l'ammontare dei residui di stanziamento, cioè delle somme neppure impegnate, supera i 44 miliardi. Quest'ultimo elemento, merita attenta considerazione, così come necessaria appare la ricerca delle cause che non hanno, finora, consentito — ad onta del più accentuato dinamismo che si è manifestato negli ultimi esercizi finanziari — una più ampia realizzazione dei fini cui era destinata la complessiva autorizzazione di spesa, lasciando la stessa inutilizzata per sì rilevante ammontare.

Quanto al procedimento, l'Amministrazione ha continuato nel sistema, segnalato nella precedente relazione, di rimettersi di norma alle attestazioni degli Istituti di credito circa la effettiva realizzazione delle iniziative finanziate.

b) *Artigianato*. — Secondo le osservazioni svolte nella relazione 1966, i capitoli 1264 e 5131 (del quale ultimo è cenno nel precedente paragrafo 1), hanno una destinazione in buona parte identica.

Più precisamente, è opportuno ricordare che lo stanziamento del capitolo 1264 fu autorizzato e quantitativamente determinato dalla legge 8 luglio 1950, n. 484 (articolo 2, n. 3), mentre quello del capitolo 5131 fu previsto, per l'ammontare di 50 milioni, in aggiunta al primo, dalla legge 30 giugno 1954, n. 358, ma per il solo esercizio 1953-54. Le iscrizioni successive sono state disposte sulla base di norme autorizzatrici inserite nella legge di approvazione del bilancio — articolo 98 per il 1967 — sicché la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tali norme, per contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, promuovendo — come già nello scorso esercizio, per la corrispondente norma compresa nella legge di approvazione del relativo bilancio — il giudizio della Corte costituzionale sul detto articolo 98.

A parte il profilo strettamente giuridico del rilievo, è da considerare come con l'importanza della materia mal si concili il fatto che proprio il capitolo 5131 — il cui stanziamento ha raggiunto l'ammontare di 1 miliardo, rispetto al quale ben più modesto appare lo stanziamento di 35 milioni del capitolo 1264 — manchi di una permanente autorizzazione normativa, sussistente invece per il secondo. Va, pertanto, nuovamente segnalata l'esigenza di una nuova organica disciplina per gli interventi nel settore, che offra anche opportuni criteri distintivi in ordine all'oggetto delle iscrizioni in bilancio, ai fini della loro esatta collocazione: risulta attualmente poco chiara, infatti, la ragione per la quale il capitolo 1264 è iscritto fra le spese correnti e il capitolo 5131 fra quelle di investimento.

Ciò è ancor meglio evidenziato dall'articolazione dei due capitoli: questi sono entrambi suddivisi in due articoli, il primo dei quali concerne (per il capitolo 1264, « Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie » e, per il capitolo 5131, « Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane »; il secondo, per il capitolo 1264, « Sussidi e premi diretti a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni di carattere artigiano » e, per il capitolo 5131, « Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese alla maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti artigiani ».

In siffatta situazione, si rende opportuno trattare qui unitariamente dell'impiego dei due capitoli. Esso ha luogo con erogazioni disposte per la minor parte direttamente a favore delle imprese, in quanto il sistema in genere seguito è quello dell'erogazione indiretta, attraverso organismi vari, per lo più Camere di commercio, associazioni e unioni di categorie, dietro presentazione di un elenco contenente il riepilogo generale delle imprese sussidiate, integrato dai dati di iscrizione all'Albo, nonché (nel caso di sussidi per ammodernamento) dagli estremi delle fatture di acquisto dei macchinari. Anche per i sussidi concessi attraverso l'E.N.A.P.I. (Ente nazionale artigianato e piccole industrie), la concessione avviene in base a preventivi di spesa e il pagamento in base a idonea dimostrazione della realizzazione delle iniziative.

Si è già accennato, nella relazione per l'esercizio 1965, che l'effettivo pagamento in favore dei beneficiari, da parte delle Camere di commercio, avviene prevalentemente in esercizi successivi a quello di assunzione dell'impiego, il che di certo non è indice di speditezza dell'attività erogatoria.

Dietro segnalazione della Corte, l'Amministrazione ha convenuto nell'esigenza di individuare, nelle premesse dei provvedimenti concessivi di sussidio, i settori artigiani destinatari di provvidenze per l'ammortamento; ciò al fine di sottrarre la scelta a criteri di ordine prevalentemente locale, finora determinati dalle Camere di commercio, d'intesa con le Commissioni provinciali per l'artigianato.

È da rilevare più in generale, al proposito, come giovi alla funzionalità ed all'imparzialità dell'azione amministrativa il suo concentrarsi nella opportuna determinazione di criteri direttivi, limitando la diretta concessione di provvidenze singole. All'uopo potrebbe tornare utile prestabilire, in sede di ripartizione in articoli, la quota riservata ad interventi diretti della Amministrazione (come nel caso di provvidenze di rilevante importo unitario per grandi manifestazioni fieristiche, convegni nazionali, e simili).

Inoltre, va ricordato che, nella relazione sulla gestione 1966 dell'Ente Moda, la Corte ha riaffermato l'esigenza che la contribuzione statale a private iniziative sia coordinata con la azione esplicita dall'Ente nel settore.

c) *Commercio*. — L'andamento dell'attuazione del piano pluriennale di spesa, in tredici annualità, cui si riferisce lo stanziamento del capitolo 5161, relativo a contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle medie e piccole imprese commerciali, presenta caratteristiche non dissimili da quelle rilevate in tema di analoghi contributi alle medie e piccole industrie.

Al 31 dicembre 1967, infatti, sui 6,6 miliardi complessivamente stanziati a partire dall'esercizio 1960-61, risultano effettuati pagamenti per poco più di 1 miliardo, mentre non sono state ancora impegnate, e costituiscono quindi residui di stanziamento, somme per il complessivo ammontare di oltre 4 miliardi. Nel 1967, anzi, rispetto ai due esercizi precedenti, si registra una flessione dei pagamenti in conto competenza, pur essendo notevolmente aumentati, peraltro, quelli in conto residui.

Quanto all'impiego del capitolo 1632, relativo a contributi per manifestazioni fieristiche, è da notare che la somma di 100 milioni dello stanziamento viene erogata per numerosi contributi (25 nel 1967) che solo in due casi hanno raggiunto nell'esercizio in esame l'importo di 10 milioni (Fiera del Levante di Bari e Rassegna internazionale dell'Elettronica). Va considerato, d'altronde, che rientrando l'oggetto specifico di talune manifestazioni finanziate (avicoltura, pesca, frutticoltura, turismo, calzature, ecc.) nella competenza anche di altri Ministeri o di altri settori dello stesso Ministero dell'industria, sarebbe opportuno un razionale coordinamento degli interventi.

d) *Settore minerario* (1). — In relazione agli specifici obiettivi indicati nel paragrafo 196 del Programma, la legge 21 luglio 1967, n. 613, ha dettato norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Gli adempimenti generali finora previsti dalla legge, sono ancora in corso.

Le somme destinate, sul capitolo 5101, a sussidi per studi, iniziative e ricerche in materia mineraria (articolo 3) e quelle per analoghi interventi intesi a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia petrolifera (articolo 4), risultano per la massima parte passate in economia.

Di alcuni argomenti relativi alle spese per la Carta geologica si è fatto cenno nel precedente capitolo 2, in materia di personale. È da richiamare, qui, l'osservazione formulata nella precedente relazione, e cioè che il termine del 30 giugno per la presentazione della relazione ministeriale prevista dall'articolo 4 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, dovrebbe oggi ritenersi spostato al 31 dicembre, in corrispondenza con la nuova decorrenza dell'esercizio finanziario.

e) *Interventi connessi a calamità naturali*. — La legge 28 settembre 1966, n. 749 — con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio

(1) Per un cenno sui problemi del settore zolfifero, si rinvia a quanto esposto nel successivo paragrafo 5° riguardo all'Ente zolfi.

1966 — prevede al primo comma dell'articolo 13-ter, la concessione, in favore delle imprese artigiane e commerciali che, a seguito della frana, siano costrette, per riprendere l'attività, a trasferire impianti ed attrezzature, di contributi nella misura del 70 per cento delle spese necessarie al trasferimento, al ripristino degli impianti e delle attrezzature distrutte e danneggiate.

I commi successivi stabiliscono gli adempimenti cui sono obbligati i beneficiari dei contributi e le modalità per la determinazione degli stessi, per la cui erogazione è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria del 1966, il capitolo 5134, trasformato nel 1967 in capitolo aggiunto con il n. 8022.

A meno che non sia stata eccessiva la originaria previsione di spesa, il ritmo della sua erogazione non può dirsi spedito se, ad oltre un anno dallo stanziamento di 350 milioni, risultano erogati, con mandati diretti intestati ai beneficiari, solo 40 sussidi per l'importo complessivo di poco superiore a 18 milioni, cioè poco più di un ventesimo dell'intero stanziamento.

Per le imprese artigiane danneggiate dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 l'Amministrazione ha fissato i criteri per la ripartizione della somma di 500 milioni (articolo 45 — primo comma — legge 23 dicembre 1966, n. 1142) da erogare in sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese stesse.

Sulla base del parere del Comitato centrale per l'artigianato (di cui al secondo comma di detto articolo), si è ritenuto — nell'impossibilità di corrisponderli a tutte le imprese alluvionate — di adottare criteri selettivi, limitando la destinazione delle erogazioni a circa 18.000 unità, in quanto ciascuna erogazione sarebbe altrimenti risultata di entità quasi irrisoria (in ogni caso, per tutte le imprese, individuali e sociali dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato previsto dall'articolo 27 della stessa legge un contributo a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000, da corrisponderci dalla Prefettura, di cui si dirà successivamente).

La destinazione dei sussidi, previsti dall'articolo 45, ed iscritti nel capitolo 5133 dell'esercizio 1967, è stata quindi prevalentemente limitata a due categorie di imprese artigiane e cioè:

1) alle imprese che operano nei territori riconosciuti montani dalla Commissione censuaria centrale;

2) alle imprese che, prima del verificarsi delle alluvioni avevano raggiunto un'alta qualificazione produttiva, a livelli internazionali, tanto da aver esportato nel 1965 e nel periodo del 1966 precedente alla calamità.

La somma destinata a tali sussidi è di 225 milioni la cui erogazione avverrà tramite le locali Camere di Commercio, che provvederanno ad inoltrare all'Amministrazione la documentazione giustificativa della spesa.

Dei fondi stanziati sul capitolo 5133, 30 milioni sono stati inoltre assegnati all'E.N.A.P.I. — per consentirgli di affrontare le spese eccezionali derivanti da interventi in tutte le zone alluvionate, con spostamenti di uomini e di mezzi — e 6 milioni all'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato in Firenze, destinati allo sgravio parziale o totale del costo dei posteggi per la partecipazione all'edizione annuale della Mostra dell'artigianato, a favore di imprese artigiane alluvionate.

Infine, la somma di 237.500.000 è stata ripartita fra le varie Regioni a statuto speciale, ai sensi dell'articolo 88-bis della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per l'assegnazione di sussidi o premi ad imprese artigiane, operanti nei territori delle Regioni medesime e che siano state danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Per quanto concerne i contributi a fondo perduto, previsti dall'articolo 27 della citata legge del 1966, n. 1142, del complessivo importo di 20 miliardi, risultano accreditate ai Prefetti delle province alluvionate lire 11.938.010.120, mentre, con mandati diretti, sono state messe a disposizione delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano lire 692.500.000, ai sensi dell'articolo 88-bis della stessa legge.

Le somme accreditate ai Prefetti risultano sinora rendicontate per poco più di 3 miliardi e mezzo.

Circa l'attuazione delle provvidenze per le imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, a parte quanto osservato al paragrafo 1 sulla differenza fra somme iscritte in bilancio e

spese autorizzate, può rilevarsi come, per effetto del sistema consentito dalla legge, circa il 50 per cento dei contributi sugli interessi nei finanziamenti alle imprese danneggiate (capitolo 5112 esercizio 1967) sia stato accordato a ditte cessionarie delle provvidenze spettanti a tali imprese (articolo 14-ter, legge 31 maggio 1964, n. 367), ditte che hanno poi costruito gli impianti nelle province di Belluno ed Udine, prevalentemente in zone diverse da quelle dei paesi colpiti dalla catastrofe dell'ottobre 1963.

Per la formulazione di pareri sulla concessione dei contributi in conto capitale a carico dello Stato e di finanziamenti agevolati a favore delle imprese non danneggiate che chiedono di installare i propri impianti nelle aree dei nuclei di industrializzazione del Vajont delle province di Belluno ed Udine (capitolo 5115 esercizio 1966), l'Amministrazione ha ritenuto di costituire nell'ottobre del 1967 un Comitato consultivo, non previsto dalla legge, del quale sono stati chiamati a far parte funzionari del tesoro, delle finanze, dell'IMI e del Mediocredito centrale, nonché un esperto.

Quanto al ritmo di impiego dei fondi stanziati, dal 1963-64 al 1967, per gli interventi in discorso, del complessivo importo di oltre 12 miliardi, è da notare che esso ha ricevuto, in quest'ultimo esercizio, un notevole impulso, pur se permangono residui, in gran parte di stanziamento, per 4,6 miliardi, di cui circa 3 miliardi sui capitoli 5112 e 5116, destinati a contributi negli interessi su finanziamenti e, quindi, ad utilizzazione inevitabilmente meno rapida e talora neppure sicura.

f) *Ricerca scientifica.* — Giova ricordare che, secondo il paragrafo 212 del Programma economico nazionale « una parte cospicua », dei 1.320 miliardi destinati alla ricerca scientifica e tecnologica deve essere investita in ricerche aventi attinenza con le attività industriali.

Alla luce di tale direttiva dovranno essere valutati l'azione svolta e la concreta utilizzazione dei mezzi finanziari.

Elementi per questa valutazione si traggono da alcune voci dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

In proposito, è da indicare in primo luogo il capitolo 5101, espressamente destinato a spese per la ricerca scientifica, in applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 283. Di esso si è già fatto cenno nel precedente paragrafo 1, ivi richiamandosi il rilievo, contenuto nella relazione sull'esercizio 1966, che il raggruppamento in unica voce di bilancio delle spese in parola non è praticamente possibile, sicché un esame completo non può prescindere da altri stanziamenti interessanti la materia.

Per quanto concerne, comunque, l'impiego di tale capitolo, un dato complessivo per l'esercizio 1967 è rappresentato dall'accertamento della spesa ad esso imputata che ammonta a circa 89 milioni ed è, quindi, sensibilmente inferiore sia alla somma stanziata (113 milioni), sia agli accertamenti dei precedenti esercizi 1966 e 1965, i quali, pur mantenendosi inferiori allo stanziamento, hanno tuttavia raggiunto l'ammontare di 110 milioni.

Un'analisi della gestione dei quattro articoli, in cui è ripartito il capitolo, dimostra che quello dotato di più consistente stanziamento è il primo, destinato a contributi e sussidi alle Stazioni sperimentali dell'industria, con una dotazione di 85 milioni, completamente utilizzata. Quanto agli altri, invece, si è già fatto cenno dell'economia di quasi 18 milioni verificata sulla complessiva dotazione di 20,5 milioni degli articoli 3 e 4, concernenti i settori minerario e petrolifero. Resta, perciò, soltanto da aggiungere che altra sensibile economia si è verificata sull'articolo 2, relativo a sussidi per studi e ricerche in materia industriale, della cui dotazione di 7,5 milioni è stato utilizzato poco più di un milione.

Alle Stazioni sperimentali dell'industria (espressamente menzionate nel paragrafo 123 del Programma economico, che ne prevede pure la riorganizzazione ed il rafforzamento), sono destinate, oltre al contributo il funzionamento sul cennato articolo 1 del capitolo 5101, al quale in qualche caso si aggiungono altre erogazioni sull'articolo 2, le spese di personale di cui ai capitoli 1301 (accertate in 126 milioni) e 1302 (circa 7 milioni), nonché la somma praticamente simbolica, perché non rivalutata dal 1931, di lire 164.200 (centosessantaquattromiladuecento) di cui al capitolo 1332, relativo a contributi a dette Stazioni già a carico degli enti locali.

Nell'ipotesi di contributi per specifiche ricerche, l'Amministrazione si è uniformata all'invito della Corte di acquisire un rapporto sui risultati conseguiti e sulla spesa sostenuta dalle Stazioni interessate.

Circa i sussidi previsti dagli altri fra i cennati articoli (a parte i modesti importi utilizzati nell'esercizio in esame) e che vengono, da vari anni, frequentemente erogati in favore di istituti universitari per pubblicazioni dichiarate utili al progresso scientifico in campo minerario, è da rilevare che tali iniziative non sono promosse o sollecitate dal Ministero, per l'attuazione di un predeterminato programma di ricerca, ma soltanto da esso recepite e retribuite, il che non assicura del tutto circa l'organica finalizzazione dell'impiego dei pur non cospicui fondi.

In taluni casi, poi, è risultato che per le stesse iniziative si erano avute erogazioni da parte di altri organismi pubblici (Regioni, CNR), senza un preventivo opportuno coordinamento, che finora non risulta, almeno in questo campo, essere stato effettuato dal CIPÉ, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, e dell'articolo 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Ciò richiama, del resto, quelle più generali esigenze di un controllo unitario in materia, in vista della effettiva attuazione delle previsioni del Programma.

All'attività di ricerca scientifica concorrono inoltre, servizi propri del Ministero, quali i Servizi geologico e chimico, cui sono destinate parte delle spese di personale della Rubrica 8 (« Miniere ») nonché più specificamente, parte degli stanziamenti dei capitoli 1534, 1535 e 1536, sui quali per il 1967 risultano spese per circa 140 milioni. Vanno anche ricordati gli stanziamenti annui di 240 milioni per la Carta geologica (capitolo 1542).

Di gran lunga superiore, infine, è la portata finanziaria del capitolo 5118 che concerne, per altro, un mero trasferimento di fondi (31 miliardi annui) al Comitato nazionale per l'energia nucleare. Va ricordato che la somma di 5 miliardi stanziata in meno per il 1966 è stata poi iscritta nel bilancio 1967 con la legge di variazione emanata nel marzo 1968. In proposito, nella relazione sulla gestione dell'ente per il 1965, la Corte ha rilevato come i ritardi nell'erogazione dei contributi statali impediscano la tempestiva approvazione del bilancio dell'ente, costringendolo ad una gestione provvisoria.

##### 5. — *Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.*

In tema di attribuzioni ministeriali nei confronti degli enti sottoposti alla sua vigilanza, è stato dalla Corte posto in rilievo come per l'Ente italiano della moda, secondo il nuovo Statuto approvato nel 1966, non sia più previsto l'obbligo di trasmissione dei preventivi e dei consuntivi al Ministero per l'approvazione, sicché, attualmente pur continuando di fatto ad essergli inviati i soli consuntivi, il Ministero si limita ad una semplice presa d'atto delle loro risultanze. Anche per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, la legge 1° luglio 1966, n. 507, ha abolito l'approvazione ministeriale del bilancio preventivo (venendo così meno il controllo governativo sulla conformità degli stanziamenti al programma approvato dal Comitato dei Ministri) che rimane limitata al solo conto consuntivo.

Fra gli enti, per i quali sono stati formulati rilievi (1) concernenti la situazione finanziaria o patrimoniale, vanno ricordati la Cassa per il credito alle imprese artigiane, l'Ente fiera di Bolzano e l'Ente zolfi italiani (1), con riferimento all'aumentata incidenza delle spese generali, nonché la Sezione commerciale dell'ENAPI.

Circa l'Istituto nazionale per le conserve alimentari, invece, si è rilevato un progressivo incremento del patrimonio, pari al 15,65 per cento delle entrate del quinquennio.

In materia di personale, oltre alla perdurante mancanza di regolamenti per l'Ente italiano della moda (che risulta tuttavia averne quasi terminato l'elaborazione) nonché per l'Ente fiera di Bolzano (che applica il contratto per i metalmeccanici, non pertinente al personale dell'ente e particolarmente oneroso) e per il CNEN (la cui Commissione direttiva si com-

(1) Relazioni relative alle gestioni fino al 1965 e 1966, talune in corso di stampa (si veggano per quelle stampate il Doc. XIII, n. 1 della Camera dei deputati, volumi 210, 262, 218, 275, 288, 259, 211, 193 e 174).

porta, nelle assunzioni, con ampia discrezionalità), è stato altresì rilevato che il trattamento economico dei dipendenti dell'Ente cellulosa e carta supera il prescritto limite del 20 per cento di eccedenza ammessa nei confronti delle retribuzioni del corrispondente personale statale.

Si fa cenno, infine, di osservazioni particolari relative a singoli enti.

*Cassa per il credito alle imprese artigiane* (1): è stata rilevata l'opportunità di intensificare l'attività ispettiva sulla destinazione dei finanziamenti, in considerazione del numero di quelli revocati a seguito di irregolarità rilevate.

*CNEN* (2): oltre ai rilievi già ricordati nel precedente paragrafo 4, lettera f), sulla intempestività dei contributi statali, la Corte ha anche osservato che la scarsa specificazione delle voci di spesa in bilancio consente troppo late facoltà alla Commissione direttiva. Come esempio delle conseguenze che può comportare il rapido sviluppo della ricerca e delle sue applicazioni tecnologiche, è stato citato il caso del Programma reattore organico (PRO), il quale fu approvato nel 1960 e dovette poi essere sospeso nel 1963, essendo risultato tecnologicamente superato l'impianto da realizzare, nonostante le spese già effettuate per oltre 2 miliardi e mezzo, oltre quelle di manutenzione delle opere eseguite.

*Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie* (3): la limitatezza dei mezzi di cui l'ente dispone consente l'assistenza ad un numero assai ridotto di imprese, il quale non supera annualmente, il 18 per cento dei potenziali beneficiari; di qui, l'opportunità di adottare un sistema di rotazione per assicurare a tutti gli interessati la partecipazione alle provvidenze.

*Ente nazionale cellulosa e carta* (4): segnalato che qualche perplessità può suscitare l'affidamento a società private di compiti propri dell'ente, si manifesta l'esigenza di una formale definizione degli stessi, attesa la molteplicità delle sue attività e l'entità dei fondi che gestisce; quanto poi ai contributi erogati alle Federazioni della stampa ed agli editori di giornali, è stata rilevata la mancanza di apposite norme che ne prevedono l'erogazione.

*Ente nazionale per l'energia elettrica* (5): oltre alle considerazioni, già riportate, in ordine all'abolizione, disposta con legge, dell'obbligo di sottoporre all'approvazione governativa il bilancio di previsione e le variazioni in corso di esercizio, meritano rilievo quelle concernenti i problemi di ordine finanziario. In proposito, essendo la maggior parte del fabbisogno dell'ente coperta con il ricorso alla emissione di obbligazioni, sembra opportuno eliminare tutte le cause che possono concorrere a contrarre le disponibilità destinate all'ammortamento, e, quindi, all'autofinanziamento, oltreché al pagamento degli indennizzi. Fra tali cause, va specialmente considerato l'accrescimento delle spese per l'organizzazione e per il personale, fenomeno che, ove non contenuto, potrebbe finire per impegnare in futuro l'aumento dei ricavi della gestione.

Data, poi, la mancanza di un fondo di dotazione — il cui ammontare dovrebbe, per altro, essere molto elevato, tenuto conto che l'ammontare complessivo degli indennizzi, dovuti alle imprese espropriate è di 1.700 miliardi — l'onere straordinario per la corresponsione di tali indennizzi non si esaurirà con la fine del pagamento delle annualità relative, dovendo l'Ente fronteggiare la spesa, ancor maggiore, derivante dalle obbligazioni a tale scopo emesse nel corso del primo decennio.

Pertanto, al fine di non compromettere l'equilibrio del conto economico, finora assicurato dal considerevole aumento dei consumi di energia, restando immutato il prezzo tariffario a carico degli utenti, sta di fronte all'Ente il compito di una gestione ispirata a criteri di economicità enunciati espressamente dalla legge di nazionalizzazione. Sta, contemporaneamente, dinanzi al potere statale, il compito di provvedere, con i mezzi che riterrà più adeguati, a

(1) Relazione sulle gestioni 1964 e 1965.

(2) Relazione sulla gestione 1965.

(3) Relazione sulle gestioni dal 1961 al 1966.

(4) Relazione sulle gestioni dal 1961 al 1965.

(5) Relazione sulla gestione 1966.

quanto necessario per evitare che gli oneri straordinari attribuiti legislativamente all'ENEL possano determinare una situazione di squilibrio, alla quale tornerebbe tanto più difficile porre rimedio, quanto più avessero a ritardare gli interventi volti ad evitarne l'appesantimento.

*Ente zolfi italiani:* è stato soppresso e posto in liquidazione con la legge 12 marzo 1968, n. 411, che ha altresì liberalizzato l'importazione dello zolfo, il cui prezzo sul mercato internazionale è la metà di quello sul mercato interno. Si ritiene, per altro, opportuno ricordare che, nella relazione sulle gestioni dal 1961-62 al 1966, è stata segnalata l'esigenza del recupero di crediti verso produttori, per contributi ad essi erogati dallo Stato, dell'importo totale di miliardi 4,450, nonché l'esistenza di una controversia con la Regione siciliana per contributi che essa avrebbe dovuto corrispondere. Esistono altresì giacenze di fondi da riversare allo Stato perché esuberanti rispetto al fabbisogno dell'ente o comunque inutilizzati.

*Istituto nazionale delle assicurazioni:* nella relazione della Corte, per gli esercizi 1961-64, sono stati formulati rilievi, tra l'altro, sulla mancanza di un regolamento interno di amministrazione e del regolamento per l'assunzione del personale; sull'operazione di aumento di capitale delle società Assitalia e Fiumeter, con riguardo all'attribuzione di un sopraprezzo; sulla pratica di preporre le medesime persone alle cariche di amministratori e controllori presso l'Istituto e le società collegate. Inoltre, con apposita determinazione, sono stati mossi rilievi sulla deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa ad una convenzione con la gestione liquidatoria della società Mediterranea, che prevedeva l'assunzione, da parte dell'Istituto, dei rischi sulle polizze assicurazione vita emesse dalla società, nonché la corresponsione di una somma per le necessità della liquidazione. Con altra determinazione è stata dichiarata non conforme a legge la deliberazione relativa all'estensione del premio di fedeltà — originariamente previsto per i soli assicurati presso l'Istituto — alle quote di rischio cedute ad imprese private.

Nella seduta del 19 ottobre 1967, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha sostanzialmente confermato tutte le proprie precedenti delibere.

## CAPITOLO XXII.

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

#### 1. — Osservazioni generali sulla gestione.

a) *Contributi e concorsi finanziari agli enti previdenziali.* — La spesa di maggior rilievo finanziario concerne, come per il passato, la categoria V (trasferimenti) della Rubrica 6 della previdenza e assistenza. Essa, che è stata di lire 624.570.195.004 — pari al 92,25 per cento di tutta la spesa del Ministero —, ha ad oggetto la concessione di contributi e concorsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM); alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani nonché alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali. Tale spesa risulta inferiore di lire 269.470.256.296 rispetto a quella del 1966.

La diminuzione deriva dalle variazioni negli stanziamenti del 1967, rispetto a quelli del 1966, risultanti dal seguente prospetto e fra le quali, va, in particolare, segnalata la soppressione, nello stato di previsione 1967, degli stanziamenti relativi ai capitoli 1228 e 1229. Il primo per lire 330.702.800.000, concerneva contributi straordinari all'INPS, all'INAM, alla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e di Bolzano, erogati, in dipendenza dell'assunzione, da parte dello Stato, per l'anno 1966, del finanziamento di alcune forme di assicurazione sociale (articoli 2 e 3 della legge 6 agosto 1966, n. 626). Il secondo, per lire 43.300.000.000,

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo N.	OGGETTO	SOMME IMPEGNATE		Differenze in + o —
		1966	1967	
1205	Sussidi a lavoratori particolarmente bisognosi e ad enti, istituti e organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie . . . . .	9.998.600	14.000.000	+ 4.001.400
1209	Contributo agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 250, modificata dall'articolo 7 della legge 21 luglio 1965, n. 903) . . . . .	600.000.000	600.000.000	—
1210	Contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e legge 15 dicembre 1965, n. 1424, per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia dei perseguitati politici o razziali, relativamente ai periodi da questi trascorsi in carcere o al confino di polizia o all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura (Spese obbligatorie) . . . . .	500.000	2.303.335	1.803.335
1214	Contributo alla gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari ai termini dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206, modificato dall'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 . . . . .	11.380.000.000	11.380.000.000	—
1215	Contributo all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione » in applicazione dell'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . . . .	100.000.000	100.000.000	—
1216	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei sussidi straordinari corrisposti ai familiari dei lavoratori italiani emigrati all'estero, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201 (saldo al 31 dicembre 1965) . . . . .	164.152.700	180.000.000	+ 15.847.300
1217	Contributo ordinario e straordinario al « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero », istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (articoli 15 e 17 della legge 5 luglio 1961, n. 579) . . . . .	800.000.000	800.000.000	—
1218	Contributo ordinario e straordinario al « Fondo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei Ministri di culti diversi dalla religione cattolica », istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (articoli 15 e 17 della legge 1961, n. 580) . . . . .	8.000.000	8.000.000	—
1219	Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per il finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli (articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 329) . . . . .	3.000.000.000	3.000.000.000	—
	<i>A riportare . . . . .</i>			



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo N.	OGGETTO	SOMME IMPEGNATE		Differenze in + o -
		1966	1967	
	<i>Riporto . . .</i>			
1220	Concorso alla « Mutualità pensioni » istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la pensione alle casalinghe (articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 389) . . . . .	2.000.000.000	1.000.000.000	- 1.000.000.000
1221	Contributo alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (articoli 22 e 23 delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 29 giugno 1961, n. 576, e legge 6 agosto 1966, n. 635) (Spese obbligatorie) . . . . .	16.575.000.000	17.575.000.000	+ 1.000.000.000
1222	Contributo ordinario e straordinario alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani a norma degli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, della legge 10 febbraio 1961, n. 77, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, e della legge 27 luglio 1967, n. 659 (Spese obbligatorie) . . . . .	5.675.000.000	18.955.155.000	+ 13.280.155.000
1223	Contributo alla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensioni e loro familiari (legge 27 febbraio 1963, n. 260) . . . . .	80.000.000	80.000.000	—
1224	Contributo alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali (articoli 38 e 39 della legge 27 novembre 1960, n. 1397) . . . . .	4.000.000.000	4.000.000.000	—
1225	Contributo all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (legge 30 gennaio 1963, n. 105) . . . . .	100.000.000	100.000.000	—
1227	Contributo per il funzionamento della scuola nazionale cani guida ciechi (legge 14 maggio 1965, n. 496) . . . . .	25.000.000	25.000.000	—
1228	Contributi straordinari all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, alla Cassa mutua provinciale di Malattia di Trento ed a quella di Bolzano, in dipendenza della assunzione, da parte dello Stato, per l'anno finanziario 1966, del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali (articoli 2 e 3 della legge 6 agosto 1966, n. 626) . . . . .	330.702.800.000	—	- 330.702.800.000
1229	Contributo straordinario da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 33 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431	43.300.000.000	—	- 43.300.000.000
1230	Concorso all'onere derivante al « Fondo sociale » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla corresponsione delle prestazioni di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903 (articolo 3, lettere a) e b) della legge stessa e articolo 22 lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658) . . . . .	473.270.000.000	435.200.000.000	- 38.070.000.000
	<i>A riportare . . .</i>			

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo N.	OGGETTO	SOMME IMPEGNATE		Differenze in + o —
		1966	1967	
	<i>Ripporto . . .</i>			
1232	Contributo straordinario al Fondo adeguamento pensioni istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad estinzione del debito contratto il 31 dicembre 1964 dalla gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (articolo 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903) . . . . .	—	20.000.000.000	+ 20.000.000.000
1233	Contributo straordinario alle gestioni ed alle Casse mutue interessate alle assicurazioni contro le malattie e la invalidità e la vecchiaia dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di azienda, e dei rispettivi familiari, ai sensi degli articoli 56, 57 e 58 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . . . .	2.250.000.000	538.982.835	— 1.711.017.165
1234	Concorso nella spesa sostenuta dagli Istituti di assicurazione contro le malattie per il rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue, per la giornata di riposo ai sensi della legge 13 luglio 1967, n. 584 . . . . .	—	100.000.000	+ 100.000.000
1235	Contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari nella spesa per la corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 585 . . . . .	—	28.000.000.000	+ 28.000.000.000
1236	Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione malattia a favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (legge 28 luglio 1967, n. 669) . . . . .	—	83.333.334	+ 83.333.334
1237	Contributo straordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali gestione assistenza sanitaria, della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della Cassa mutua provinciale di Bolzano, per il ripianamento delle relative gestioni (articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968) . . . . .	—	82.800.000.000	+ 82.800.000.000
1238	Somma da corrispondere alla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani a saldo del contributo relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 dovuto a termini della legge 27 febbraio 1963, n. 260, per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione e loro familiari . . . . .	—	28.420.500	+ 28.420.500
		894.040.451.300	624.570.195.004	— 269.470.256.296

riguardava un contributo straordinario da corrispondere all'INPS per l'adeguamento del fondo delle pensioni, in applicazione degli articoli 37 e 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

b) *Gestione degli stanziamenti assegnati all'Ispettorato del lavoro.* — Per quanto concerne gli stanziamenti assegnati alla rubrica 4 dell'Ispettorato del lavoro, nelle precedenti relazioni è stato posto in evidenza che ad essi si provvede, per 500 milioni, con i normali mezzi di bilancio e, per la restante parte, mediante un « acconto » dell'INPS di lire 1 miliardo e 500 milioni, il « concorso » degli istituti di assicurazione sociale e i « contributi » delle imprese industriali e agricole; concorsi e contributi, per i quali le modalità di pagamento (e per i « concorsi » anche la misura) sono stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Va, altresì, rilevato che, secondo la legge 13 luglio 1965, n. 846, la somma di lire 1.500.000.000, versata dall'INPS a titolo di « acconto », è soggetta a conguaglio durante e alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese. Le somme pagate a titolo di concorsi e contributi, versati dagli istituti di assicurazione alla Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione essi hanno sede, sono imputate ai capitoli 3450 e 3451 dello stato di previsione dell'entrata, da cui vengono trasferite, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, agli appositi capitoli del proprio stato di previsione della spesa. Va, ancora, notato che le « eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte del contributo da cui derivano, debbono essere, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro » (articolo unico, penultimo comma, legge n. 846 citata).

L'ammontare definitivo degli stanziamenti, a seguito delle integrazioni anzi dette, rimane sottratto alla valutazione del Parlamento e l'impiego di somme, invero rilevanti, è lasciato interamente alla determinazione ministeriale. Inoltre va rilevato che l'Amministrazione continua a seguire, nella ripartizione della disponibilità definitiva, tra le varie voci di spesa, un criterio diverso da quello adottato in sede preventiva. Infatti, come si ricava dal seguente prospetto, ciascuna spesa della rubrica incide sullo stanziamento previsionale in misura percentuale diversa, talvolta anche notevole, rispetto allo stanziamento definitivo.

c) *Rendiconti amministrativi.* — L'importo delle somme accreditate nel 1967 ai funzionari delegati, come per il passato, è di gran lunga inferiore rispetto all'importo delle somme erogate con mandati diretti. Tanto è vero che, mentre con questo sistema di pagamento risultano erogate lire 634.497.765.359, l'importo delle somme accreditate è di appena lire 4.269.299.770.

Ciò è dovuto prevalentemente al fatto che le anzi cennate contribuzioni agli enti previdenziali, le quali assorbono gran parte della spesa complessiva del Ministero, sono trasferite agli enti beneficiari a mezzo di mandati.

Per ciò che riguarda la resa dei conti, deve segnalare che risulta ancora da giustificare parte delle somme accreditate negli esercizi 1965 e 1966.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI ALL'ISPettorato DEL LAVORO

Capitolo	DENOMINAZIONE	Stanziamen- to iniziale	Percentuale sul totale dello stan- ziamento iniziale	Stanziamen- to definitivo	Percentuale sul totale dello stan- ziamento definitivo	Differenza	Percentuale aumenti stanzia- mento
1155	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per- sonale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo . . . . .	763.045.000	39,24	7.763.495.459	73,98	7.000.450.459	917
1156	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo . . . . .	175.000.000	9,00	395.000.000	3,77	220.000.000	125,71
1157	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto- legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 . . . . .	60.000.000	3,09	138.800.000	1,32	78.800.000	131,33
1158	Premio speciale non pensionabile (articolo 10 leg- ge 22 luglio 1961, n. 628) . . . . .	50.000.000	2,57	90.000.000	0,86	40.000.000	80,00
1159	Indennità, rimborso spese di trasporto per mis- sioni, ecc. . . . .	383.000.000	19,70	738.500.000	7,04	355.500.000	92,82
1160	Indennità e rimborso spese di trasporto per tra- sferimenti . . . . .	15.000.000	0,77	36.000.000	0,34	21.000.000	140,00
1161	Competenze al personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'ispetto- rato del lavoro . . . . .	195.000.000	10,03	425.000.000	4,05	230.000.000	117,95
1170	Spese per l'addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento professionale e tecnico del per- sonale . . . . .	5.000.000	0,26	15.000.000	0,14	10.000.000	200,00
1171	Fitti di locali . . . . .	70.000.000	3,60	451.000.000	4,30	381.000.000	544,29
1172	Manutenzione, riparazione ed adattamento di lo- cali, ecc. . . . .	65.000.000	3,34	75.000.000	0,71	10.000.000	15,39
1173	Spese postali e telegrafiche . . . . .	34.000.000	1,75	84.000.000	0,80	50.000.000	147,06
1174	Acquisti, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto . . . . .	35.000.000	1,80	81.000.000	0,77	46.000.000	131,43
1175	Spese di ufficio . . . . .	69.000.000	3,55	158.000.000	1,51	89.000.000	128,99
1176	Spese per accertamenti sanitari . . . . .	200.000	0,01	300.000	—	100.000	50,00
1185	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	25.000.000	1,29	43.000.000	0,41	18.000.000	72,00
		1.944.245.000	100	10.494.095.459	100	8.549.850.459	—

## 2. — Fondo addestramento professionale dei lavoratori.

Il Fondo di cui trattasi è costituito da due gestioni, alle quali, nel 1967 se ne è aggiunta una terza. Alla prima gestione, detta « principale » per distinguerla dalle altre, fanno carico le spese per promuovere l'istituzione di corsi di addestramento professionale, per l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, nonché per erogare contributi a favore di enti e istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori: tutto ciò a norma della legge 4 maggio 1954, n. 456. Devesi, in proposito, precisare che l'Amministrazione non limita l'intervento alla riqualificazione di disoccupati, ma, dando alle norme della citata legge una interpretazione estensiva, pone a carico della gestione in parola anche le spese per l'addestramento delle nuove leve di lavoro.

Accanto alla cennata gestione, esiste quella intesa a provvedere, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, alle spese relative all'attuazione delle disposizioni a favore della formazione professionale degli apprendisti. Questa gestione è alimentata prevalentemente da una quota parte del contributo dello Stato a favore del Fondo e dei contributi straordinari dovuti al Fondo stesso dalle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Nell'esercizio 1966-67, è stata istituita un'altra gestione speciale: quella per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati e invalidi civili. Ciò, in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 625, la quale ha previsto la istituzione di corsi speciali destinati all'orientamento e alla formazione professionale degli appartenenti a detta categoria, nonché la istituzione di centri sperimentali e di centri speciali di rieducazione.

Premesse queste notizie di carattere generale, si fa cenno dei dati consuntivi delle tre gestioni nonché delle osservazioni che, sulle stesse, sono state formulate dal Collegio dei revisori, del quale fa parte un Magistrato della Corte dei conti.

Va, infatti — come già nella precedente relazione — precisato che le gestioni in parola — non riconducibili per mancanza dei necessari e presupposti estremi nella disciplina della legge 21 marzo 1958, n. 259 — sfuggono al controllo della Corte, pur trattandosi di gestioni di danaro pubblico alimentate da appositi stanziamenti del bilancio dello Stato.

Tali stanziamenti, per l'esercizio che ne occupa, sono stati tre. Di essi, il primo, di lire 8 miliardi, ha ad oggetto il contributo ordinario annuale (capitolo 5030); il secondo, di lire 3 miliardi, concerne il contributo straordinario per l'istituzione di cantieri speciali di lavoro e per le provvidenze ai lavoratori ad essi avviati, ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del decreto-legge 18 novembre 1966 (capitolo 5031); il terzo, infine, di lire 300 milioni, costituisce il contributo straordinario per l'istituzione della gestione speciale riguardante l'orientamento e la formazione professionale di mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625 (capitolo 5032). La gestione « principale » dell'esercizio 1° luglio 1966-30 giugno 1967 (1), si è chiusa con un avanzo di amministrazione di lire 6.350.327.509, costituito dall'avanzo finanziario (differenza tra gli accertamenti di entrata in lire 47.034.357.363 e gli impegni di spesa in lire 40.683.949.031 sulla competenza) di lire 6.350.408.332 e dal peggioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti di lire 80.823. Va, altresì, precisato che, alla data del 30 giugno 1967, il fondo di cassa ammontava a lire 12.744.330.625, di cui lire 11.676.335.083 depositato in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e lire 1.067.995.542 in conto corrente fruttifero presso la Banca Nazionale del lavoro, alla quale è affidato, per convenzione, il servizio di esecuzione degli ordinativi di pagamento per il finanziamento dei singoli enti gestori dei corsi e dei cantieri. Rispetto al consuntivo precedente, il fondo di cassa ha subito una diminuzione di lire 5.237.123.107.

La gestione « speciale per la formazione professionale degli apprendisti » si è chiusa anch'essa con un avanzo di amministrazione pari a lire 358.689.514, costituito dall'avanzo

(1) Va, in proposito rilevato, che la gestione del Fondo è ancorata tuttora all'esercizio finanziario, quale era previsto dal sistema contabile anteriore alla legge 1° marzo 1964, n. 62, per cui appare indispensabile assumere idonee iniziative per uniformarla ai nuovi termini di decorrenza e chiusura delle gestioni pubbliche, previste dalla citata legge.

finanziario (differenza tra gli accertamenti di entrata in lire 12.379.016.240 e gli impegni di spesa in lire 12.052.345.276 sulla competenza) in lire 326.670.964 e dal miglioramento dei residui degli esercizi precedenti in lire 32.018.550.

Il fondo di cassa, depositato presso l'anzidetta Banca incaricata dei pagamenti, era al 30 giugno 1967 di lire 384.911.548. Anche per questo fondo di cassa si è registrata una notevole diminuzione rispetto all'anno precedente. Si è, invero, passati da lire 1.138.621.664 alle attuali lire 384.911.548, con una differenza in meno pari a lire 753.710.116.

La gestione per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati e invalidi civili non ha dato luogo ad alcun movimento di fondi, ad esclusione di quello concernente l'acquisizione del contributo annuo di lire 300.000.000 per il 1966 e di metà di quello relativo al 1967. Il fondo di cassa è, ovviamente, così costituito da 450.000.000, depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale.

In ordine alle cennate gestioni, va rilevata l'esigenza di completarne la disciplina con norme legislative — oggi inesistenti — per ciò che concerne i modi e i termini in cui deve svolgersi quella dei corsi e dei cantieri; il loro finanziamento e l'obbligo da parte degli enti gestori di rendere il conto, nonché la procedura da seguire per la revisione.

Delle osservazioni mosse dal Collegio dei revisori, una si riferisce ai rapporti del Fondo con la Banca nazionale del lavoro, alla quale, come si è detto, è affidato il servizio di cassa. Ha, specificamente, rilevato il Collegio come manchi nella convenzione l'espressa indicazione della misura dell'interesse corrisposto, dal detto Istituto di credito, sulle disponibilità finanziarie del Fondo depositate in appositi conti correnti. È risultata, inoltre, la esistenza di una gestione di fondi non contabilizzati in bilancio, in ordine alla utilizzazione dei quali è in corso una inchiesta giudiziaria.

Sono stati anche motivo di rilievo la mancata o tardiva resa dei conti, da parte degli enti gestori, nonché la non tempestiva revisione dei conti stessi, da parte degli Uffici provinciali e da parte dell'Amministrazione centrale. Da un prospetto allegato alla relazione del Collegio dei revisori risulta che i rendiconti da revisionare per il definitivo scarico, a seconda dei vari stadi delle relative operazioni, sono, alla data del 30 giugno 1967, 138.206, dei quali 10.728 (per finanziamenti pari a lire 9 miliardi 196.217.441) debbono ancora essere presentati dagli enti gestori; 50.462 (per finanziamenti pari a lire 38.298.971.966) sono stati revisionati dagli Uffici provinciali del lavoro, ma non ancora trasmessi al Ministero; 27.399 (per finanziamenti pari a lire 24.972.786.560) debbono essere revisionati dagli Uffici provinciali del lavoro; 49.617 (per un importo di finanziamenti che non risulta indicato nel prospetto anzidetto) sono presso il Ministero in attesa della revisione definitiva.

### 3. — Fondo per le ispezioni ordinarie nel settore delle cooperative.

Trattasi di fondo, gestito al di fuori del bilancio, costituito per far fronte alle spese relative alle ispezioni ordinarie alle Società cooperative, che non aderiscono alle Associazioni nazionali di rappresentanza. In proposito, si rileva che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvimenti per la cooperazione, ha stabilito che le competenze, spettanti agli ispettori per le cennate verifiche, sono a carico degli enti ispezionati. Per far fronte al pagamento delle stesse il Ministro, con proprio decreto, ha determinato l'ammontare del contributo biennale a carico delle cooperative, stabilendo, altresì, che detto contributo debba essere versato alla Sezione speciale per il credito alla Cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro, su apposito conto corrente intestato al Ministero medesimo. Il fondo di cui trattasi è amministrato dal direttore generale della Cooperazione, in nome e per conto del Ministro. Egli, infatti, autorizza le operazioni che debbono essere effettuate; a lui sono trasmessi, per i riscontri del caso, il rendiconto degli incassi e delle spese. Soltanto nel 1967, l'Amministrazione ha costituito un collegio di revisori presieduto da un Consigliere della Corte dei conti.

I revisori, avanti di accingersi ad esplicitare l'attività loro demandata, si sono riservati di esaminare se l'intera gestione non debba essere deferita al bilancio dello Stato.

4. — *Organizzazione e personale.*

L'organizzazione del Ministero non ha subito modifiche nel corso del 1967. Si è, invece, avuta con la legge 9 ottobre 1967, n. 951, una diminuzione di 330 unità (da 2.430 a 2.100) nei ruoli della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Rilevante è tuttora il numero dei posti vacanti nei vari ruoli, pur tenendo conto delle posizioni soprannumerarie per le quali occorre, come è noto, tener liberi i posti nelle qualifiche iniziali. Infatti, nel ruolo dell'Amministrazione centrale, a fronte di una dotazione organica complessiva di 881 posti, al 31 dicembre 1967 risultavano coperti 613 posti. Nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, su di una dotazione organica di 4074 posti ne risultavano coperti, alla stessa data, 3206. Nel ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, risultavano occupati 4.247 posti dei 4.606 previsti, mentre nel ruolo dei collocatori su 9.000 posti, ne erano coperti soltanto 7.936.

I corsi indetti dall'Amministrazione nel 1967, non diversamente dagli anni precedenti, hanno riguardato la formazione e il perfezionamento del personale.

5. — *Acquisto di beni e servizi.*

L'attività contrattuale ha avuto ad oggetto locazioni di immobili per le sedi dei propri uffici; lavori di manutenzione, riparazione e di adattamento dei relativi locali ed impianti; acquisti di cancelleria e mobili per le esigenze degli uffici, acquisti di generi di assistenza e quanto altro occorre per il reclutamento di lavoratori e per il loro avviamento al lavoro all'estero. Il sistema, cui si è fatto in prevalenza ricorso per la stipulazione dei contratti, è stato quello della trattativa privata. Infatti, sul totale importo di lire 1.867.803.214, i contratti stipulati con tale sistema hanno raggiunto l'ammontare di 1.490.463.102. La differenza è ripartita tra i contratti a licitazione privata (368.880.112) e quelli eseguiti in economia col sistema del cottimo fiduciario (8.400.000). Va precisato, tuttavia, che nell'ambito dei contratti a trattativa privata, in assoluta prevalenza sono quelli riguardanti la locazione d'immobili, che hanno comportato un onere complessivo di lire 904.847.046. In proposito, si osserva che la Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, per la sua organizzazione ampiamente decentrata, è fra quelle che sopportano un notevole onere per il fitto di locali da adibire a sede dei propri uffici.

Ciò premesso, si precisa che, della cennata somma, lire 146.862.000 rappresentano il fitto di locali per la sede degli uffici centrali; lire 357.229.092 i fitti di locali utilizzati dagli Ispettorati del lavoro; lire 400.755.954 i fitti dei locali in uso agli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

6. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

In via preliminare e generale, si può dire che, a prescindere dalle peculiari caratteristiche di ciascuna gestione, l'andamento di quelle degli enti previdenziali, specialmente dei maggiori, denuncia una marcata tendenza all'aumento delle spese istituzionali e generali, senza un corrispettivo incremento delle entrate, il che determina o aggrava la situazione di squilibrio economico e patrimoniale in cui versa la più parte di essi.

L'aumento delle spese è da ascrivere a molteplici fattori e circostanze, tra cui sono, in primo luogo, da indicare l'estensione del trattamento previdenziale e assistenziale a nuove categorie di cittadini; il miglioramento di trattamenti vigenti senza l'apprestamento di mezzi finanziari per fronteggiare il conseguente aumento delle spese; l'aumento, nello specifico settore dell'assistenza malattia, delle rette ospedaliere, degli oneri per i sanitari nonché di quelli conseguenti al sempre più largo e costoso, sebbene sovente non del tutto giustificato, uso dei farmaci.

Altre cause, che incidono non favorevolmente sulla organizzazione e sulla efficienza degli enti, van ricercate spesso nella mancanza di una regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico del dipendente personale, il che non è senza negativi riflessi sulla loro gestione finanziaria, come è dimostrato dai provvedimenti, relativi, appunto, al trattamento economico, alla progressione di carriera e al reclutamento del personale, dovuti, con varie

determinazioni, dichiarare non conformi a legge dalla Corte. Trattandosi di situazione generale e non propria soltanto degli enti previdenziali, si rinvia, anche per i problemi che involge, alle generali considerazioni formulate in altra parte della presente relazione (1), bastando qui riaffermare la esigenza di idonee, non più procrastinabili iniziative volte a tradurre in concrete norme di legge le soluzioni che si riterranno più opportune e conformi alle direttive del programma economico nazionale (legge 27 luglio 1967, n. 685) circa « il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle prestazioni, il riordinamento dei vari regimi e dei vari istituti operanti nei diversi settori, il miglioramento della gestione economica delle somme disponibili ».

Altro rilievo di ordine generale concerne il ritardo con cui il Ministero del lavoro e previdenza sociale rende le proprie pronunce sui bilanci e sui conti consuntivi degli enti sottoposti alla sua vigilanza.

Così, mai risultano pervenute alla Corte le approvazioni ministeriali dei bilanci di previsione e dei consuntivi dei Servizi per i contributi agricoli unificati, quelle sulle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie « Adriatica », « Tirrena », mentre, per quanto concerne l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), il Ministero, riferendosi alla determinazione della Corte n. 727 del marzo 1967 — con cui si richiedevano le pronunce sui conti consuntivi dell'ente per gli anni 1963, 1964 e 1965 — ha fatto presente che, nell'esame dei rendiconti degli enti sottoposti alla propria vigilanza, segue, per necessità di cose, il metodo di prendere in considerazione un ente alla volta, sia pure relativamente alla gestione di più anni. Anche i consuntivi dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione risultano approvati soltanto fino a tutto l'esercizio 1963, ma qui è da tener presente che il Ministero ha dovuto far rielaborare quelli degli esercizi 1964 e 1965, secondo il sistema delle scritture finanziarie indicato dalla Corte e si è riservato di approvare i consuntivi a tutto il 1966, dopo che sarà stata portata a termine una istruttoria penale in corso.

Del pari, non ancora approvati sono, infine, i consuntivi degli esercizi 1964-65 e 1966 dell'Ente nazionale assistenza lavoratori del commercio (ENALC) nonché quelli dell'ANMI per gli esercizi dal 1961 in poi, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, per gli esercizi 1965 e 1966.

Passando a far cenno delle gestioni dei più importanti enti soggetti alla vigilanza del Ministero, è da notare per quanto attiene all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (2), come le dimensioni e la complessità della sua organizzazione han reso necessario, per coordinare tra loro i vari settori amministrativi e patrimoniali, la creazione di una gestione separata così detta « gestione patrimoniale » (3).

Di delicato momento è, altresì, la scelta degli investimenti patrimoniali, da operarsi con oculata prudenza che assicuri, coi minori rischi, una buona redditività.

Quanto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) (4), il progressivo deteriorarsi della situazione economico-patrimoniale sembra dovuto principalmente — oltre che alla concessione di maggiori prestazioni senza aumento dei contributi — alla difficoltà di assicurare quell'equilibrio, fra contribuzioni e prestazioni, che discende dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1967, n. 1243.

Per ciò che si riferisce all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (5), le cui gestioni (industria e agricoltura) denunciano notevoli disavanzi, è da riaffermare l'esigenza di un sollecito ripristino dell'equilibrio tra entrate e spese, alterato dagli ultimi provvedimenti legislativi di riforma del sistema assicurativo degli infortuni sul lavoro.

(1) Parte V, capitolo IV.

(2) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1961-1964 (atti parl. IV legisl., Senato, doc. 29-177).

(3) Con decreto 2 agosto 1967 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è stata istituita una commissione di studio per la revisione dell'ordinamento dell'INPS.

(4) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1962-65 (atti parl. cit., doc. 29-191).

(5) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1962-65 (atti parl. cit., doc. 29-273).



Quanto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) (1), valida sempre rimane l'esigenza che si realizzino, dall'un canto, più proficui investimenti delle disponibilità del « fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato », e che s'invigili, dall'altro, con prudenza sull'entità delle anticipazioni alle gestioni deficitarie.

Anche per questo ente — la cui gestione per l'« assistenza sanitaria » presenta un notevole deficit, che va annualmente aumentando, nonostante il considerevole incremento del gettito contributivo — s'impone un costante adeguamento di tale gettito ai nuovi o maggiori oneri cui deve far fronte.

La stessa necessità di adottare provvedimenti idonei a riportare in equilibrio la gestione del « fondo assicurazione malattia », in continuo crescente disavanzo, si fa palese anche per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (2), che deve ritenersi interessato a controllare, con estrema cautela, lo sviluppo e gli effetti del sistema dei trasferimenti di fondi dalle gestioni attive a quelle deficitarie, sistema che, mentre non risolve i problemi delle seconde, può, invece, rendere precaria la situazione delle prime.

Uguale rilievo va fatto anche per l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) (3), non disgiunto dall'altro del necessario contenimento della liquidità, nei limiti delle effettive esigenze, non senza porre la massima cura nello scegliere, per i depositi fruttiferi, istituti di notoria solidità.

Nell'esame delle gestioni finanziarie dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPADAI) (4), dal 1964 al 1966, risulta una decrescente redditività netta del patrimonio immobiliare — che rappresenta circa l'85 per cento dell'intero patrimonio — e un notevole aumento delle spese generali.

Quanto all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (5), è da notare che manca ancora di un regolamento per la disciplina del trattamento d'attività, di quiescenza e di previdenza del personale. Va, inoltre, segnalata l'opportunità di far ricorso a prestazioni di personale temporaneo esclusivamente in relazione ad esigenze di carattere eccezionale e transitorio.

L'esame della gestione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (6) ha messo in rilievo l'opportunità di una più esatta ed omogenea imputazione delle spese alle singole voci di bilancio e, nel contempo, la necessità di proporzionare gli accantonamenti alle effettive esigenze nonché di equilibrare l'andamento della gestione attualmente deficitaria.

Il vigente ordinamento dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) (7) è risultato non conforme, e pertanto da adeguarsi, ai moduli organizzativi propri di un ente pubblico.

Quanto all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) (8) sempre più palese si fa l'esigenza di una ristrutturazione del sistema di approntamento dei mezzi finanziari, in guisa da consentirne l'erogazione nello stesso esercizio al quale essi competono.

Per l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (9) permane la necessità di portare a termine, nel più breve tempo possibile, lo studio di una nuova regolamentazione tecnica dei servizi e di un aggiornamento delle scritture finanziarie.

(1) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1962-1966 (in corso di stampa).  
 (2) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1961-1965 (in corso di stampa).  
 (3) *Atti parlamentari*, IV legislatura, Camera dei deputati, Doc. XIII, n. 1 (vol. CLXXXIV). Relazione Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1961-1964.

(4) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1964-1966 (in corso di stampa).  
 (5) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1963-1965 (in corso di stampa).  
 (6) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1962-64 (atti parl. cit., doc. 29-183).  
 (7) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1961-1965 in corso di pubblicazione.

(8) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per l'esercizio 1966 (in corso di stampa).

(9) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1964-1966 (in corso di stampa).

Perdura, nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (1), la mancanza di un programma di investimenti, che tenga conto di più adeguati criteri di redditività.

Del pari, per l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) (2) sempre più avvertita è la necessità di una sollecita definizione dei vari regolamenti per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, per i servizi di contabilità e di amministrazione nonché per il funzionamento dei centri di rieducazione professionale.

Relativamente alle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e per le malattie, « Tirrena », « Adriatica » e « Meridionale » (3), va, innanzi tutto, segnalata l'eccessiva concentrazione di istituti ed enti previdenziali con competenza nazionale nel settore dei marittimi. Vi operano, oltre le cennate casse marittime, la Cassa nazionale per la previdenza marinara; l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare; l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia; l'Istituto di previdenza dei dirigenti di aziende industriali; l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Ciò che induce — con richiamo al programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, che al punto 22 dispone di « riesaminare le attribuzioni degli enti pubblici per sopprimere quelli inutili, per fondere, ove sia ritenuto necessario e utile, quelli similari, nonché per assicurare la piena efficacia ai poteri di direzione e di controllo del Governo e del Parlamento e al sindacato della Corte dei conti » — a prospettare l'opportunità, se non di unificare in un unico ente tutte le forme di assistenza e di previdenza nel settore marittimo, almeno di unificare le tre Casse anzidette.

Per l'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori (ENAPPS) (4) è da osservare come alla pur ridotta attività di assistenza non fa riscontro alcuna attività previdenziale.

Per ciò che concerne, infine, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), è solo da dire che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, ne è stato approvato il nuovo statuto.

Nel 1967 è stata, altresì, emanata la legge 4 febbraio 1967, n. 37, con la quale si è disposto il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i geometri nonché il miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali agli stessi spettanti.

### CAPITOLO XXIII.

#### MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

##### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Della struttura e delle caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero è cenno, con alcuni rilievi, nella precedente relazione.

Di tali rilievi, che permangono attuali, sono da ricordare: la difformità fra lo stanziamento iscritto al capitolo 5061 e la relativa autorizzazione di spesa, recata dalla legge 1° agosto 1959, n. 703; la non esatta denominazione di vari capitoli concernenti spese autorizzate con la legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (capitoli 1274, 1275, 1278); l'esigenza di una più specifica e coordinata indicazione dell'oggetto di altri capitoli (1251, 1252, 1253, 1311, ecc.) non sorretti da norme autorizzative espresse.

Una conferma di quest'ultima esigenza è offerta, dal concreto impiego dei citati capitoli (vedi paragrafi 3 e 5), anche perché — oltre ad appartenere essi a rubriche diverse da quella

(1) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1962-1965 (in corso di stampa).

(2) Relazione della Corte dei conti per gli esercizi 1964-1965 (in corso di stampa).

(3) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1962-1966 (in corso di stampa).

(4) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1962-1966 (in corso di stampa).

« Servizi generali », amministrata dalla Direzione generale personale e affari generali — alla loro amministrazione partecipano la Direzione generale importazioni ed esportazioni, cui si riferisce la rubrica 3 (accordi commerciali, valute, ecc.), e la Direzione generale degli Scambi cui si riferisce la rubrica 2 relativa allo sviluppo degli scambi. Ciò comporta una promiscuità di competenze, determinate, appunto, dalla formulazione dei capitoli, non conforme alla nozione che di « rubrica » dà l'articolo 1, *sub* 37, della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Quali gestioni particolari che si svolgono, secondo apposite disposizioni di legge, nell'ambito della competenza ministeriale, ma fuori dei normali canali di bilancio e del relativo controllo della Corte dei conti, vanno nuovamente ricordate la gestione, per conto dello Stato, della garanzia dei crediti all'esportazione — della quale è più ampio cenno in altra parte della relazione (1) — e il fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, per il quale è stato adottato il nuovo regolamento con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291.

Per quanto attiene ai risultati della gestione, può rilevarsi che, sebbene gli accertamenti di spesa, per 18,2 miliardi, superino di 4 miliardi circa le originarie previsioni di bilancio (miliardi 14,2 circa), a causa delle sensibili variazioni in aumento apportate nel corso dell'esercizio a vari capitoli (ad esempio: capitolo 1251, da miliardi 1,5 a 2,5; capitolo 1252, da 2 miliardi a oltre 2,7; capitolo 1278, da 3,6 a oltre 4, e inoltre capitoli 1122, 1123, 1142, 1232 — quest'ultimo iscritto per memoria a titolo di reiscrizione di residui perenti, e chiuso con accertamenti dell'importo di 593 milioni — 1272, 1274, 1275, 1278), maggiore è il numero dei capitoli — di portata finanziaria inferiore ai precedenti — il cui stanziamento iniziale si è rivelato esuberante rispetto alla spesa effettivamente accertata, sia nell'esercizio in esame che nei precedenti: tali i capitoli 1103, 1141, 1162 e 1253 (per di più aumentati in corso di esercizio), nonché i capitoli 1121, 1125, 1126, 1167, 1172 e 1173.

## 2. — *Organizzazione e personale.*

In tema di struttura organizzativa, va segnalata l'esigenza di considerare se sussistano ragioni per mantenere tuttora in vita la Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington, per la quale è iscritto in bilancio il capitolo 1173 con uno stanziamento di 200 milioni, peraltro utilizzato solo in parte, sia nell'esercizio in esame (160 milioni) che nei precedenti.

Tale organo fu istituito nel lontano 1946 (decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno, n. 489) essenzialmente per effettuare — attraverso l'apposita Sezione — acquisti negli Stati Uniti per conto dello Stato, e, poi, anche di enti pubblici e privati incaricati all'uopo dall'Amministrazione (articolo 3, legge 22 novembre 1954, n. 1127).

Venuti di fatto a cessare detti compiti, il Ministero del tesoro, di recente, nell'autorizzare l'aumento delle misure mensili delle retribuzioni per il personale della Delegazione (49 unità), ha riaffermato l'urgente necessità della soppressione — del resto già preannunciata dall'articolo 4 della cennata legge del 1954 — di quest'organo che svolge, ormai, attività di competenza di altra Amministrazione statale, cioè di quella degli affari esteri.

In materia di personale (2) va registrata una flessione, rispetto allo scorso anno, nel numero complessivo dei dipendenti comunque in servizio, che è passato da 651 a 638 unità, flessione la cui entità si accentua, se si ha riguardo ai soli posti di organico occupati (da 446 a 413) sui 565 previsti. Ad un esame più analitico, la distribuzione di tali differenze non appare uniforme, risultando esse in particolare, sensibili nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive, come è stato rilevato anche in sede parlamentare (parere della VII Commissione del Senato sullo stato di previsione della spesa del Ministero per il 1968).

Nel complesso, però, come risulta dai dati suddetti, il numero dei dipendenti in servizio è restato, nel 1967, superiore a quello dei posti di organico, ma tale esuberanza si è trasformata in deficienza in epoca successiva all'esercizio in esame, per effetto della legge 2 aprile 1968,

(1) Parte I, capitolo II.

(2) Perdura, in tale materia, la mancanza di regolamento, già segnalata nelle precedenti relazioni.

n. 343, che ha portato l'organico ad un totale di 754 posti, rispetto ai 565, che pure nel detto parere erano stati ritenuti sufficienti (vedi parere citato, pagina 146).

Di fronte a tali aumenti di organico stanno, peraltro, le difficoltà di reclutamento, concretamente desumibili dai risultati di un concorso per esami a 10 posti di consigliere di terza classe, portato a compimento nel 1967. A questo erano stati ammessi 307 candidati, dei quali soltanto 37 hanno partecipato alla prima prova scritta, scendendo, nel corso delle altre tre, a 29. Di questi ultimi soltanto quattro hanno ottenuto l'ammissione agli orali, superandoli.

Fra le caratteristiche particolari di tali risultati v'ha quella che le maggiori insufficienze si sono verificate nella prova in materia economica, cioè proprio nella materia la cui conoscenza presenta particolare rilievo ai fini dell'espletamento dei compiti del personale. I più generali problemi, cui tale notazione è connessa, sono esaminati in altra parte della relazione (1).

Sempre nel quadro dell'esigenza di disporre di personale qualificato è da notare che neppure nell'anno in esame, come nel precedente, sono stati tenuti corsi di formazione o perfezionamento del personale in servizio, portandosi così ad economia l'intero stanziamento del capitolo 1167, a ciò destinato.

In tema di trattamento economico, va sottolineato che la spesa accertata per retribuzioni del lavoro straordinario, di cui al capitolo 1122, ha subito negli ultimi anni un progressivo aumento in corso di esercizio — pur restando la previsione iniziale nei limiti di 92 milioni — col passare da milioni 102,6 nel 1965 a 123,1 nel 1966 ed a 133 nel 1967. Anche per quest'ultimo esercizio, infatti, è stata autorizzata dal Ministero del tesoro la maggiorazione sui limiti normali della spesa, fino al massimo del 50 per cento.

Ancora più sensibile l'aumento della spesa accertata sul capitolo 1123 per compensi speciali, passata da 49 milioni nel 1965 a 55 nel 1966 ed a 85 nel 1967 (rispetto alla previsione iniziale, per quest'ultimo esercizio, di 55 milioni).

Le erogazioni per interventi assistenziali, effettuate generalmente a mezzo di ordini di accreditamento, sono state destinate, oltre che alle consuete causali (situazioni particolari di bisogno di singoli dipendenti, nella quasi totalità appartenenti a carriere diverse da quella direttiva), anche all'attuazione di colonie climatiche estive per i figli dei dipendenti.

### 3. — *Acquisto di beni e servizi.*

L'attività contrattuale del Ministero è in larga parte indirizzata, non tanto all'acquisto di mezzi strumentali per l'azione amministrativa, quanto al diretto svolgimento di compiti istituzionali; quasi tutti i 12 contratti stipulati nell'anno, invero, per un importo complessivo di circa 32 milioni (sui capitoli 1252, 1253, 1311), hanno avuto ad oggetto la realizzazione, da parte di operatori privati o pubblici, di iniziative pubblicitarie, convegni, stampa di pubblicazioni, e simili. Per tali contratti è stata ovviamente seguita la procedura della trattativa privata (2).

Altro particolare impiego del citato capitolo 1252 è quello dell'abbonamento a riviste e pubblicazioni italiane e straniere nell'interesse del servizio, cui si riferisce la rubrica 2, mancando in quest'ultima un capitolo appositamente a ciò destinato, come è invece il capitolo 1165 della rubrica 1. Da rilevare, ancora, che a detti abbonamenti, sia per l'uno che per l'altro capitolo, si provvede « in economia », il che risponde certo ad esigenze di correntezza, ma non

(1) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2°.

(2) Per la stampa di pubblicazioni (cataloghi di mostre, monografie ad argomento tecnologico, studi, ecc.) sono stati anche erogati, ad altri enti, contributi sull'apposito capitolo 1274. Destinatari ne sono stati l'Istituto veneto per il lavoro (lire 2 milioni), l'Ente manifestazioni frutticole di Ferrara (lire 4 milioni), la Rassegna internazionale dell'elettronica (lire 5 milioni), l'ANIMA (lire 3 milioni), l'ACIMIT (lire 6 milioni), l'Ente mostra campionaria calzature, pelletterie e cuoio di Firenze (lire 2 milioni), nonché Associazioni di categoria, Aziende di soggiorno e *pro-loco*, Camere di commercio, Centri di moda, ecc. Si rinvia, poi, al successivo paragrafo 5° per quanto concerne le iniziative realizzate attraverso l'ICE.

è previsto da apposita norma autorizzativa, in quanto continua a mancare il regolamento per i servizi in economia.

Per quanto attiene all'uso d'immobili, va rilevato che l'Amministrazione non dispone di stabili del patrimonio statale, ed ha la propria sede in un fabbricato locatole dall'ente EUR, per il canone annuo di lire 123.500.000, con patto di devoluzione in proprietà allo Stato dal 1° giugno 1972.

Per il servizio automobilistico, il Ministero ha disposto, nel 1967, di 20 autovetture e 5 motoveicoli, con una spesa di esercizio di circa 6,2 milioni, e spese di manutenzione per 2,5 milioni. Per danni causati a terzi dalla circolazione di tali mezzi, che non sono assicurati (1), sono state pagate, durante l'anno, lire 123.735.

L'Amministrazione è pure dotata di apparecchiature elettroniche (in locazione) e meccanografiche, utilizzate prevalentemente per lavori statistici e per la contabilità delle retribuzioni al personale.

#### 4. — *Attività ed interventi finanziari.*

Una notazione preliminare, in tema di attività del Ministero, è quella relativa alla esistenza, allo stato attuale della legislazione, di competenze di altre Amministrazioni nella materia del commercio con l'estero. Competenze particolari sono quelle del Ministero del tesoro, nel cui stato di previsione della spesa sono iscritti i capitoli 5132 e 5135, relativi, il primo, alla concessione, tramite il Mediocredito centrale, agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione di operazioni di credito finanziario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635; il secondo, alla corresponsione allo stesso Mediocredito centrale di un contributo dell'1,50 per cento dell'ammontare dei finanziamenti dei crediti a medio termine per esportazioni relative a forniture speciali.

Un più generale problema di coordinamento si pone, peraltro, nei confronti del Ministero degli affari esteri. Si ricorda in proposito, che il recente decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ha precisato le attribuzioni della Direzione generale degli affari economici di detto Ministero (« attende ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia economica »), mentre la competenza della corrispondente Direzione generale del Ministero del commercio estero è stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, lettera *b*), secondo cui tale Direzione « procede alla trattazione delle convenzioni e degli accordi internazionali che abbiano per oggetto scambio di merci ed i relativi servizi e pagamenti che ne conseguono ».

La formulazione delle due disposizioni, emanate in tempi diversi, rende talora non agevole la delimitazione dei compiti di rispettiva spettanza dei due Ministeri. È ovvio, d'altronde, che essendo tali compiti, per loro natura, destinati a collegarsi, coordinarsi ed integrarsi, tornerrebbe opportuna la produzione di una normativa unitaria idonea a individuare, da un lato, la materia di competenza propria di ciascun Dicastero (di politica estera generale quella del Ministero degli esteri, di politica essenzialmente economica, nel quadro della prima, quella del secondo Ministero); e soprattutto, dall'altro, ad apprestare le forme organizzative e le modalità procedimentali necessarie ad assicurare un'azione costantemente coordinata.

Altro Ministero, rispetto al quale si prospettano esigenze analoghe a quelle accennate, è il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in tema di contributi, sovvenzioni e simili, particolarmente per manifestazioni fieristiche, convegni, iniziative pubblicitarie, cui è interessato anche il Dicastero del commercio con l'estero (2).

(1) Sull'argomento, in generale, si vedano le considerazioni di cui alla parte IV, capitolo II, paragrafo 3°.

(2) I contributi erogati da tale Dicastero fanno generalmente carico ai vari capitoli della categoria « trasferimenti » della rubrica 2, in base alle autorizzazioni di spesa contenute nella legge 29 ottobre 1954, n. 1083. Destinatari ne sono Associazioni di categoria, Camere di commercio ed enti vari.

La massima parte degli anzidetti stanziamenti, peraltro, è impiegata attraverso l'ICE, di cui si occupa il paragrafo seguente.

Del resto, nell'ambito stesso dell'attività di questo ultimo, sono da evitare, interventi non rientranti in un quadro preordinato. Durante l'anno 1967, ad esempio, si è rilevata una eccessiva molteplicità di iniziative, e conseguente frammentarietà e dispersione di mezzi finanziari, nel settore della moda, nel quale operano pure l'omonimo Ente pubblico, nonché vari altri organismi. Va segnalata, in proposito, l'opportuna iniziativa del Ministero dell'industria, di dar vita ad un Comitato consultivo con il compito di coordinare il programma delle manifestazioni del settore in Italia.

In vista del conseguimento, appunto, delle cennate finalità, la Corte ha richiesto all'Amministrazione di allegare ai titoli di pagamento per saldi di contributi - erogati con anticipazioni su preventivi e, poi, a saldo sui rendiconti presentati - dichiarazioni dell'Ente beneficiario relative ad altre sovvenzioni eventualmente ricevute, da portare in detrazione dagli oneri incontrati.

Delle realizzazioni curate attraverso accordi contrattuali diretti, si è già fatto cenno nel paragrafo precedente.

Occorre, infine, tornare sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, di cui si è già parlato nella relazione dello scorso anno. Per tali interventi, attuati col concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui concessi ad imprese esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (capitolo 5061) sono stati stanziati dal 1959-60 al 1967, fondi per complessive lire 3.766.800.000. Finora non si sono mai avuti pagamenti in conto competenza, mentre quelli in conto residui ammontano, alla fine del 1967, ad un totale di poco superiore a 591 milioni, sicché l'importo dei residui è di lire 3.053.178.140, di cui oltre un quinto è costituito da residui di stanziamento.

Si richiama, in proposito, le osservazioni, già esposte nella citata relazione, sia sulle cause che sembrano impedire un più spedito impiego di fondi, fra cui il fatto che la concessione del contributo è subordinata alla definizione delle pratiche di finanziamento da parte degli Istituti di credito (cui compete oltre alla deliberazione di accordare il finanziamento stesso, raccogliere e trasmettere al Ministero la documentazione delle domande, accompagnata da una propria nota illustrativa) sia sull'opportunità di semplificare ulteriormente la procedura di concerto fra i vari Ministeri.

Per quanto attiene alla distribuzione territoriale delle imprese beneficiarie, i dati dell'anno in esame - nel quale, su 88 concessioni di contributi, soltanto 8, cioè circa il 9 per cento, sono state accordate ad imprese ortofrutticole meridionali - inducono a rinnovare il rilievo che non ancora può dirsi realizzata appieno la finalità, perseguita dal legislatore, di dare preferenza alle regioni più bisognose, ed in particolare a quelle del Mezzogiorno; finalità che risulta, sia dai lavori preparatori della stessa legge n. 703 del 1959, nell'ordine del giorno approvato in tale sede (24 luglio 1959) dalla XII Commissione della Camera dei deputati, sia dalla successiva legge 7 maggio 1965, n. 493, che ha elevato dal 3 a 5 per cento la misura del concorso in favore dei produttori dell'Italia meridionale.

##### 5. — Istituto nazionale del commercio con l'estero.

Come già fatto cenno, anche nelle precedenti relazioni, l'attività di competenza del Ministero viene esplicitata in misura preponderante attraverso l'ICE, al quale il Ministero stesso può attribuire compiti e conferire incarichi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, e dalla legge 12 febbraio 1965, n. 51.

I mezzi finanziari di cui si avvale l'Istituto - assoggettato al controllo della Corte dei conti (1) ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 - sono costituiti dal contributo ordinario nelle spese di funzionamento, dell'ammontare annuo di lire 1.500.000.000 (capitolo 1276), da quello straordinario di 1 miliardo annuo (capitolo 1279), del quale nel 1967 è stata corrisposta l'ultima delle cinque quote previste dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1319, e da contributi per finalità specifiche, di cui viene concessa anticipazione nella misura di 4/5, restando l'erogazione del saldo subordinata a rendiconto delle spese effettuate.

(1) La Corte ha riferito al Parlamento per gli esercizi dal 1962-63 al secondo semestre del 1965 (atti parl. cit. doc. 29-215).

Fra questi ultimi contributi, figura quello relativo alle spese di funzionamento degli Uffici dell'Istituto all'estero, l'ammontare del quale assorbe l'intera dotazione del capitolo 1251, di lire 1.550.000.000. Altri ancora fanno carico a vari capitoli della rubrica 2, nonché al capitolo 1311 (rubrica 3). Oggetto delle iniziative finanziate sono state indagini di mercato, stampa e diffusione di pubblicazioni e documentari, propaganda dei prodotti italiani all'estero, organizzazione di mostre all'estero e partecipazione a mostre estere, ecc. La misura di detti contributi specifici si aggira sul 90 per cento della spesa occorrente, restando a carico dell'Istituto la restante parte, per le spese generali.

L'ammontare complessivo dei mezzi forniti nel 1967 all'ICE, nelle varie forme indicate, è stato di circa dieci miliardi, pari ad oltre i due terzi della spesa complessiva iscritta nello stato di previsione del Ministero.

#### CAPITOLO XXIV.

#### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

##### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Il dato più significativo del consuntivo del Ministero della marina mercantile è rappresentato dall'importo della spesa per le sovvenzioni alle società armatrici di servizi marittimi (lire 68.159.000.000), che assorbono il 78,53 per cento della spesa corrente e il 66,90 per cento della spesa totale. Su questo onere, ed in particolare sul suo progressivo aumento, sono svolte considerazioni nel successivo paragrafo 6, al quale si rinvia, essendo qui sufficiente porne in rilievo l'entità.

Detto ciò, qualche considerazione sembra opportuna sulla ripartizione funzionale dei capitoli dello stato di previsione. Può, intanto, notarsi che quelli già compresi, pel 1965 e pel 1966, nella sezione IX (ora X) - azione e interventi nel campo economico - (ad eccezione di quelli relativi alla rubrica della pesca) risultano ora inclusi nella sezione IX di nuova istituzione, denominata « trasporti e comunicazioni ». Tale nuova sezione meglio della precedente serve a caratterizzare le spese delle Amministrazioni statali, che operano nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, per cui si conviene sull'utilità della modifica apportata.

Quanto alla ripartizione in rubriche delle spese di parte « corrente » e « in conto capitale », va rilevato che gli stanziamenti della rubrica II denominata « marina mercantile », sono promiscuamente gestiti dalla Direzione generale del naviglio, dalla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e da quella della navigazione e del traffico marittimo. In particolare, sono assegnati in gestione alla prima i capitoli 5010, 5016 e 5018, tutti concernenti il naviglio; alla seconda, i capitoli 1099, 1100, 1101, 1111 e 1112, relativi al lavoro dei marittimi e dei portuali; alla terza, infine, i capitoli 1113, 1114 e 1115, riguardanti il traffico marittimo. I capitoli 1103 e 1104, rispettivamente attinenti a spese per prestazioni del Registro italiano navale a favore del Ministero e a spese per sistemazioni difensive, sono cumulativamente in gestione della Direzione generale del naviglio e della Direzione generale della navigazione e del traffico.

Non sembra che tutto ciò sia conforme alla legge 1° marzo 1964, n. 62, secondo la quale la ripartizione delle spese in rubriche deve essere effettuata « secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi » (articolo 1, legge n. 62 citata, che sostituisce l'articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). Secondo detta norma, il raggruppamento in rubriche deve essere fatto avendo riguardo all'Ufficio amministrativo che gestisce i capitoli di spesa, ovvero con riferimento al Servizio, all'espletamento del quale i capitoli stessi sono destinati. In ambedue i casi, come è evidente, deve trattarsi di un Ufficio o di un Servizio unitario. Tutto ciò non si riscontra nel caso in esame: invero la rubrica II (la cui denominazione, peraltro, è assolutamente generica) comprende spese che sono destinate, secondo quanto è stato detto, a tre distinti servizi ad ognuno dei quali provvede una diversa Direzione generale.

In materia di rendiconti la situazione è variata rispetto a quella posta in luce nella precedente relazione, nel senso che le somme ancora da giustificare si riferiscono ad accreditamenti degli esercizi 1965 e 1966.

## 2. — *Spese in economia delle Capitanerie di porto.*

Per quanto concerne i servizi ai quali le Capitanerie di porto possono provvedere direttamente, a norma dell'articolo 1 del regolamento, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, si rileva che il competente Ispettorato generale, invece di dettare all'inizio dell'anno i criteri generali e le modalità che esse debbono osservare nell'effettuarli, così come stabilito dall'articolo 2 del citato regolamento, ha continuato nel sistema di autorizzare, di volta in volta, i Comandanti di porto all'esecuzione di lavori di manutenzione, all'acquisto di materiale e di quant'altro rientra nella loro competenza così da annullarne — come già è stato fatto presente nella precedente relazione al Parlamento — la pur limitata autonomia.

## 3. — *Gestioni fuori bilancio.*

Nelle precedenti relazioni la Corte ha indicato, quali gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito dell'Amministrazione in parola, quelle proprie delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali, di cui ai regi decreti 26 settembre 1904, n. 713 e 9 gennaio 1941, n. 541; degli Uffici per il collocamento della gente di mare, previsti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e degli Uffici per il movimento degli Ufficiali, istituiti con la legge 16 dicembre 1928, n. 3042.

Alle suddette gestioni, si devono ora aggiungere il « Fondo di assistenza sociale dei lavoratori portuali », istituito con la legge 22 marzo 1967, n. 161, nel quale sono confluiti il « Fondo contributi previdenziali e assistenziali delle compagnie e dei gruppi portuali »; il « Fondo gratifica speciale dei lavoratori portuali »; il « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »; il « Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali »; il « Fondo assistenza malattia ai pensionati », nonché il « Fondo cassa mutua malattia lavoratori portuali ».

Ai sensi della citata legge n. 161 del 1967, la gestione del nuovo « Fondo » è affidata ad un Comitato, presieduto dal Ministro per la marina mercantile e composto da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti degli armatori e dei lavoratori portuali.

Il controllo della Corte dei conti sulla gestione del Fondo non è previsto dalla citata legge, per cui sembra opportuno che si esamini, nelle competenti sedi, se essa meriti di essere, in proposito integrata con una norma che, in ossequio a un principio generale del nostro ordinamento, tale gestione attragga nell'orbita del controllo stesso.

## 4. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione.* — Nel 1967 la struttura organizzativa del Ministero non ha subito modificazioni nelle sue linee essenziali; sono state istituite una Capitaneria di porto a Gallipoli (Brindisi), ove esisteva un Ufficio circondariale marittimo, una Sezione staccata (con sede in Sarroch) presso quella di Cagliari, mentre risultano in corso iniziative per l'istituzione di una Capitaneria a Porto Torres.

In altre parti del presente capitolo vengono esaminati taluni aspetti organizzativi, con riferimento alla funzionalità e adeguatezza dei diversi servizi.

b) *Personale.* — Nel 1967 gli organici del personale dell'Amministrazione della marina mercantile sono rimasti immutati. La consistenza del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1967 è di 999 unità con una diminuzione di sei unità rispetto alle 1005 del 31 dicembre 1966. Permangono le posizioni soprannumerarie anche se si sono ridotte da 167 a 150.



c) *Corsi di preparazione e aggiornamento.* — Per la preparazione e l'aggiornamento del personale, l'Amministrazione della marina mercantile ha assunto nel 1967 l'iniziativa di istituire corsi in relazione a specifiche esigenze dei propri servizi. Così si è tenuto un corso « base » per operatori meccanografici « IBM », al quale hanno partecipato tredici dipendenti e che ha comportato una spesa di lire 250.000. Si sono anche avuti due corsi di lingua francese e inglese di durata semestrale, ai quali hanno preso parte 38 impiegati, per una spesa complessiva di lire 869.200.

d) *Trattamento economico.* — Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile risultano iscritti nella categoria II (personale in attività di servizio) della Rubrica I (servizi generali) due capitoli (1041 e 1047) per il pagamento dei compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19. Il primo capitolo (1041) è genericamente destinato al pagamento dei compensi previsti dal decreto sopra indicato; il secondo (1047), invece, ha la seguente denominazione: « Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, al personale del Ministero ed a quello di altre amministrazioni statali per eccezionali prestazioni connesse con l'esercizio della vigilanza ministeriale sulle attività delle società di navigazione e sui cantieri di costruzioni navali ».

Circa l'impiego del capitolo 1041 — dotato di uno stanziamento di lire 12.000.000 — nel rinviare alle generali osservazioni contenute in altra parte della presente relazione (1), basta notare che esso è stato quasi integralmente erogato, durante il 1967, per il pagamento di 354 compensi al personale.

Qualche osservazione critica merita, invece, il secondo stanziamento.

Ad esso si dovrebbe ricorrere per compensare quel personale, al quale sono richieste prestazioni connesse con l'esercizio della vigilanza. Dall'insieme delle erogazioni disposte nel corso dell'anno risulta che il compenso è stato corrisposto a tutto il personale, per cui tale specifico stanziamento si aggiunge in realtà, a quello generale (1041), non potendosi verosimilmente ritenere che a tutto il personale siano richieste « eccezionali » prestazioni connesse con l'esercizio della vigilanza.

Né, in tema di compensi « speciali » al personale, si può mancare di far presente che nella categoria IV della stessa rubrica n. 1 (servizi generali) esiste altro capitolo (1083), il quale, secondo la sua collocazione economica, appare destinato al pagamento di corrispettivi per beni e servizi connessi con la vigilanza ministeriale sull'attività delle società di navigazione esercenti servizi marittimi di interesse locale, ma che di fatto, nei precedenti esercizi, è stato utilizzato per la corresponsione di premi a coloro che esplicano l'attività di vigilanza (2).

Permane la disparità di trattamento, della quale si è fatto cenno nella precedente relazione al Parlamento, tra gli ufficiali della marina militare e quelli delle Capitanerie di porto circa la corresponsione della indennità di alloggio.

Questi ultimi, infatti, ove non possano fruire dell'alloggio di servizio nei casi in cui vi abbiano diritto, percepiscono l'indennità prevista dall'articolo 3 del regio decreto 7 febbraio 1921, n. 285, in misura superiore rispetto a quella corrisposta agli ufficiali della marina militare, i quali si trovino nelle stesse condizioni.

e) *Incarichi e studi.* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile sono iscritti diversi stanziamenti per studi, indagini e rilevazioni. Innanzi tutto, due nella spesa corrente, l'uno (capitolo 1065) per il pagamento dei compensi per gli incarichi previsti dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'altro (capitolo 1066) per la corresponsione di compensi ad estranei all'Amministrazione « per inchieste, ricerche e studi ritenuti utili all'incremento di traffici e delle industrie attinenti alla navigazione marittima e agli interessi del personale marittimo » in base al decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177.

(1) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2°, lettera c).

(2) Nel 1967, sul capitolo 1083, istituito, come già è stato precisato, *per memoria*, non sono stati effettuati stanziamenti.

Nel 1967 su ambedue i capitoli non sono stati assunti impegni, per cui l'importo dei rispettivi stanziamenti è andato in « economia ».

Va, poi, rilevato al proposito degli incarichi previsti dall'articolo 380 sopra citato, che il Ministero usa far pervenire alla Corte dei conti i relativi decreti dopo l'espletamento dell'incarico. Né sempre sufficientemente documentata risulta la notorietà della competenza dell'esperto.

Gli altri capitoli, concernenti la materia degli studi, sono inseriti nella parte della spesa in conto capitale. Il primo (5010), con una dotazione di competenza per cinquanta milioni e residui di stanziamento per cento milioni, concerne studi, ricerche e accertamenti nel campo delle costruzioni navali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 novembre 1965, n. 1372. Il secondo (5035), con una dotazione di competenza per lire 9.000.000 e di residui per lire 50.379.184, riguarda spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca e per l'acquisto, al medesimo fine, di nuovi macchinari, reti e attrezzature, giusta quanto disposto dall'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 281. Detto capitolo è stato utilizzato per l'effettuazione di due campagne esplorative. L'una, avente la durata di due anni e da svolgere nel tratto di mare compreso fra Numana e le isole Tremiti, è stata affidata al Direttore del Centro di addestramento professionale di S. Benedetto del Tronto per un compenso di lire 11.500.000; l'altra per la ricerca di fonti di pesca, ai limiti della platea continentale e nelle acque internazionali del Canale di Sicilia, della durata di un anno, è stata affidata al Direttore della Sezione tecnologica del Centro sperimentale dell'industria della Pesca di Palermo, per un compenso di lire 8.000.000.

Il terzo (5040), destinato a sovvenzioni, borse di studio, indennità, premi a enti o persone che partecipano a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali, con una dotazione di competenza pari a lire 11.000.000 e di residui per lire 16.384.331, risulta, in chiusura di esercizio, essere stato interamente impegnato.

#### 5. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — L'attività contrattuale del Ministero della marina mercantile è stata attuata nel corso del 1967 sempre con il sistema della trattativa privata. Per quanto riguarda le forniture ciò è stato giustificato sia da ragioni di urgenza che dalla necessità di acquisire manufatti coperti da apposito brevetto, ovvero prodotti garantiti da privativa industriale.

I contratti aventi ad oggetto forniture sono stati dodici, ed hanno comportato una spesa di lire 577.576.350; quelli per locazioni di immobili urbani adibiti a sede degli Uffici periferici sono stati 63 per complessive lire 29.402.270. Per la sede degli Uffici dell'Amministrazione centrale nel 1967 il Ministero ha stipulato un contratto annuale di locazione con l'Ente autonomo EUR per un complesso immobiliare in Roma di nuova costruzione verso pagamento di un canone annuo di lire 263.000.000.

b) *Servizi automobilistici ed altri mezzi di trasporto.* — Il contingente degli autoveicoli per i servizi dell'Amministrazione centrale è costituito di 20 autovetture, 3 derivati e 3 motomezzi; quello degli autoveicoli per i servizi dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto e degli Uffici periferici del Ministero è rappresentato da 86 autovetture, 98 derivati, 2 autobus e 163 motomezzi.

Nel 1967 sono stati acquistati, sempre nei limiti del contingente anzi detto, 7 automezzi, con una spesa di lire 8.950.000, per l'Amministrazione centrale e 4 autovetture e un autobus per gli uffici periferici con una spesa di lire 9.659.000.

Per i servizi propri alle Capitanerie di porto sono in dotazione 87 natanti così suddivisi: 25 motovedette costiere; 5 motovedette veloci tipo CANAV; 6 imbarcazioni di salvataggio; 51 battelli pneumatici. Non può mancarsi di osservare che per i natanti non è prevista la determinazione di un contingente. Risulta, tuttavia, che l'Amministrazione sta assumendo idonee iniziative per colmare tale lacuna.

#### 6. — *Navigazione sovvenzionata.*

Per le sovvenzioni alle società di navigazione che gestiscono servizi marittimi di carattere nazionale e locale è iscritto nello stato di previsione del Ministero un apposito capitolo (1174) il cui stanziamento, di lire 68.159.000.000, è aumentato di 18.400.000.000 rispetto alla spesa

accertata nel rendiconto del 1966. Sulle cause della progressiva lievitazione di tale spesa si farà cenno fra breve, intendendosi qui solo precisare che, di detta somma, lire 63.326.000.000 costituiscono la quota destinata alle società del gruppo IRI (Adriatica, Italia, Lloyd Triestino e Tirrenia), mentre le restanti lire 4.833.000.000 riguardano le sovvenzioni alle società esercenti servizi di carattere locale.

a) *Servizi marittimi di preminente interesse nazionale - Revisione delle convenzioni* - Gli oneri sempre crescenti, che lo Stato va assumendo nei riguardi delle società assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale, sono dovuti al sistema di revisione delle convenzioni previsto dalla legge 2 giugno 1962, n. 600.

L'articolo 7 della detta legge prevede la possibilità di assoggettare a revisione le convenzioni nei seguenti casi:

su richiesta del Ministero della marina mercantile, previo concerto con quello del tesoro e per le partecipazioni statali, per esigenze di traffico o di pubblico interesse;

su richiesta di ambedue le parti, a seguito di modifica ministeriale dell'elenco delle linee di navigazione, in relazione alla immissione in servizio di nuove navi, ovvero in dipendenza della esecuzione sulle navi di grandi lavori di trasformazione, o di ammodernamento.

Secondo il successivo articolo 8, l'importo delle sovvenzioni attribuite alle società concessionarie dei servizi marittimi è soggetto:

ad una revisione straordinaria per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963;

ad una prima revisione ordinaria per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1964;

a successive revisioni biennali.

Queste revisioni sono effettuate d'ufficio dall'Amministrazione in relazione alle variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie, nonché per riclassifica delle navi.

In argomento, devesi precisare che le convenzioni con le Società di navigazione di preminente interesse nazionale, previste dall'articolo 2 della citata legge n. 600, sono state stipulate il 30 gennaio 1965 tenendosi conto della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della legge su detta (19 luglio 1962). Senonché tra il 1962 e il 1965 erano già venute in essere le condizioni di fatto per far luogo alle revisioni di cui si è fatto dianzi cenno.

Nel 1967, si è proceduto, pertanto, ad una revisione ordinaria delle convenzioni ai sensi dell'articolo 7, con variazione in aumento dell'importo delle sovvenzioni, nonché alla revisione « straordinaria », ai sensi dell'articolo 8, per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

In conseguenza delle dette revisioni l'importo iniziale complessivo delle sovvenzioni ha subito, dopo due anni, un aumento di circa il 50 per cento.

Nel seguente prospetto sono indicati, singolarmente per ciascuna Società di navigazione, l'importo originario delle sovvenzioni nonché quello stabilito a seguito delle revisioni disposte ai sensi dei citati articoli 7 e 8.

È appena il caso di precisare che l'importo attuale delle sovvenzioni è quello dell'ultima colonna del prospetto.

SOCIETA CONCESSIONARIE	Importo originario delle sovvenzioni	Importo delle sovvenzioni a seguito della revisione ex articolo 7, della legge n. 600 del 1962	Importo delle sovvenzioni a seguito della revisione ex articolo 8 della legge n. 600 del 1962
Italia . . . . .	6.471.000.000	6.746.000.000	10.224.372.027
Lloyd Triestino . . . . .	5.197.000.000	6.114.000.000	8.180.350.114
Adriatica . . . . .	5.228.000.000	5.573.000.000	7.073.073.256
Tirrenia . . . . .	6.704.000.000	8.129.000.000	9.919.763.886
	23.600.000.000	26.562.000.000	35.397.559.283

Naturalmente la revisione di cui al citato articolo 7 della legge n. 600 del 1962, ha reso necessario liquidare alle Società armatoriali somme a titolo di conguaglio degli acconti delle sovvenzioni corrisposti per il periodo 1962-1966, oltre al saldo calcolato in base ai nuovi importi delle sovvenzioni relative all'esercizio 1962-63. Precisamente, sono state pagate alla Società Italia lire 768.751.368; alla Società Lloyd Triestino lire 3.086.137.490; alla Società Adriatica lire 1.222.383.877; alla Società Tirrenia lire 5.649.455.264. In totale lire 10.726.727.249 (1).

A seguito della revisione straordinaria, sono state pagate per il periodo dal 1° luglio 1962 a tutto il 31 dicembre 1967: alla Società Italia lire 16.457.169.506; alla Società Lloyd Triestino lire 8.939.555.025; alla Società Adriatica lire 7.201.137.985; alla Società Tirrenia lire 8 miliardi 281.863.041. In complesso, lire 40.879.725.557.

Pur con le cennate revisioni, i rapporti tra lo Stato e le Società di navigazione per il periodo successivo al 1° luglio 1962 sono ben lungi dall'essere completamente definiti (2). Intanto le Società non sono state intieramente soddisfatte delle loro spettanze in base alle disposte revisioni; poi si deve ancora provvedere alle revisioni biennali di cui all'articolo 8 più volte citato: al proposito è da dire che, da esse, risulterà inevitabilmente un aumento degli importi delle sovvenzioni, posto che le variazioni intervenute nel costo del personale, del combustibile, delle manutenzioni superano di gran lunga gli introiti derivanti dall'esercizio delle navi, introiti che, per giunta, sono in diminuzione.

D'altra parte, è facile prevedere che le convenzioni dovranno essere revisionate, con effetto *ex tunc*, ancora in base all'articolo 7, in quanto nella revisione effettuata nel 1967 non è stato tenuto conto di talune unità, come la « Raffaello » e la « Michelangelo », già entrate in esercizio.

Si deve, poi, aggiungere per una compiuta valutazione dell'onere statale, che gli acconti sull'importo delle sovvenzioni relative al 1967, liquidati alle società di navigazione nella misura percentuale di 19/20 dell'ammontare delle sovvenzioni a' termini delle sopra ricordate convenzioni, sono stati calcolati, naturalmente, in base al nuovo ammontare delle sovvenzioni. L'Amministrazione ha pagato a tale titolo la complessiva somma di lire 25.233.899.988.

Sommando, quindi, quest'ultima cifra al totale delle liquidazioni per le revisioni, è dato constatare che nel decorso esercizio è stata trasferita dal bilancio dello Stato alle quattro società del gruppo IRI la somma di lire 76.840.352.794, delle quali lire 74.475.632.794 con imputazione al capitolo 1174 (competenza e residui) e lire 2.364.720.000 al capitolo 1096 (fondi parenti riassegnati in bilancio).

In relazione a tale situazione, non può la Corte non richiamare quel che al proposito testualmente si enuncia negli obiettivi del piano (legge 27 luglio 1967, n. 685, paragrafo 133):

« Quanto ai *servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale*, i crescenti contributi che lo Stato deve fornire pongono il problema di riesaminare se realmente esiste un interesse pubblico che giustifichi, per ogni singola linea, interna o internazionale, l'onere accollato alle finanze statali. Ovviamente, tale onere è giustificato per le linee interne di collegamento con le isole.

« Sempre allo scopo di ridurre l'onere per lo Stato, oltre alla ristrutturazione dei servizi e al parallelo snellimento organizzativo, è all'esame la possibile graduale unificazione delle compagnie di preminente interesse nazionale. Per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna, attualmente gestiti da una Società di preminente interesse nazionale e dalle Ferrovie dello Stato, occorrerà provvedere alla unificazione della loro gestione, anche ai fini di un miglior coordinamento di questi servizi marittimi tra di loro e con la rete dei trasporti terrestri ».

b) *Situazione debitoria dello Stato nei confronti delle Società di preminente interesse nazionale.* — Nella precedente relazione al Parlamento, la Corte ha dato conto della situazione

(1) Restano ancora da pagare per le causali anzi dette lire 1.941.180.000.

(2) A quanto risulta dalle richieste delle Società di navigazione di preminente interesse nazionale, l'importo delle sovvenzioni nel 1967 raggiunge, rispetto alla sovvenzione base di 23,6 miliardi, per effetto delle revisioni effettuate o ancora da effettuare, quello di 61,12 miliardi.

debitoria dello Stato verso le società in parola per l'esercizio delle linee marittime, dal 1° gennaio 1953 fino a tutto il 30 giugno 1962, per versamento dei contributi in misura inferiore agli importi convenzionalmente stabiliti. Venne allora rilevato che in base agli accertamenti eseguiti da una apposita Commissione interministeriale alla data del 31 dicembre 1964 era residuo un debito dello Stato di lire 705.059.696, il quale non trovava capienza nella somma messa a disposizione con apposita legge (13 dicembre 1964, n. 1403). Venne, altresì, fatto presente che la Commissione, ricostituita per l'accertamento di partite in contestazione successivamente al 31 dicembre 1964, aveva accertato l'esistenza di un ulteriore debito dello Stato di oltre tre miliardi di lire. I lavori di detta Commissione, anche se ultimati, non hanno dato luogo a provvedimenti, a causa della mancata emanazione di una apposita legge che metta a disposizione dell'Amministrazione della marina mercantile i mezzi finanziari per far fronte a tale onere.

c) *Società esercenti linee d'interesse locale.* — Anche le sovvenzioni alle quattro società, esercenti linee d'interesse locale, hanno subito variazioni in aumento per effetto dei sopracitati meccanismi di revisione, ma, in misura notevolmente inferiore rispetto alle società di preminente interesse nazionale: le sovvenzioni che alla fine dell'esercizio 1966 risultavano di lire 3.870.856.550, al 31 dicembre 1967 hanno raggiunto l'importo di lire 4.316.166.370.

Le variazioni in aumento, pari a lire 445.309.820, sono state determinate da tre revisioni ordinarie (Navisarma - Partenopea - Sirena) e da una convenzione aggiuntiva (Toscana) nelle proporzioni che si evincono dal seguente prospetto:

	Importo sovvenzioni al 31 dicembre 1966	Variazioni nel 1967	Importo sovvenzioni al 31 dicembre 1967
1) Navigazione Alto Adriatico . . . . .	353.600.000	—	353.600.000
2) Navisarma . . . . .	591.000.000	41.592.275	632.592.275
		(Rev. ord. 63/65)	
3) Partenopea . . . . .	812.000.792	336.522.794	1.148.523.586
		(Rev. ord. 66/68)	
4) Toscana . . . . .	497.300.000	43.000.000	540.300.000
		(Conv. agg. al 28-3-67)	
5) Si.re.na. . . . .	639.630.100	24.194.751	663.824.851
		(Rev. ord. 63/65)	
6) Linee Marittime Adriatico . . . . .	977.325.658	—	977.325.658
	<u>3.870.856.550</u>	<u>445.309.820</u>	<u>4.316.166.370</u>

In conseguenza delle su cennate revisioni sono state complessivamente erogate alle Società lire 2.629.734.063.

d) *Onere complessivo dello Stato per i servizi di navigazione.* — In conclusione, l'onere complessivo dallo Stato sostenuto nel 1967 per l'esercizio della navigazione sovvenzionata è stato di lire 79.470.086.857, di cui lire 37.801.879.861 sulla competenza e lire 41.668.188.996 in conto residui.

Risulta, altresì, dal decreto di accertamento dei residui dell'anno 1967 che sono state impegnate lire 30.357.102.189 ed iscritte in conto residui, in aggiunta alla somma di lire 5 miliardi 668.827.948, per residui degli esercizi precedenti.

7. — *Costruzioni navali.*

Il 31 dicembre 1966 è scaduto il biennio previsto dalla legge 25 novembre 1965, n. 1372, per interventi nel settore delle costruzioni navali.

Per far fronte ai relativi oneri, la suddetta legge ha autorizzato la spesa complessiva di lire 42.500.000.000, dalle quali 200.000.000 per studi, ricerca e accertamento nel campo delle costruzioni navali.

Tale onere è stato dall'articolo 17 della citata legge ripartito negli anni dal 1965 al 1968 (capitoli 5010 e 5018).

Sembra, pertanto, opportuno rilevare che, a tutto il 31 dicembre 1967, sulla quota dello stanziamento destinata a contributi all'industria cantieristica (lire 32.350.000.000), sono stati effettuati pagamenti per 20.089.783.143. Restano ancora da erogare contributi per lire 12 miliardi 260.216.857. Tale ritardo trova la sua spiegazione nel fatto che l'impegno ministeriale per la concessione di contributi viene assunto sulla base delle domande all'uopo avanzate dai cantieri interessati, mentre, invece, i pagamenti relativi avvengono in relazione ai singoli stati di avanzamento delle costruzioni. In proposito occorre, altresì, rilevare che i termini massimi entro i quali i lavori debbono essere ultimati (da un minimo di 32 mesi ad un massimo di 36) variano in relazione al tonnellaggio della costruenda unità.

La nuova legge (4 gennaio 1968, n. 19), che reca provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, ha effetto dal 1° gennaio 1967 fino al 31 dicembre 1971. Essa autorizza una spesa complessiva di lire 89.625.000.000, delle quali dieci miliardi per l'anno 1967. Prevede, poi, tre diversi ordini di intervento:

contributi per la costruzione di nuove unità a scafo metallico (9.350 milioni nel 1967); agevolazioni fiscali e contributi per operazioni di ristrutturazione ed organizzazione dei cantieri (150 milioni nel 1967);

agevolazioni e contributi per operazioni di conversione dell'attività di costruzioni navali in altra attività industriale (500 milioni nel 1967).

Sono previsti anche contributi per la trasformazione di navi a scafo metallico. Merita di essere rilevato che la nuova legge prevede la concessione di contributi per la ristrutturazione ed organizzazione dei cantieri nonché per operazioni di conversione dell'attività cantieristica navale in altra attività industriale.

Per la ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria sono disponibili 6.250 milioni; per la conversione delle industrie 5.000 milioni, in vista di una diminuzione delle industrie navali, con conseguente impiego di mezzi e capitali in altri settori produttivi, nonché una effettiva razionalizzazione dei sistemi di costruzione nelle industrie navali, così da diminuire i costi di produzione.

A proposito della nuova legge, si deve rilevare che l'articolo 25 ha dato facoltà al Ministro della marina mercantile di emanare « disposizioni esplicative ed adeguate » alle norme del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni (concernenti il regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento), in attesa che sia emanato il regolamento di esecuzione della nuova legge sulle provvidenze all'industria cantieristica navale.

La facoltà è di natura evidentemente eccezionale, il che rende opportuna la sollecita emanazione del detto regolamento, per evitare, come l'esperienza dimostra essersi verificato in situazioni analoghe, che un sistema provvisorio finisca col divenire, sostanzialmente, definitivo.

8. — *Vigilanza sulle società di navigazione e sui cantieri e stabilimenti navali.*

Le spese di vigilanza sulle società minori di navigazione e sull'industria cantieristica fanno carico ai capitoli 1045, 1046 (missioni); 1047 (compensi speciali); 1083 e 1084 (oneri per la vigilanza). Tutti questi capitoli sono alimentati con l'acquisizione delle ritenute effettuate

sulle contribuzioni concesse alle società che gestiscono servizi di interesse locale e ai cantieri e stabilimenti navali (1).

Per le spese relative alla vigilanza sulle società di preminente interesse nazionale non esiste apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, capitolo, la cui istituzione è stata dalla Corte ritenuta, con le relazioni precedenti, opportuna, dopo la deliberazione della sua Sezione del controllo (n. 332 del 18 settembre 1965), che dichiarò illegittimo il sistema, seguito dall'Amministrazione, di effettuare ritenute sulle sovvenzioni concesse alle società e di devolverne l'importo in spese relative a detta vigilanza.

In conseguenza della cennata deliberazione l'Amministrazione ha modificato la denominazione del capitolo (nel senso, cioè, di escludere ogni riferimento alla legge 2 giugno 1962, n. 600, relativa alle quattro società), ma ha continuato a far fronte con quel fondo alle spese di vigilanza sull'attività delle società stesse.

Appare, invece, più corretto istituire due separati capitoli per evitare che gli enti interessati siano gravati di oneri che non li riguardano direttamente.

Circa l'impiego dei capitoli 1047, relativo a compensi speciali, e 1083, concernente spese per la vigilanza, si è già detto nel paragrafo 4, lettera *d*), per cui alle osservazioni ivi svolte si fa integrale rinvio.

Sessantacinque sono state le missioni effettuate nel 1967 per la vigilanza in parola: quarantasette da parte del personale della Direzione generale competente (Direzione generale del naviglio); dieci da personale assegnato ad altre Direzioni generali; otto, infine, da personale subalterno per la consegna di documenti e per la conduzione di automezzi. In proposito si richiamano le osservazioni fatte nella precedente relazione sull'esigenza che la vigilanza sia eseguita dal personale avente specifica competenza e sul migliore impiego del personale subalterno.

Anche per la vigilanza sui cantieri e sugli stabilimenti navali vi sono tre capitoli di bilancio. Precisamente due nella categoria seconda — uno per le missioni (1046), l'altro per i compensi speciali (il già indicato 1047) — e il terzo (1084), incluso nella categoria quarta, relativo alle spese per la vigilanza.

In ordine al capitolo 1047, che serve anche per i compensi relativi a prestazioni connesse con la vigilanza sulle Società minori di navigazione, vale il rinvio che se ne è fatto più sopra.

La vigilanza sui cantieri è anch'essa espletata, oltre che dai funzionari della Direzione competente (e, cioè, quella del Naviglio), dal personale di altre Direzioni generali: sulle 121 gite di servizio, infatti, 24 sono state effettuate dal personale di queste ultime.

#### 9. — *Sovvenzioni a enti, organismi e istituti vari.*

Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile sono iscritti diversi capitoli per il pagamento di contributi e sussidi a organismi, enti e istituti vari. Alcuni di essi, espressamente previsti nell'ammontare e nella « persona » del destinatario, da leggi o accordi internazionali, non danno luogo a osservazioni circa l'impiego del pubblico danaro da parte dell'Amministrazione, limitandosi l'attività di quest'ultima, in tal caso, ad un mero trasferimento di fondi.

(1) A seguito delle ritenute operate sui contributi corrisposti alle sopracitate società minori, sono affluite sul capitolo n. 2362 dello stato di previsione delle entrate lire 9.971.363. In conseguenza delle ritenute sui contributi all'industria navale, sono affluite sul capitolo n. 2363 del suddetto stato di previsione lire 62.641.369. Mediante le suddette somme sono stati alimentati i sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

1045	— lire 2.880.363	Missioni vigilanza ministeriale sull'attività delle società di navigazione
1046	— lire 3.794.500	Missioni vigilanza ministeriale attività Cantieri
1047	— lire 54.845.756	Compensi speciali vigilanza Società di Navigazione e Cantieri
1084	— lire 948.626	Vigilanza Cantieri e Stabilimenti di costruzioni navali
1092	— lire 10.143.488	Contributi ad Enti ed Istituti, ecc.

Non è stata fatta alcuna assegnazione sul capitolo 1083, iscritto *per memoria*.

Tali sono i contributi per concorrere alle spese relative a servizi di interesse internazionale, come quelli per il funzionamento dei Fari del Mar Rosso (capitolo 1113) e per la vigilanza dei ghiacci del Nord-Atlantico (capitolo 1114). Nonché i contributi al centro internazionale radio-medico (capitolo 1111), alla Organizzazione intergovernativa consultiva marittima (capitolo 1115); alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca - FARP - (capitolo 1184); alla Commissione internazionale della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (capitolo 1185). Lo stesso è a dirsi per i contributi previsti da leggi in favore di Comuni o Enti autonomi dei porti di Brindisi, Palermo e Civitavecchia, di cui ai capitoli 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione della spesa.

Debbono, invece, partitamente considerarsi il capitolo 1092 - iscritto inizialmente « per memoria » in quanto da alimentare con le ritenute previste da precedenti leggi e da ultimo, dall'articolo 11 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, sulle provvidenze in materia di costruzioni navali - avente ad oggetto la corresponsione di « contributi ad Enti ed Istituti di studio e di esperienze in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale », ed il capitolo 1110, recante uno stanziamento di cento milioni destinato alla corresponsione di « sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie che abbiano finalità attinenti alla marina mercantile; sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie ».

Quanto al capitolo 1092, va rilevato che la somma assegnata sulla competenza dell'esercizio 1967 (lire 35.143.488) risulta interamente impegnata con il decreto di accertamento residui. Lo stanziamento sui residui del medesimo capitolo, ammontante a lire 25 milioni è stato utilizzato per la corresponsione di contributi a enti vari (1).

Il capitolo 1110 risulta così articolato:

articolo 1	Sovvenzioni ad enti . . . . .	L. 60.000.000
articolo 2	Sussidi alla gente di mare . . . . .	» 15.000.000
articolo 3	Sussidi ai pescatori . . . . .	» 25.000.000

I fondi di cui all'articolo 1 sono stati erogati ad istituti vari (lire 28.719.605), asili, colonie e scuole materne (lire 1.950.000), parrocchie, oratori, dopolavoro (lire 10.900.000), istituti religiosi (lire 8.800.000), con la causale che i citati enti assistono e ricoverano pescatori, marittimi e loro famiglie o hanno comunque finalità attinenti alla marina mercantile. I fondi assegnati agli articoli 2 e 3 sono stati interamente accreditati ai competenti funzionari delegati che hanno effettuato le erogazioni a favore degli interessati. Della utilizzazione fattane, la Corte avrà conoscenza solo quando potrà esaminare i rendiconti dei detti funzionari, rendiconti che non sono ancora pervenuti.

#### 10. — Demanio marittimo.

L'Amministrazione del demanio marittimo rientra nella competenza del Ministero della marina mercantile. Gli organi preposti sono, al centro, la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti e, alla periferia, le capitanerie di porto (raggruppate in direzioni marittime)

(1) Si segnalano gli enti che hanno beneficiato di contributi in conto residui dei quali si indica l'ammontare:

Accademia di Marina mercantile di Genova . . . . .	L. 500.000
Istituto professionale di Stato . . . . .	» 500.000
Istituto tecnico nautico statale « Leone Acciaiuoli » - Ortona . . . . .	» 2.000.000
Istituto costruzioni navali Facoltà ingegneria Università di Napoli . . . . .	» 2.000.000
Associazione italiana diritto marittimo - Roma . . . . .	» 1.000.000
Istituto « Scilla » - Venezia . . . . .	» 2.000.000
Centro italiano studi marittimi - Roma . . . . .	» 1.000.000
Istituto universitario navale di Napoli . . . . .	» 2.000.000
Vasca navale - Roma . . . . .	» 12.000.000
Ufficio tecnico unificazione nel Campo navale - Genova . . . . .	» 1.000.000
Fondazione nave scuola redenzione Garaventa - Genova . . . . .	» 1.000.000



e gli uffici sottostanti: precisamente, gli uffici circondariali marittimi, gli uffici marittimi locali e le delegazioni di spiaggia.

Su come in concreto le cennate autorità esercitano i poteri di vigilanza e di amministrazione dei beni demaniali, tornano opportune alcune considerazioni. Per ciò che, in particolare, attiene alla concessione di aree demaniali, debbesi, innanzi tutto, premettere che essa è disciplinata dall'articolo 36 del codice della navigazione (nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1954, n. 747) e dai capi I e II del titolo II del libro I del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Per quanto attiene, specificamente, alla determinazione dei canoni, occorre far riferimento alla legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Da tale normativa risulta che le concessioni di durata non superiore al quadriennio, le quali non comportino impianti di difficile rimozione, sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere da questi rinnovate (articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica, n. 328). Le concessioni di durata superiore al quadriennio, ovvero quelle che, a prescindere dalla loro durata, importino impianti di difficile rimozione, debbono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto e con l'intervento del capo del compartimento (o di chi per lui), in rappresentanza dell'Amministrazione (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 328).

L'articolo 38 del codice della navigazione dà, inoltre, facoltà alle autorità marittime di consentire a colui che richiede la concessione (debba essa avvenire con il sistema dell'atto pubblico o della licenza) di occupare immediatamente il bene demaniale e di eseguirvi i lavori necessari per la sua speciale utilizzazione.

Al riguardo non può non destare vive perplessità il comportamento di quelle autorità marittime che, disposta l'occupazione d'urgenza per costruzioni non facilmente rimuovibili ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione, successivamente, anziché perfezionare l'atto di concessione, preferiscono procedere al rinnovo annuale della licenza, snaturando in tal modo l'essenza stessa del provvedimento di per se stesso contingibile e provvisorio. Senza poi dire che nella maggioranza dei casi la licenza è illegittima in quanto, contro il disposto dell'articolo 36 dell'anzidetto codice, quasi sempre riguarda impianti inamovibili e di difficile sgombero.

Qualche considerazione si rende necessaria anche in ordine alle modalità di esercizio della funzione di vigilanza sul demanio marittimo.

Tale funzione, assegnata in via generale dal codice della navigazione (articolo 30) alle autorità locali dipendenti dal Ministero della marina mercantile (1) non è ovviamente limitata a quei casi espressamente indicati dalle norme, ma, in virtù del cennato articolo 30, deve implicitamente ritenersi connessa con l'attività di amministrazione del bene demaniale.

È sufficiente qui ricordare come dalla concessione dei beni demaniali ed in particolare degli arenili, nonché dalle autorizzazioni per l'occupazione dei medesimi beni, derivi alle autorità marittime un potere-dovere di vigilare sull'attività del concessionario per impedire eventuali violazioni delle limitazioni impostegli, ovvero occupazioni abusive di altre zone del demanio. Sembra doversi in proposito ricordare che ai sensi dell'articolo 54 del codice della navigazione, il capo del compartimento, in caso di abusiva occupazione di zone del demanio marittimo o di esecuzione di innovazioni non autorizzate, è tenuto ad ingiungere al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine da lui fissato, trascorso il quale deve provvedervi d'ufficio, a spese del trasgressore.

Infine, senza indugiare nella disamina delle singole norme, debbesi accennare al potere di vigilanza connesso con l'attività amministrativa e di polizia. Anche a non voler considerare il potere di vigilanza nei diversi settori in cui esso deve esplicarsi, ma unicamente in quello che ha per oggetto gli arenili — la cui importanza, data la configurazione geografica del Paese, non è di poco momento — appare evidente come l'esercizio di tale potere comporti oneri di un certo rilievo, non foss'altro che per eliminare le costruzioni abusive. Ciò detto, si osserva

(1) L'articolo 30 del codice di navigazione è così formulato: « L'Amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia ».

che nello stato di previsione della spesa del Ministero in parola, esistono due stanziamenti nella rubrica del demanio (categoria IV - acquisto di beni e servizi). L'uno (1158) per spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo con una dotazione iniziale di cinque milioni, aumentata successivamente di quaranta milioni, ai sensi dell'articolo 74 della legge 18 novembre 1966, n. 916, concernente provvidenze per la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate; l'altro (1159) per spese, da recuperare a carico di privati, per lo sgombero d'ufficio di zone del demanio marittimo occupate o innovate abusivamente, con una dotazione di trenta milioni.

L'esercizio della funzione di controllo ha consentito di rilevare la frequenza e l'entità di fatti abusivi a danno del demanio marittimo, in occasione delle registrazioni di atti di concessione e di legittimazione *ex post*.

Ciò induce a ritenere che i mezzi di cui gli organi di vigilanza dispongono non sono adeguati e sufficienti a evitare il danno che l'Amministrazione subisce, la cui entità, in disparte il turbamento dell'ordinamento giuridico, è certo di gran lunga superiore alle spese che l'incremento di tale servizio richiederebbe.

#### 11. — Pesca.

Per il settore della pesca il programma quinquennale « mira ad ottenere la compressione del deficit della bilancia ittica ». Ciò mediante « la realizzazione di una moderna flotta oceanica, capace di coprire parte dello squilibrio attuale tra la produzione interna ed il consumo » nonché mediante « un'intensa azione per impedire il progressivo depauperamento delle acque costiere e mediterranee », in particolare con la « creazione di un'efficiente rete di stazioni di ricerca che sia in grado di valutare l'entità e la dislocazione delle risorse ittiche e di studiare la possibilità di ripopolamento ».

Ai citati obiettivi fa riscontro la scarsità dei mezzi impiegati.

Infatti, nello stato di previsione della spesa sono previsti nella parte corrente tre capitoli: uno (1179) nella categoria IV - acquisto di beni e servizi - per le spese relative all'esercizio di mezzi nautici adibiti alla vigilanza sulla pesca con uno stanziamento di 48 milioni; gli altri due (1184 e 1185) nella categoria V - trasferimenti - per la concessione di contributi, rispettivamente, alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca - FARP » e alla Commissione internazionale della pesca nell'Atlantico, con uno stanziamento complessivo di lire 103.300.000 (100.000.000 e 3.300.000). In disparte l'impiego degli ultimi due stanziamenti (il primo dei quali costituisce un intervento indiretto, di cui già si è detto, mentre il secondo riguarda la concessione di contributi in esecuzione di accordi internazionali), va osservato, che lo stanziamento sul capitolo 1179 è stato utilizzato quasi interamente.

Nella parte dello stato di previsione concernente la spesa in conto capitale, esistono tre stanziamenti, il primo (5035) riguardante spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative, ecc.; il secondo (5040) relativo a sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi per studi e ricerche nel campo della pesca; il terzo (5041) spese per concorso negli interessi su operazioni di credito per la pesca.

Dei primi due si è fatto cenno nel precedente paragrafo 5, lettera c).

Nel campo della pesca ha avuto particolare rilevanza l'assegnazione, recata dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, di uno stanziamento di lire 1.500.000.000 ad incremento del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1456. Il funzionamento concreto di questo Fondo è stato di fatto ritardato, tanto che solo in data 6 febbraio 1968 è pervenuto alla Corte il decreto presidenziale 22 gennaio 1968, che determina la ripartizione delle quote da anticipare ai singoli istituti di credito. Né risulterebbero ancora stipulate le convenzioni tra Ministero e Istituti di credito per la determinazione dei modi d'impiego delle anticipazioni.

Come già detto, per l'esercizio della vigilanza e della polizia sulla pesca marittima, demandata al Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, la Amministrazione dispone di 87 mezzi nautici (per 8.000 chilometri di costa) distribuiti fra 39 capitanerie di porto. Risulta che in aggiunta agli stessi si serve del noleggio di imbarcazioni private.

12. — *Consuntivi dei bilanci speciali degli Uffici del lavoro portuale.*

La gestione degli Uffici del lavoro portuale è autonoma rispetto a quella del Ministero della marina mercantile (1). Essa viene espletata in base ad uno stato di previsione approvato dal Ministero stesso, di concerto con quello del tesoro e pubblicato « in allegato allo stato di previsione » del primo (articolo 10, terzo comma, regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277).

Le entrate della gestione sono costituite dalle somme che il Ministero della marina mercantile eroga a carico del capitolo 1112 del proprio stato di previsione, capitolo sul quale sono fatti affluire i proventi indicati nell'articolo 1 del citato regio decreto-legge 1277 (somme dovute dagli imprenditori, contribuzioni e proventi eventuali degli Uffici in parola) dal capitolo 2065 dell'entrata.

I consuntivi degli Uffici in parola, dopo l'approvazione da parte del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro, debbono essere trasmessi, coi documenti giustificativi delle operazioni di entrata e di spesa, alla Corte dei conti, perché di tali operazioni accerti la regolarità (articolo 11, terzo comma, regio decreto legislativo 24 settembre 1931, numero 1277); muniti, infine, del visto di regolarità della Corte, vanno allegati al consuntivo della spesa del Ministero della marina mercantile nel rendiconto generale dello Stato (articolo 11, ultimo comma, regio decreto, n. 1277, citato).

Ciò premesso, si deve osservare che l'Amministrazione della marina mercantile omette, da qualche anno, di presentare detti consuntivi alla Corte dei conti, e ciò dopo che gli ultimi inviati, concernenti gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, erano stati oggetto di rilievi in sede di controllo, rilievi ai quali l'Amministrazione non ha finora dato risposta. Tale omissione non ha, però, impedito la compilazione dei conti consuntivi, i quali vengono annessi al rendiconto generale dello Stato, tuttoché i dati negli stessi esposti, in mancanza della prescritta pronuncia della Corte, non possano considerarsi riferiti a gestione della quale sia stata riconosciuta la regolarità: di qui l'ovvia esigenza che siffatta anomala situazione venga al più presto regolarizzata dall'Amministrazione.

13. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

L'andamento della gestione delle quattro Società esercenti linee marittime di preminente interesse nazionale — delle quali si è dianzi discorso in relazione al sistema vigente di revisioni ordinarie e straordinarie delle sovvenzioni erariali — è caratterizzato da una generale difficoltà nella conservazione e nello sviluppo del traffico. Ciò è dipeso da un coacervo di fattori, dei quali vanno, in particolare, menzionati la concorrenza dell'aereo, specie per i percorsi più lunghi; l'instabilità della situazione politica ed economica in più di un Paese toccato dai servizi marittimi; l'esaurimento del movimento migratorio transatlantico; gli scioperi e lo scarso ritmo di lavoro nei porti; la concorrenza dell'armamento libero e delle compagnie estere.

È stato, altresì, osservato che il leggero aumento degli introiti del traffico, nei casi in cui ciò si è verificato, è stato assorbito dall'aumento delle spese, fra cui preminenti quelle del personale.

(1) Gli uffici del lavoro portuale, istituiti con il regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, svolgono, presso gli Uffici compartimentali e quegli altri designati dal Ministro per la marina mercantile (articolo 141, primo comma, regolamento per l'esercizio del codice della navigazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328) diversi compiti per la disciplina del lavoro nei porti. In particolare, essi custodiscono gli atti concernenti l'istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali delle quali controllano la gestione e il funzionamento, stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della mano d'opera, provvedono all'organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del traffico del porto e vigilano sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale; vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali; provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dei contributi e dei proventi previsti da leggi speciali.

Quanto agli enti portuali (1) si deve rilevare come essi manchino di una uniforme disciplina per ciò che concerne la struttura organizzativa, le fonti di entrata, l'ordinamento giuridico ed economico del personale, il sistema di vigilanza cui sono sottoposti.

Per un più proficuo e ordinato svolgimento dell'attività portuale, è manifesta l'esigenza che gli enti in parola siano sottoposti ad una disciplina uniforme, come è pure avvertita la necessità che il potere di vigilanza esercitato sulla loro gestione dal Ministero della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, si svolga non solo tempestivamente, ma anche con maggiore incisività.

## CAPITOLO XXV.

### MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

#### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Anche per l'esercizio 1967 la spesa del Ministero del bilancio — nonostante la sua trasformazione in Ministero del bilancio e della programmazione economica, per effetto della legge 27 febbraio 1967, n. 48 — continua ad essere interamente compresa nella Sezione I (Amministrazione generale), mentre sotto il profilo economico, la spesa stessa, in sede consuntiva, risulta così distribuita (in milioni di lire): 219,4 per il personale in attività di servizio; 2,9 per personale in quiescenza; 816,2 per l'acquisto di beni e servizi e 251,6 per trasferimenti.

In sede preventiva, il capitolo 1010 — concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo — era stato iscritto, come per gli esercizi decorsi, soltanto « per memoria ». Poiché la Corte aveva, nelle precedenti relazioni, segnalato che gli oneri per la retribuzione ordinaria del personale in servizio presso il Ministero rimanevano a carico degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di provenienza, nel corso dell'esercizio 1967 il predetto capitolo 1010 è stato reintegrato — anche in conseguenza dell'entrata in vigore della citata legge n. 48 del 1967 — della complessiva somma di 26 milioni di lire, provenienti in parte dal capitolo 3523 (fondo globale) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in parte mediante trasferimento di una parte dello stanziamento dal capitolo n. 1571 del tesoro (concernente stipendi e assegni fissi al personale del Consiglio di Stato) e dal capitolo 1090 (stipendi e assegni fissi al personale dell'Amministrazione giudiziaria) dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Per gli ultimi due capitoli il trasferimento di fondi era stato autorizzato dall'articolo 124 della legge di bilancio 1967, con riferimento alle « retribuzioni spettanti al personale comandato presso il Ministero del bilancio ».

In conseguenza della soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), disposta con l'articolo 18 della predetta legge 27 febbraio 1967, n. 48, e della conseguente devoluzione delle sue attribuzioni al Comitato interministeriale per la programmazione economica, le somme stanziolate nei capitoli dal 3141 al 3181 (intera rubrica venticinquesima) sono state trasferite ai corrispondenti capitoli del Ministero del bilancio.

Pur tenendo conto della fase di assestamento del Ministero in esame, va segnalato il fenomeno — già rilevato nella precedente relazione — degli stanziamenti fissati in misura superiore al concreto fabbisogno dell'esercizio. Infatti: la indennità di missione nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari (capitolo 1004), prevista per 5 milioni, è stata utilizzata per lire 2.786.770 (2); l'indennità per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari (capitolo 1005), prevista per 6 milioni è stata utilizzata per

(1) Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste; Consorzio autonomo del porto di Genova; Consorzio per il porto di Civitavecchia; Ente autonomo del porto di Napoli; Ente autonomo del porto di Palermo; Ente portuale Savona-Piemonte; Provveditorato al porto di Venezia.

(2) Nell'esercizio 1966, lo stanziamento è stato di 2 milioni e l'utilizzazione per 1.078.000.

lire 2.797.019; lo stanziamento di 8.240.000 per missioni all'estero del personale (capitolo 1014) è stato utilizzato per lire 2.329.719; la spesa per speciali incarichi ex articolo 380 del testo unico 1957, n. 3 (capitolo 1051) prevista per 41.514.530 è stata utilizzata per lire 14.286.500 (1); le indennità e compensi per il funzionamento di commissioni e comitati (capitolo 1052), previste per 6 milioni sono state utilizzate soltanto per 330 mila lire; lo stanziamento per acquisto di riviste e pubblicazioni (capitolo 1054), previsto per 18 milioni è stato utilizzato per lire 10.926.115; lo stanziamento per la propaganda e la stampa di rapporti (capitolo 1061), previsto per 84 milioni, è stato utilizzato per lire 58.815.000; lo stanziamento per la partecipazione a convegni, congressi e mostre (capitolo 1063), previsto per lire 50 milioni è stato utilizzato soltanto per lire 9.628.500; lo stanziamento per fitto locali (capitolo 1069), previsto per 20 milioni è stato utilizzato per lire 10.916.665; lo stanziamento per lo sviluppo economico e sociale (capitolo 1091), previsto per 850 milioni, è stato utilizzato per lire 610.558.506 (2).

Il fenomeno predetto assume - sia pure sul piano formale - aspetti non del tutto spiegabili, ove si consideri che, per taluni di detti stanziamenti, la effettiva utilizzazione non ha superato le previsioni iniziali, nonostante gli incrementi apportativi nel corso dell'esercizio. Ciò, si è, appunto, verificato per i capitoli: 1004 (previsione iniziale di 3 milioni, non interamente utilizzata, nonostante la elevazione dello stanziamento a 5 milioni), 1051 (previsione iniziale di 19 milioni, utilizzata solo per 14,2 milioni, nonostante l'incremento dello stanziamento a lire 41.514.530), 1052 (previsione iniziale di 4 milioni, utilizzata soltanto per 330 mila lire, nonostante l'incremento dello stanziamento a 6 milioni).

Il sistema di pagamento di gran lunga prevalente è quello dei mandati diretti. Gli accreditamenti emessi nell'esercizio 1967 ammontano a lire 130.920.000. Per quanto concerne i rendiconti dei funzionari delegati va rilevato che per l'esercizio 1966, pur essendo stati integralmente presentati all'Amministrazione, non risultano pervenuti alla Corte - a cagione della complessità della vigente procedura - rendiconti per un importo complessivo di 51.713.885 lire (anno 1966).

Per più generali considerazioni sul sistema di pagamento per accreditamento si rinvia a quanto esposto in altra parte della presente relazione (3).

## 2. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione.* - L'esercizio 1967 è caratterizzato dall'attuazione, peraltro, finora soltanto parziale, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che - profondamente innovando al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407 - ha disciplinato le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed istituito il Comitato dei ministri per la programmazione economica.

Col cennato originario provvedimento istitutivo, del 1947, ferma la competenza del Ministro del tesoro, era stato al Ministero del bilancio attribuita una funzione di coordinamento ad alto livello dell'attività governativa in materia di bilanci preventivi e di rendiconti, nonché di iniziative legislative aventi notevoli riflessi finanziari.

Nonostante l'articolo 6 di tale provvedimento avesse previsto la costituzione di due Direzioni generali (una per l'entrata e una per la spesa) - che avrebbero dovuto funzionare con personale comandato - in pratica tale struttura organizzativa non fu mai in concreto realizzata. Ed anche da quando - in virtù di particolari norme legislative (legge 14 novembre 1962, n. 1619; legge 2 aprile 1964, n. 188; legge 10 giugno 1965, n. 618 e legge 23 dicembre 1966, n. 1120) - ebbe progressivamente a delinearsi la volontà legislativa di attribuire al Ministero del bilancio la materia della programmazione economica, l'Amministrazione si è avvalsa sempre di personale distaccato di fatto, oltre che dell'opera dei Comitati regionali, di istituti e di esperti, per indagini e ricerche scientifiche e statistiche.

(1) Nel 1966, lo stanziamento è stato di 30 milioni e l'utilizzazione di lire 8.490.000.

(2) Nel 1966, lo stanziamento è stato di 829 milioni e l'utilizzazione per lire 674,2 milioni.

(3) Parte II, capitolo III.

La nuova legge conserva, da un lato, al Ministero del bilancio, una posizione di generica supervisione in materia di bilancio statale — restando ferma la competenza organica del Ministero del tesoro, secondo le norme di contabilità generale — mentre accentua, dall'altro, la sua istituzionale competenza in materia di programmazione economica, con tutte le connessioni che ne derivano, per il bilancio statale e per le scelte amministrative, al livello delle Amministrazioni statali e delle altre Amministrazioni pubbliche.

Sotto il profilo organizzativo, il Ministero di cui trattasi risulta, ora, così strutturato: Segreteria della programmazione, alla quale compete la preparazione dei documenti programmatici e la predisposizione delle direttive tecniche per l'Istituto di studi per la programmazione economica; Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica; Direzione generale per gli affari generali; Servizio per l'amministrazione del personale.

In seno al Ministero sono stati istituiti tre organi collegiali consultivi: il Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, con compiti di consulenza per le questioni ad esso sottoposte dal Ministro; la Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi delle varie Amministrazioni in materia di programmazione; la Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.

L'articolo 11 della legge n. 48 del 1967 ha istituito il ruolo dei consiglieri economici nel campo tecnico ed economico, con una dotazione organica di trenta unità, così distinti: 6 consiglieri economici di prima classe (corrispondenti alla qualifica di direttore generale), 24 consiglieri di seconda e di terza classe (equivalenti, rispettivamente, alla qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione). Va in proposito rilevato che, in deroga alle norme generali sulla nomina alla qualifica di direttore generale o equiparata (articolo 170 del testo unico n. 3 del 1957), l'articolo 12 di detta legge attribuisce al Ministro per il bilancio, anziché al Consiglio dei ministri, la competenza per la nomina dei consiglieri economici di prima classe.

L'articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, ha conferito delega al Governo per la istituzione degli altri ruoli organici, entro i limiti strettamente indispensabili alle esigenze dei servizi e, comunque, non oltre le 270 unità, da ripartire tra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Il Governo si è avvalso della delega e, con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, i predetti 270 posti sono stati così attribuiti: 94 alla carriera direttiva, 43 a quella di concetto, 77 a quella esecutiva e 56 a quella ausiliaria.

In virtù, poi, della delega conferita al Governo con l'articolo 30 della citata legge n. 48, sono stati, mediante decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775 e 30 marzo 1968, n. 666, integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i consigli di amministrazione di 32 enti (1), nonché il comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova, il comitato dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il comitato per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle

---

(1) Essi sono: 1) Istituto nazionale delle assicurazioni; 2) Istituto per la ricostruzione industriale; 3) Istituto nazionale della previdenza sociale; 4) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; 5) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 6) Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie; 7) Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale; 8) Ente delta padano, Ente di sviluppo; 9) Ente di sviluppo in Campania; 10) Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; 11) Ente di sviluppo nelle Marche; 12) Ente di sviluppo nell'Umbria; 13) Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo; 14) Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; 15) Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria; 16) Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, Ente di sviluppo; 17) Ente nazionale assistenza lavoratori; 18) Ente nazionale idrocarburi; 19) Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero; 20) Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie; 21) Ente autonomo di gestione per le aziende termali; 22) Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica; 23) Ente autonomo del porto di Savona; 24) Ente autonomo del porto di Napoli; 25) Ente autonomo del porto di Trieste; 26) Ente autonomo del porto di Palermo; 27) Ente nazionale italiano del turismo; 28) Ente autonomo del Flumendosa; 29) Ente per l'irrigazione della Val di Chiana; 30) Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti statali; 31) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali; 32) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'assemblea del Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia.

Con lo stesso decreto è stato disposto che un rappresentante del Ministero sia dai competenti organi inserito nei rispettivi consigli dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

b) *Comitato interministeriale per la programmazione economica.* — In una posizione del tutto particolare si pone il Comitato interministeriale per la programmazione economica, istituito con l'articolo 16 della citata legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Va, anzitutto, notato come l'affidamento della sua presidenza al Presidente del Consiglio dei Ministri non scalfisca punto i poteri di quest'ultimo in ordine alla potestà, riconosciuti dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, di dirigere la politica generale del Governo e di promuovere e coordinare l'attività dei singoli Ministri. Questa precisazione non è senza importanza, ove si consideri che il fatto di essere il Programma approvato con legge pone, proprio ai fini salienti delle scelte di indirizzo generale in esso contenute, delicati problemi di coordinamento per i riflessi che tali scelte hanno sull'attività amministrativa di ciascun Ministero.

Né la partecipazione del Presidente del Consiglio alle deliberazioni del Comitato è elemento che basti a rendere, da un punto di vista giuridico-costituzionale, obbligatorie per i singoli Ministri le scelte effettuate dal Comitato. E ciò a prescindere dal fatto che il Comitato può, invece che dal Presidente del Consiglio, essere presieduto — come espressamente consentito dal predetto articolo 16 — dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne è vice presidente permanente.

D'altra parte, il Comitato, pur composto dalla maggioranza dei Ministri non ha — né avrebbe potuto avere — i poteri del Consiglio dei ministri, che sono per ciò appunto fatti salvi dal secondo comma dello stesso articolo 17 ove è detto espressamente che le funzioni del Comitato sono esercitate « ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse ».

I compiti del CIPE sicché vengono, in parte, a risolversi in attività preparatoria per il Consiglio dei ministri e, in parte, ad incidere sulla competenza istituzionale dei singoli Ministri.

Ciò posto, va poi notato come: a) la predisposizione degli indirizzi della politica economica nazionale, pur se elaborata dai Ministri più qualificati (1), è materia tipicamente di competenza del Consiglio dei ministri, in quanto investe la posizione del Governo, unitariamente considerato, nei confronti del Parlamento; b) l'indicazione delle linee generali per l'elaborazione del programma economico nazionale costituisce, per un verso, un aspetto dell'indirizzo politico generale — di competenza del Consiglio dei ministri — e, per l'altro, specifica attività istituzionale del Ministero competente; c) l'indicazione delle linee generali per l'impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato viene sostanzialmente a costituire attività preparatoria, rispetto alla inderogabile competenza del Consiglio dei ministri in questa materia; né può dirsi che con ciò venga attribuita a questo Ministero una competenza organica in materia di bilancio — competenza che è rimasta, invece, al Ministero del tesoro — tale da giustificare la conservazione della sua originaria denominazione; d) l'attuazione del programma economico nazionale rappresenta lo specifico fine istituzionale di questo Ministero, pur se occorre — come è naturale — attuarlo nel rispetto delle competenze degli altri Ministeri e soprattutto di quello degli enti territoriali ed istituzionali; e) il coordinamento dell'attività della pubblica Amministrazione e degli altri enti pubblici costituisce uno dei cardini essenziali di attuazione dell'intero sistema di programmazione economica; la devoluzione, di tali compiti al CIPE, non dispensa, peraltro, dal considerare come il loro esercizio debba essere armonizzato, sia con il potere di coordinamento della finanza pubblica, che l'articolo 119 della Costituzione riserva al Parlamento, e sia col potere di coordinamento, che l'articolo 95 della Costituzione affida al Presidente del Consiglio, dell'attività dei singoli Ministri; f) l'esame della

(1) Fanno, infatti, parte del Comitato, oltre al Ministro per il bilancio, anche quelli per: gli affari esteri, il tesoro, le finanze, l'industria e commercio, l'agricoltura e foreste, il commercio estero, le partecipazioni statali, i lavori pubblici, il lavoro e previdenza sociale, i trasporti, la marina mercantile, il turismo, il Mezzogiorno.

« situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali » può considerarsi attività preparatoria per il Consiglio dei ministri, il quale può adottare i proposti provvedimenti direttamente, nell'ambito delle sue competenze, ovvero proporre al Parlamento l'adozione dei necessari strumenti legislativi; g) la promozione dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A. costituisce, da un lato, attività consultiva per il Consiglio dei ministri e, dall'altro, attività preparatoria ai fini del coordinamento per interventi di competenza di vari Ministeri.

In definitiva, da questi cenni sembra emergere la necessità di una sistemazione dei compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica, in relazione a quelli posti dall'ordinamento — tuttoché, pur previsto dalla Costituzione, non ancora specificamente disciplinato — per la Presidenza del Consiglio dei ministri, e non senza un necessario raccordo con le funzioni consultive dal Costituente demandate al CNEL in materia economica.

c) *Personale.* — Nel corso del 1967 ha avuto solo parziale sistemazione l'inquadramento del personale nei ruoli organici fissati dalla legge 27 febbraio 1967, n. 1096. Infatti è stata disposta la nomina del segretario della programmazione e dei due direttori generali previsti dall'organico, nonché la nomina di 2 consiglieri economici di prima classe, entro il limite consentito per la prima attuazione dell'articolo 12, terzo comma, della citata legge n. 48. È stato, altresì, disposto l'inquadramento nei nuovi ruoli — ai sensi dell'articolo 7 del decreto n. 1088 — del personale statale in servizio presso il Ministero o presso la segreteria generale del C.I.R. e precisamente: 8 ispettori generali, 16 direttori di divisione su altrettanti posti di organico; 4 direttori di sezione su 30 posti di organico; 2 consiglieri di seconda classe su 38 posti di organico per i consiglieri delle tre classi. Per la carriera direttiva sono rimasti, così, scoperti 36 posti nelle qualifiche iniziali e 26 nella qualifica di direttore di sezione. Per i 62 posti complessivamente vacanti non sono stati finora banditi concorsi.

Va, peraltro, tenuto presente che una parte di detti posti è riservata all'inquadramento previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1068. Risultano, inoltre, scoperti, nella speciale carriera, 4 posti nella qualifica di consigliere economico di prima classe e 24 nelle qualifiche di consiglieri economici di seconda e di terza classe.

Per la carriera di concetto sono stati inquadrati 2 impiegati nella qualifica di segretario principale su 5 posti di organico e 15 segretari aggiunti (o interpreti di seconda classe) su 23 posti di organico. Risultano, pertanto, vacanti: 2 posti di segretario capo, 3 posti di segretario principale, 13 di primo segretario e 8 di segretario aggiunto e vice segretario.

Per la carriera esecutiva sono stati inquadrati: 3 impiegati nella qualifica di assistente tecnico su altrettanti posti di organico, 5 archivisti capo su 10 posti di organico, n. 14 primi archivisti su 15 posti di organico e 15 applicati su 49 posti di organico. Pertanto, alla fine del 1967 risultano scoperti: 5 posti nella qualifica di archivistica capo, un posto di primo archivistica e 34 posti in quelle di applicato e applicato aggiunto.

Nessun provvedimento è pervenuto nel 1967 alla Corte per quanto concerne inquadramenti nei ruoli della carriera ausiliaria.

Va, infine, segnalato che non è stato finora emanato il regolamento per il personale previsto dagli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 1086 del 1967.

La parziale attuazione dei provvedimenti strutturali, ha costretto l'Amministrazione a far fronte ai propri compiti, sia pure parzialmente, con personale tuttora distaccato (1).

d) *Incarichi per studi e ricerche.* — Anche nel corso dell'esercizio 1967, perdurando la fase transitoria di assestamento organizzativo, è stato fatto largo uso degli incarichi di studio per l'approfondimento dei molteplici aspetti della programmazione economica.

(1) 29 impiegati risultano addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari.



Gli incarichi, conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono da un lato diminuiti, rispetto al precedente esercizio, da 16 a 13, mentre, dall'altro, sono stati trasferiti — ai sensi dell'articolo 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 — dal CIR (capitolo 3161) al Ministero del bilancio, lo stanziamento (capitolo 1051) e l'onere per i 10 incarichi di studio già conferiti dagli organi di detto Comitato.

Molto più ampia è stata l'utilizzazione di personale estraneo (162 unità) per i servizi della programmazione economica, ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1120 e 27 febbraio 1967, n. 48. I compensi per questi incarichi — il cui onere è stato complessivamente di lire 53.940.000 con imputazione sul capitolo 1091 — risultano notevolmente superiori a quelli *ex* articolo 380.

Va, poi, tenuto presente che oltre agli incarichi di studio conferiti a singole persone, sono state stipulate convenzioni con enti specializzati per lo studio di problemi connessi con la programmazione economica: dieci nel 1967 con una spesa complessiva di 53,9 milioni.

### 3. — *Attività contrattuale.*

Nessun contratto risulta stipulato nel corso del 1967. Risultano, invece, disposte forniture varie in economia, con ordinazione diretta, per complessive lire 42.709.670, al cui pagamento si è provveduto per lire 21.209.670 mediante mandati diretti (303) e per lire 21.500.000 mediante ordini di accreditamento (26).

Non essendo stato finora emanato il prescritto regolamento per la individuazione dei servizi che, per loro natura, debbono eseguirsi in economia, si è fatto ricorso a tale sistema mediante l'emissione di singoli decreti autorizzativi, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge di contabilità generale.

Per quanto concerne gli immobili, va segnalato che il Ministero occupa 51 stanze nei locali demaniali di Via XX Settembre ed ha preso in affitto uno stabile di metri quadrati 1077 in Via Parigi, dalla Società generale immobiliare, per un canone annuo di lire 131 milioni.

Nel corso dell'esercizio 1967, il Ministero ha curato la stampa e conseguente diffusione di diverse pubblicazioni riguardanti la programmazione economica. Le più importanti sono: « La programmazione economica in Italia », collana in 5 volumi la cui spesa complessiva è stata di circa 13 milioni di lire; « Industria e programmazione », volume la cui spesa è stata di circa 1,5 milioni di lire; « Programma economico quinquennale », volume la cui spesa è stata di circa 10 milioni di lire; la « Collana di studi e ricerche », in corso di pubblicazione, con una spesa impegnata di 19,5 milioni di lire.

### 4. — *Enti per indagini e ricerche.*

Nella precedente relazione è stato segnalato che il Ministero del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'opera dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), sottoposto alla sua vigilanza, mentre il contributo annuo a favore dello stesso (lire 250 milioni) continua a gravare sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (capitolo 2955).

L'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, ha confermato — nonostante la creazione dell'ISPE — la facoltà del Ministero di continuare ad avvalersi dell'ISCO e dell'ISTAT (Istituto centrale di statistica). Anzi, in virtù del terzo comma di tale articolo, « l'esecuzione di particolari indagini o studi può essere affidata ad altri enti pubblici, oppure a società ed associazioni anche non riconosciute, ancorché straniere, qualora eccezionali e speciali circostanze dovessero richiederlo ».

La riorganizzazione del Ministero del bilancio pone l'esigenza di un coordinamento dell'attività di vigilanza governativa nei confronti degli enti operanti in materia di programmazione economica. In tale quadro si conferma la proposta — già formulata nella precedente relazione — che vengano trasferite dallo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a quello del Ministero del bilancio gli stanziamenti concernenti i contributi a favore dell'ISCO e dell'Istituto per la contabilità nazionale.

CAPITOLO XXVI.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1. — *Considerazioni sullo stato di previsione della spesa.*

La spesa del Ministero delle partecipazioni statali, secondo la classificazione funzionale, è interamente compresa nella sezione IX, Azione ed interventi nel campo economico. La spesa corrente o di funzionamento (avente in prevalenza ad oggetto oneri per il personale) risulta relativamente modesta rispetto a quella in conto capitale, e ciò in ragione della particolare natura dell'attività amministrativa e di gestione di questo Ministero.

In relazione ai sistemi di finanziamento degli interventi statali, in materia di conferimento o di incremento nei conferimenti per i fondi di dotazione e per le partecipazioni in genere, si registra fra i dati della previsione iniziale e quelli consuntivi una notevolissima differenza che può così sintetizzarsi (in milioni di lire):

	Previsioni iniziali	Impegni (consuntivo)
Spese correnti . . . . .	628	525
Spese in conto capitale . . . . .	1.800	140.893
	2.428	141.418
	2.428	141.418

Mentre, per le spese correnti, comprensibile appare il fenomeno — già rilevato nelle precedenti relazioni e che viene analizzato nel paragrafo successivo — della esuberanza degli stanziamenti rispetto alle effettive esigenze dei servizi (nella misura di circa il 17 per cento) non altrettanto è a dirsi per le spese in conto capitale, il cui incremento in sede consuntiva attinge assai rilevanti dimensioni (da miliardi 1,8 a miliardi 140,8).

Quali possano essere le ragioni di siffatto incremento qui non luogo ad accertare, trattandosi d'impostazioni di politica di bilancio, che per rientrare nella esclusiva responsabilità del Governo e del Parlamento, non necessitano di valutazione in questa sede.

Per quanto concerne l'aderenza del contenuto dei capitoli al « rispettivo oggetto », secondo il disposto della legge 1° marzo 1964, n. 62, va segnalata la eterogeneità di contenuto del capitolo 1071 (1). Eterogeneità cui si è, di fatto, rimediato con la ripartizione in articoli. Per più generali considerazioni sull'argomento si rinvia ad altra parte della presente relazione (2).

2. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Per le spese correnti la cennata differenza tra i dati delle previsioni iniziali e quelli del consuntivo risulta dalla seguente analisi: di fronte ad una previsione di lire 12,5 milioni per stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari (capitolo 1011) sono state

(1) Spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale, nonché per la effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative relazioni programmatiche degli Enti autonomi di gestione (articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589).

(2) Ved. parte I, capitolo I.

impegnate soltanto lire 5.791.910 (1); lo stanziamento di lire 1.275.000 (capitolo 1015), per indennità e rimborso spese per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari, è stato utilizzato soltanto per lire 649.655; sul capitolo 1026 — nonostante la sua riduzione da 16 a 14 milioni rispetto al precedente esercizio — sono stati assunti impegni soltanto per lire 4.556.294 (2); dello stanziamento di 28 milioni, per speciali incarichi *ex* articolo 380 del testo unico n. 3 del 1957 (capitolo 1061), risultano impegnati complessivamente 12 milioni (3); sul capitolo 1062, concernente spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni — nonostante la riduzione dello stanziamento, rispetto al precedente esercizio, da 11 a 8 milioni — sono stati assunti impegni soltanto per lire 597.165; del tutto inutilizzati, infine, gli stanziamenti di 2 milioni (capitolo 1063), per speciali incarichi professionali e di 1 milione (capitolo 1131), concernente spese per statistiche.

Quanto alle spese in conto capitale va rilevato che la notevolissima differenza (139.093 milioni) fra i dati del preventivo e quelli del consuntivo (1.800 milioni contro 140.893) è dovuta a diverse cause:

a) quanto a lire 43.500 milioni, alla iscrizione, in sede preventiva « per memoria », dei capitoli 5041 (il cui stanziamento avrebbe dovuto essere di 18 miliardi per l'anno 1967, ai sensi della legge 19 settembre 1964, n. 789); 5042 (il cui stanziamento per il 1967 avrebbe dovuto essere di 20,5 miliardi, in virtù della legge 19 settembre 1964, n. 790); 5045 (il cui stanziamento per il 1967 avrebbe dovuto essere 5 miliardi, in virtù della legge 5 novembre 1964, n. 1176);

b) quanto a lire 46 miliardi, alla iscrizione delle quote che, come già detto nella precedente relazione, l'articolo 85 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — concernente provvedimenti per le calamità naturali dell'autunno 1966 — ha trasferito a carico dell'esercizio 1967, a causa della urgente necessità di dare una diversa destinazione al ricavato dei mutui previsti dall'articolo 120 della legge di approvazione del bilancio 1966; sicché, in conseguenza di tale normativa eccezionale, sui capitoli 5041, 5042, 5045 dell'esercizio 1967 sono gravate le quote concernenti il 1966 e il 1967;

c) quanto a lire 49.593.320.000 (4), alla istituzione, nel corso dell'esercizio, del capitolo 5046 per il pagamento della seconda quota del conferimento al fondo di dotazione dell'ENI, ai sensi della legge 5 aprile 1966, n. 177.

Va, poi, tenuto presente che ai 141 miliardi circa di spese in conto capitale per il 1967, sono stati aggiunti: 6 miliardi circa da erogarsi, a norma della legge 30 gennaio 1968, n. 48, per la sottoscrizione di nuove azioni della S.p.a. « Nazionale Cogne »; altri 10 miliardi per la sottoscrizione, a norma della legge 30 gennaio 1968, n. 49, di nuove azioni della S.p.a. AMMI, spese queste ultime iscritte nell'esercizio 1968.

Un cenno particolare merita, in tema di incremento dei fondi di dotazione, la erogazione della somma di un miliardo a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (capitolo 5047). Il pagamento di tale somma, invece che interamente a favore dell'Ente destinatario, risulta disposto soltanto per 350 milioni a favore dello stesso, mentre per la restante somma di 650 milioni di lire, il titolo di spesa (mandato del 27 gennaio 1967), risultava intestato a favore dell'Istituto mobiliare italiano, quale cessionario di parte dei contributi dallo Stato dovuti all'Ente di gestione per gli anni 1967, 1968 e 1969. La Corte — pur riconoscendo la regolarità formale della intestazione del mandato di pagamento in favore dell'IMI, cessionario del contributo offerto dall'Ente a garanzia ed estinzione di un mutuo passivo di 1.075 milioni di lire già perfezionato — osservava che il contratto di mutuo fra i due enti era stato

(1) Risulta, invece, interamente utilizzato lo stanziamento di 4 milioni (capitolo 1012) per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari.

(2) È stato, invece, interamente utilizzato lo stanziamento di 22 milioni (capitolo 1025) per compensi speciali al personale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19.

(3) Va, inoltre, tenuto presente che altri incarichi di studio per complessive lire 8.790.000 sono stati fatti gravare sul capitolo 1071, di contenuto promiscuo, come già si è visto.

(4) La quota di conferimento al fondo di dotazione dell'ENI, secondo la norma citata, avrebbe dovuto essere di 50 miliardi. La minor somma, iscritta ed erogata, di lire 49.593.320.000 costituisce il ricavo netto del mutuo previsto come mezzo di copertura della spesa.

stipulato il 27 dicembre 1966, per l'Ente di gestione, di corrispondere gli interessi fino alla scadenza (30 aprile 1967) della prima rata (di lire 595.419.171) anche nel caso di anticipato pagamento. Le parti contraenti conoscevano che, già in data 30 giugno 1966, era intervenuto il decreto interministeriale (Partecipazioni statali e Turismo) di approvazione del piano di utilizzazione del contributo: lire 650 milioni per il 1967, 500 milioni per il 1968 e 100 milioni per il 1969. D'altra parte, sebbene il contratto di mutuo intervenuto fra l'Ente per il cinema e l'IMI non fosse soggetto all'approvazione del Ministero, la disciplina attuata con detto negozio, nonché la situazione di fatto determinatasi, avrebbero dovuto essere valutate dall'Amministrazione delle partecipazioni statali, sia per i poteri di vigilanza che ad esso competono nei confronti dell'Ente di gestione, sia sotto il profilo della scelta del tempo di erogazione di una somma di tale entità. Sotto il primo aspetto l'Amministrazione avrebbe potuto accertare le cause dell'accettazione da parte dell'Ente di gestione di clausole ad esso sfavorevoli ed onerose, mentre, sotto il secondo aspetto, avrebbe dovuto essere tenuto presente che l'erogazione disposta in quel momento (27 gennaio 1967) non arrecava vantaggi all'Ente vigilato (dato che il pagamento aveva sostanzialmente la valuta del 30 aprile 1967) e determinava, per contro, un onere a carico dello Stato per gli interessi dovuti alla Banca d'Italia per lo scoperto di Tesoreria.

Dette osservazioni della Corte hanno portato alla modifica della disciplina contrattuale con l'aggiunta di una clausola, in virtù della quale, qualora l'incasso dei contributi ceduti avesse avuto luogo prima delle scadenze pattuite (30 aprile 1967 e successive), si sarebbe operato in favore dell'Ente cinema mutuatario un corrispondente « bonifico » di interessi al tasso contrattuale dell'operazione (7,318 per cento annuo).

### 3. — *Riflessi delle « partecipazioni » sul patrimonio dello Stato.*

Come già avvertito nella precedente relazione, ai fini di una completa valutazione delle partecipazioni statali, è da considerare che lo stato di previsione della spesa del Ministero in esame viene interessato soltanto dalle operazioni di trasferimento dei fondi necessari per i conferimenti ai fondi di dotazione ed alle altre partecipazioni. Per completezza di informativa è quindi necessario tener presente, da un lato, le partite del conto generale del patrimonio dello Stato — nel quale debbono trovare collocazione tutti i conferimenti, finanziari e non finanziari, degli esercizi precedenti — e, dall'altro, l'aspetto dinamico della gestione, nel cui quadro vanno operate le necessarie correlazioni con le entrate, che al bilancio statale debbono o dovrebbero derivare dagli investimenti nelle partecipazioni di varia natura.

Questi aspetti della gestione non finanziaria — in vista dei notevoli riflessi, sempre crescenti, sulla finanza statale oltre che sugli obiettivi della politica economica del Paese — dovrebbero trovare adeguata considerazione nella generale, necessaria revisione della normativa vigente in materia di formazione, gestione, controllo e approvazione parlamentare del conto generale del patrimonio, modernamente ristrutturato.

L'ammontare delle partecipazioni statali, che era di miliardi 617,9 al 31 dicembre 1966, ha superato i miliardi 742,5 al 31 dicembre 1967, per effetto delle variazioni intervenute nel corso di quest'ultimo esercizio (vedasi l'unita tabella).

A fronte di tale ammontare — risultante dal conto del patrimonio — stanno la somma accertata per il capitolo 3151, concernente « dividendi di società ed enti con partecipazione statale », che si mantiene nella cifra costante ed arrotondata di 200 milioni, nonché i 150 milioni di utili netti dovuti dall'ENI, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, numero 136.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DESCRIZIONE		Consistenza al 31 dicembre 1966	Consistenza al 31 dicembre 1967
1	Azioni della Società anonima idroelettrica siderurgica « Cogne » con sede in Torino (regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873; 10 dicembre 1929, n. 2276; 10 dicembre 1934, n. 2050; 20 giugno 1935, n. 1205; 28 giugno 1937, n. 943) e quota dei diritti di opzione da investire in buoni del tesoro novennali 3 per cento, serie speciale (articolo 10 della legge 12 gennaio 1942, n. 1 e articolo 4, lettera b, della legge 21 maggio 1942, n. 520) . . .	20.000.000.000	(1) 5.000.000.000
2	Azioni della società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (ATI) (regio decreto 6 gennaio 1927, n. 13) . . . . .	1.250.000.000	1.250.000.000
3	Azioni della società anonima « Linee aeree transcontinentali italiane » (LATI) (regio decreto-legge 19 settembre 1939, n. 1368) . . . . .	50.000.000	(2) —
4	Azioni della società anonima mineraria « Monte Amiata » (legge 22 maggio 1939, n. 795) . . . . .	1.376.000.000	1.376.000.000
5	Azioni della società italiana per il commercio estero (SICEA) (legge 11 febbraio 1941, n. 150) . . . . .	103.132.000	103.132.000
6	Partecipazioni dello Stato alla costituzione del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (articoli 5, 7 e 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136) . . . . .	132.223.998.044	(3) 220.317.318.044
6	Società anonima milanese editrice (SAME) . . . . .	135.000.000	135.000.000
7	Partecipazioni diverse dello Stato . . . . .	121.256.686	121.256.686
8	Azioni consegnate allo Stato in pagamento della imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni in base alla facoltà concessa con l'articolo 18 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, e delegazioni sui contributi comunali ceduti in pagamento dell'imposta medesima . . . . .	18.200	18.200

(1) Riduzione del capitale sociale da lire 20 miliardi a lire 5 miliardi intervenuta per effetto della delibera assembleare ordinaria e straordinaria del 31 maggio 1967. La riduzione è stata destinata per lire 12.586.086.871 alla copertura della perdita e per lire 2.413.913.129 alla costituzione di un fondo di riserva straordinario per le esigenze dell'anno 1967 e successivi.

(2) Passata all'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro a norma dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro delle partecipazioni statali, del 4 luglio 1967.

(3) Aumento intervenuto per il conferimento statale di lire 38.500.000.000 quale quarta e quinta delle sette quote ai sensi della legge 19 settembre 1964, n. 789; lire 49.593.320.000 quale seconda delle tre quote ai sensi della legge 5 aprile 1966, n. 177.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DESCRIZIONE		Consistenza al 31 dicembre 1966	Consistenza al 31 dicembre 1967
9	Società « La Rifiorente » esercente attività di trasporto, con sede in Como . . . . .	1.001.000	1.001.000
10	Società « Italcable » . . . . .	1.400.000	1.400.000
11	Società « Montecatini » . . . . .	829.000	829.000
12	Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) (legge 24 giugno 1958, n. 637) . . . . .	415.910.000.000	(4) 455.509.294.740
13	Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576 (articolo 59 della legge 24 luglio 1959, n. 622) . . . . .	12.186.236.000	12.186.236.000
14	Quota di partecipazione dello Stato alla costituzione del capitale sociale della Società « AMMI SpA » (legge 24 luglio 1959, n. 608) . . . . .	13.611.000.000	(5) 14.611.000.000
15	Conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema . . . . .	4.181.000.000	(6) 5.181.000.000
16	Ente autonomo di gestione per la partecipazione del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) (articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1325) . . . . .	16.700.000.000	(7) 26.798.762.230
17	Società per azioni editrice Giulio Einaudi . . . . .	10.000	10.000
Totale « Titoli di credito » del Ministero delle partecipazioni statali . . . . .		617.912.419.390	742.592.258.000

(4) È il risultato di una variazione in aumento di lire 41 milioni (quarta e quinta delle sette quote ai sensi della legge 19 settembre 1964, n. 790) e del rimborso di lire 1.400.705.260 (versamenti al tesoro avanzi di gestione).

(5) Conferimento dell'ultima delle quattro quote ai sensi della legge 19 settembre 1964, n. 792 decreto ministeriale n. 20563 del 6 marzo 1967.

(6) Conferimento della terza delle cinque quote ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, decreto ministeriale n. 20242 del 18 gennaio 1967.

(7) Aumento dovuto: al versamento della quarta e quinta delle sei quote ai sensi della legge 5 novembre 1964, n. 1176, decreto ministeriale n. 22793 del 15 marzo 1967, per lire 5 miliardi e decreto ministeriale n. 20073 dell'8 gennaio 1968, per lire 5 miliardi; alla devoluzione dell'80 per cento degli utili di gestione dell'esercizio 1966 passati in aumento del fondo di dotazione, a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1176.

4. — *Organizzazione e personale.*

La peculiarità — già messa in rilievo nella precedente relazione — delle funzioni del Ministero delle partecipazioni statali, caratterizzate dal fatto che i suoi fini istituzionali consistono nella direzione e nel coordinamento dell'azione degli enti di gestione, è destinata ad essere adeguatamente riconsiderata nel quadro della programmazione generale.

Dalla soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali — disposta col decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, in base alla delega al Governo conferita con l'articolo 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 — e dall'attribuzione dei suoi compiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), traspare l'avvertita esigenza di ridurre ad unità la fonte delle direttive da fornire agli enti di gestione, per orientarne l'attività in vista degli obiettivi che essi debbono perseguire secondo la programmazione generale. È in questa prospettiva che si rende necessario valutare se e quali modifiche di struttura il nuovo atteggiarsi delle funzioni del Ministero delle partecipazioni statali renda necessarie ed opportune per il più efficiente esercizio dei poteri, che in così delicato ed importante settore spettano al Governo, segnatamente in ciò che attiene alla vigilanza dell'azionariato di Stato. Alla quale valutazione, se non ancora conclusa, offrirà propizia occasione per concludersi, la legge che — in ossequio all'articolo 95 della Costituzione — dovrà intervenire a disciplinare, armonizzandole e coordinandole fra loro, le attribuzioni dei singoli Ministeri.

In tema di personale, nulla sostanzialmente si ha da aggiungere alle osservazioni in proposito formulate nella precedente relazione.

5. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Funzioni fondamentali del Ministero delle partecipazioni statali sono la vigilanza sugli enti di gestione e il coordinamento dell'attività degli stessi, essendo del tutto strumentale l'altra che si esaurisce nell'esigenza, in adempimento di autorizzazioni legislative, del passaggio di fondi per il conferimento a quelli di dotazione. In virtù, infatti, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono stati concentrati presso il Ministero i compiti e le attribuzioni, di direttiva e di vigilanza, in precedenza spettanti ai vari Ministeri nei confronti degli enti di gestione già esistenti (IRI ed ENI) e delle altre partecipazioni statali: di qui il dovere dei singoli enti di gestione di comunicare al Ministero le iniziative che intendano assumere, le modificazioni e le variazioni delle partecipazioni possedute, nonché di fornire ogni altra notizia sull'andamento delle gestioni e sull'attuazione dei programmi.

Quanto all'esercizio della vigilanza ministeriale e all'attività dei singoli enti, si rinvia alle relazioni rassegnate al Parlamento per ciascuno di essi, bastando qui prospettare soltanto taluni particolari aspetti della gestione e della vigilanza in generale.

A tal proposito è opportuno far breve, preliminare cenno alla natura giuridica dei fondi di dotazione e dei « criteri di economicità » cui si riferisce l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Per quanto concerne i fondi di dotazione deve ancora una volta insistersi sull'esigenza di una disciplina normativa, che si inquadri nelle linee e nelle caratteristiche essenziali del sistema della contabilità generale dello Stato e con esso si coordini, si armonizzi e conviva.

A tal uopo occorre chiaramente definire il rapporto giuridico fra Stato conferente ed Ente che riceve il fondo di dotazione.

Lo Stato, nell'attribuire agli enti i mezzi che vanno a costituire e ad alimentare tali fondi, nell'apportare tali mezzi per il perseguimento dei fini degli enti stessi, opera un conferimento di beni che si risolve — passi la configurazione del rapporto in termini privatistici — nella costituzione di una sorta di capitale con ragionevoli analogie con l'operazione di costituzione del capitale delle società.

Nella consistenza del patrimonio statale viene, pertanto, a determinarsi la trasformazione di una attività finanziaria in altra non finanziaria (partecipazioni): donde il necessario inserimento, nel conto del patrimonio, della consistenza dei diversi fondi.

Per quanto concerne, poi, i « criteri di economicità » secondo cui debbono operare gli enti di gestione, a norma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 — istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali — la Corte ritiene di dover confermare quanto più volte osservato nella premessa alla relazione sugli enti sovvenzionati dallo Stato per il periodo 1951-60, e in quelle sui singoli enti (1).

Giova al proposito ricordare come l'espressione « criteri di economicità » non possa intendersi nella accezione di minima spesa col massimo utile. In tal senso, infatti, il criterio di economicità avrebbe egual valore per tutti gli enti, quale ne fosse la struttura aziendale, e non vi sarebbe ragione speciale alcuna per evocarlo soltanto nei confronti degli enti di gestione. D'altra parte, non sembra accettabile l'accostamento al significato, più ristretto, di « redditività », in quanto gli enti di gestione, e le imprese pubbliche in genere, non hanno — come finalità precipua e determinante — scopi di lucro; sicché non sarebbe conforme alla loro natura pubblicistica l'obbligo che si volesse imporre loro di impostare la propria attività di gestione secondo il criterio del massimo profitto. Può, dunque, concludersi che la legge, nel riferirsi alla « economicità » come norma di condotta degli enti, abbia inteso accogliere un criterio di « autosufficienza economica » e prescrivere, perciò, ad essi di condurre la propria gestione in condizioni di equilibrio economico.

A) *Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)*. — Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 1967 pone in evidenza la partita « perdite patrimoniali da regolare », per complessivi miliardi 67,8 (perdite esercizi precedenti miliardi 55,8; perdita esercizio 1967 miliardi 12).

Va in proposito precisato che le perdite, conseguenti ad abbuoni di crediti ed a svalutazioni di capitali azionari, non incidono — in ottemperanza al disposto dell'articolo 17 dello Statuto dell'IRI — sul conto economico, ma vengono direttamente accertate in sede patrimoniale. D'altro canto, la richiamata posta non racchiude tutte le perdite patrimoniali sopportate dall'Istituto, ché anzi alla copertura della maggior parte di esse si è provveduto, nel corso dei vari esercizi, mediante la rivalutazione delle partecipazioni dell'Istituto (per miliardi 153,2) o con altri mezzi (partite attive costituite da saldi su operazioni, da interessi su fondi dell'Istituto, ecc., per miliardi 23,2).

La quota delle perdite non coperte con i mezzi indicati, figura in bilancio come posta rettificativa dei fondi patrimoniali, nella considerazione che « le gestioni deficitarie sono condotte nell'interesse dello Stato e su direttive emesse dagli organi governativi competenti. Le perdite in esame, quindi, incidono direttamente sull'entità dei fondi patrimoniali dell'Istituto, come valori (negativi) di una gestione condotta per conto e nell'interesse dello Stato, che sono portati a riduzione della consistenza dei fondi dallo Stato stesso conferiti » (2).

Per quanto concerne, in particolare, le perdite subite nell'esercizio 1967, va rilevato che esse ammontano a miliardi 17,6 e sono per la massima parte concentrate nel settore cantieristico, in connessione con le operazioni di riassetto del settore medesimo. Di tale importo, miliardi 5,6 sono stati coperti con l'utilizzo di un preesistente fondo di svalutazione, mentre la residua quota di 12 miliardi è stata portata in aumento della voce « perdite patrimoniali da regolare ».

La Corte non ha mancato di segnalare al Parlamento (3) — e ritiene opportuno ribadire in questa sede — la necessità che, a cura del Ministero vigilante, si provveda alla sistemazione di tale perdita, iscritta nel bilancio dell'IRI sin dal 1950, con crescente ammontare; e che si appresti idonea disciplina circa la funzione del fondo di dotazione nei casi di perdite patrimoniali.

(1) Si veda la prima in *Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, Doc. XIV n. 1, volume I, pagine 1 e seguenti.

(2) Cfr. Relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione dell'IRI per il periodo 1951-1960 (*Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, volume IV, pagina 106).

(3) Cfr. Relazione sulla gestione dell'IRI per gli esercizi 1961, 1962, 1963 (*Atti parlamentari*, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, volume CLXXVI, pagina 43).



B) *Ente nazionale idrocarburi (ENI)*. — Si fa, qui breve cenno soltanto di quelle notazioni, contenute nelle relazioni al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ENI (1), che atengono ad alcune attività dell'Ente, rispetto ai suoi fini istituzionali.

Di assai delicato momento si presenta quella — secondo quanto risulta dalla situazione economico finanziaria — della industria tessile esercitata dalla « Lanerossi » e consociate, il cui pacchetto azionario venne rilevato dall'ENI nel gennaio 1962, con lo scopo principale, di fornire alle aziende petrolchimiche un adeguato sbocco alle produzioni di fibre sintetiche e artificiali nonché di garantire, secondo gli indirizzi e obiettivi di politica economica precisati dal Ministro per le partecipazioni, ai residuati delle lavorazioni petrolchimiche del gruppo, uno sbocco sicuro e vantaggioso, offrendo la « Lanerossi » ampie garanzie di assorbimento e ponendo l'attività della stessa annoverarsi tra quelle di notevole interesse per l'avvio di un processo autonomo di sviluppo economico.

In disparte ogni valutazione degli ulteriori indirizzi assunti dall'attività della « Lanerossi », rispetto ai compiti inizialmente individuati, vale qui rilevare come gli obiettivi dell'organo governativo sul piano della economicità della gestione, nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento, non risultino realizzati, ove si tenga conto dei risultati deficitari della gestione medesima, i cui bilanci per gli anni 1964 e 1965 hanno chiuso con una perdita di esercizio rispettivamente di circa milioni 151 e 444, alla quale vanno aggiunte le perdite degli esercizi precedenti, in 578 milioni.

Né a diversa considerazione dà luogo la partecipazione indiretta dell'Ente alla « SEGISA », società editrice de *Il Giorno*, in quanto, anche in vista della pesante situazione finanziaria della gestione, non appaiono sufficienti a giustificare l'impegno finanziario ed operativo dell'ENI le mere esigenze di pubblicità, potendo le stesse essere realizzate con altri strumenti, specie trattandosi di attività editoriale che, quanto meno, per le sue stesse dimensioni, evade dai fini istituzionali dell'Ente.

In concreto, ravvisa poi la Corte che, nelle competenti sedi, il settore tutto delle attività di cui è discorso, debba essere riveduto alla stregua, come si è innanzi precisato, delle comprovate esigenze di strumentalità e di complementarietà che esse, al vaglio degli organi responsabili, presentano nell'economia di gruppo.

È appena il caso di ricordare come la regola fondamentale della « economicità » della condotta aziendale non possa subire deroga, ciò segnatamente in presenza del recente provvedimento legislativo 14 novembre 1967, n. 1153, il quale agli originari compiti istituzionali dell'ENI altri ne aggiunge, ben distinguendo, tuttavia, da questi — e sempre circondandoli di determinate garanzie, consistenti in formali autorizzazioni ministeriali — gli interventi in settori collaterali o complementari.

Per altro verso, la polivalente attività dell'ente nella sua funzione di *holding*, in via di continua espansione nella ricerca di nuove basi operative (v. già in precedenza legge 21 giugno 1960, n. 649, articolo 14, ultimo comma; legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613 e n. 1153 anzidetta del 14 novembre 1967) rende ancor più manifesta l'esigenza di apposita disciplina legislativa del bilancio consolidato, il quale dovrebbe essere preceduto da un « piano di gruppo », a tanto non opponendosi la necessaria autonomia delle singole società — enti di diritto privato — in quanto la stessa va considerata nel quadro degli interventi direzionali dell'Ente pubblico, nel quale le società stesse sono inscindibilmente integrate.

La sopravvenuta normativa — legge 14 novembre 1967, n. 1153, già citata, e la legge 5 febbraio 1968, n. 113, che ha aumentato il fondo di dotazione — lungi dal rendere non più attuali le osservazioni della Corte, conserva alle stesse validità per ciò che si riferisce alle iniziative estranee ai fini istituzionali e alla determinazione dei rapporti fra le componenti finanziarie della gestione.

C) *Ente autonomo di gestione per le aziende termali*. — L'Ente è attualmente gestito da un Consiglio di amministrazione, formato da quattro membri, regolarmente rinnovati dopo la

(1) Vedasi, in particolare, la relazione per l'esercizio 1964-1965 e periodo maggio-dicembre 1965 (Senato, IV legislatura, doc. n. 29-194).

scadenza del triennio e presieduto da un Presidente, che opera in regime di *prorogatio*, assolvendo, ad un tempo, le funzioni di Direttore generale.

Con determinazione n. 748 del 23 maggio 1967 (1), la Corte ha richiamato su tale particolare situazione, non certo compatibile con l'ordinato funzionamento dell'Ente, l'attenzione dei competenti organi governativi, richiedendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi all'uopo necessari: provvedimenti che, peraltro, non risultano tuttora intervenuti.

L'Ente continua a chiudere in *deficit* i suoi bilanci.

Per avere una sintetica, ma significativa visione dell'andamento economico-finanziario di questa gestione è sufficiente dare uno sguardo ai risultati d'esercizio conseguiti dall'Ente, dalla sua costituzione (1960) ad oggi.

Esercizio 1960-61:	disavanzo . . . . .	L.	224.450.424
Esercizio 1962:	disavanzo . . . . .	»	160.407.570
Esercizio 1963:	disavanzo . . . . .	»	10.850.070
Esercizio 1964:	disavanzo . . . . .	»	69.274.526
Esercizio 1965:	disavanzo . . . . .	»	661.416.015
Esercizio 1966:	disavanzo . . . . .	»	594.345.864
Totale disavanzi al 31 dicembre 1966 . . . . .			L. 1.720.744.463

Per il 1967 non è fondatamente prevedibile un risultato positivo, ove solo si consideri che sulla gestione in corso verrà a gravare la perdita subita dalla Società per azioni « Terme di Salice », da coprire a norma degli articoli 2446 e 2447 del Codice civile.

Sempre più pressante si fa, dunque, l'esigenza di un responsabile ed approfondito riesame, da parte delle competenti autorità, della situazione particolare dell'Ente Terme e, soprattutto di quella delle società da esso controllate, tanto sul piano economico-finanziario e patrimoniale, che su quello tecnico-organizzativo e funzionale.

Il piano quadriennale di investimenti e finanziamenti, che avrebbe dovuto concludersi entro il decorso anno, non ha trovato, viceversa, che una limitata attuazione. Inoltre, ai pesanti indebitamenti cui alcune società han fatto ricorso per la realizzazione di una parte dei previsti investimenti, non hanno corrisposto (né è lecito presumere che vi corrispondano a breve scadenza) adeguati aumenti di redditività (come era, invece, nelle previsioni del piano), onde sempre più da paventare è il rischio di una polverizzazione degli utili delle aziende operanti e, quel che è peggio, l'impossibilità, per esse, di fronteggiare gli oneri di ammortamento dei mutui contratti per attuare il « programma », con la conseguenza di gravi squilibri finanziari per le società e di serie difficoltà per l'Ente.

Occorre, adunque, che lo stesso Ente di gestione compia un'accurata ed approfondita indagine sulla situazione attuale dell'intero settore termale, o meglio di tutte le imprese del suo gruppo, individuando, con realistici criteri di sana amministrazione, le concrete possibilità di sviluppo, attuali e future, di ogni singola impresa e ristrutturando un organico programma di realizzazioni ed incentivazioni da attuare con tempestivi ed efficaci controlli.

Nel quadro di tale nuova programmazione potranno anche inserirsi il problema dell'adeguamento dell'originario fondo liquido di dotazione e quelli, ad esso connessi, del ripianamento delle perdite sino ad oggi accumulate e della regolazione dei pregressi rapporti creditori tra l'Ente, le società del gruppo e l'Erario.

D) *Ente autonomo di gestione per il funzionamento dell'industria meccanica (EFIM)*. — Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 835, sono state apportate modifiche allo Statuto dell'Ente, e ne è stata mutata la denominazione da quella di « Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica » in quella di « Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera ».

(1) Se ne veda il testo allegato M.

Tale mutamento è stato deliberato in conseguenza dell'acquisizione da parte dell'EFIM di numerose partecipazioni in società che operano in settori estranei a quello meccanico, riconducibili tutti nel più ampio settore dell'industria manifatturiera. L'acquisizione delle partecipazioni in parola (estrane e come si è detto all'originario settore meccanico) è avvenuta, in un primo tempo, con l'inquadramento nell'EFIM della partecipazione « Finanziaria Ernesto Breda » proveniente dal FIM; il carattere polivalente assunto dall'EFIM, si è successivamente accentuato in conseguenza dell'ulteriore acquisizione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1964, n. 1176, di nuove partecipazioni estranee al settore meccanico. Donde la nuova denominazione, considerata più idonea ad esprimere le diverse attività dell'Ente, ora piuttosto riconducibili, salvo talune marginali, nel settore manifatturiero, che non in quello più limitato dell'industria meccanica.

Ne risulta così un assetto, da un lato diverso rispetto allo schema previsto dalle norme costitutive — che delimitano il settore di intervento dell'Ente alle partecipazioni ad imprese meccaniche — e, dall'altro, non più aderente al criterio generale, sancito dalla legge 21 giugno 1960, n. 649, che, con riguardo all'inquadramento negli enti di gestione « esistenti o che saranno costituiti » di alcune società, ha fatto divieto di trasferire « partecipazioni estranee ai fini istituzionali propri di detti enti » (articolo 14).

Va, poi, rilevato che molte partecipazioni dell'EFIM sono state e vengono acquisite anche in settori estranei all'attività manifatturiera, per quanto si voglia intendere largamente questo termine (ad esempio, società operanti nel campo del turismo, o degli alimenti surgelati).

E) *Ente autonomo di gestione per il cinema.* — Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 836, sono state apportate modifiche allo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema; modifiche che non cambiano sostanzialmente l'oggetto dell'attività dell'Ente, già fissato col decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575.

Va richiamata l'attenzione sulle osservazioni formulate dalla Corte nelle relazioni al Parlamento sulla gestione finanziaria di questo Ente (1) e, in particolare, sulla persistenza dei risultati negativi della gestione stessa.

E da prevedere che, permanendo l'attuale situazione di dissesto in cui versano le società inquadrate — tra cui, segnatamente, Cinecittà e Istituto Luce — l'Ente non potrà che ulteriormente attingere al fondo di dotazione depauperandolo per far fronte alle proprie spese di funzionamento.

Sebbene influenzata dagli oneri diretti, che solo di recente sono stati alquanto ridotti a seguito di ridimensionamento degli Uffici, in detta gestione si riflettono, soprattutto, le conseguenze della deficitaria attività delle aziende inquadrate.

Infatti il sistema, nel suo organico insieme, si affida ad una gestione economica delle partecipazioni statali, la cui produttività dovrebbe, non solo assicurare i mezzi per sostenere le spese di gestione dell'Ente, ma garantire anche un risultato positivo all'azione di indirizzo e di sviluppo del settore che, per compito istituzionale, l'Ente è tenuto a svolgere.

All'Ente, invece, fanno assoluto difetto le entrate proprie degli enti di gestione, rappresentate dai dividendi derivanti dalle partecipazioni nelle società inquadrate.

F) *Ente autonomo per la mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo.* — Va, anzitutto, rilevato che il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono scaduti sin dalla fine del 1966 e non sono stati né confermati né rinnovati; i predetti organi agiscono quindi in regime di *prorogatio*, eccezion fatta per il Presidente, che è stato confermato per il triennio 1967-69.

Il bilancio preventivo per il 1968 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione il 4 gennaio 1967, ma non risulta che le Amministrazioni vigilanti abbiano ancora dato la loro approvazione.

(1) Per gli esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964 la relazione è stata presentata al Parlamento il 15 marzo 1966 (Senato, IV legislatura, doc. 29-149). Per gli esercizi successivi la relazione è in corso di elaborazione.

Il conto consuntivo per il 1967 non è stato compilato né approvato dagli organi dell'Ente, entro il termine all'uopo previsto dalla norma statutaria (30 marzo di ciascun anno).

L'Ente non ha sinora provveduto ad adottare un regolamento amministrativo-contabile nonostante la Corte ne abbia ravvisato la necessità nelle sue relazioni annuali al Parlamento. Esiste sin dal 1961 il regolamento del personale (impiegatizio e salariato), approvato con decreto del Ministero delle partecipazioni statali, che ha disposto la parificazione gerarchica con il personale statale e lo stesso trattamento economico di questo.

La Corte non può che confermare la proposta, già formulata nella sua relazione al Parlamento per gli esercizi 1963 e 1964, della soppressione dell'Ente, in vista soprattutto dello esaurimento degli originari suoi scopi istituzionali.

G) *Società nazionale Cogne*. — La Corte ha rilevato, nella relazione al Parlamento (esercizi dal 1961 al 1964), lo stato deficitario della gestione e la necessità — in adempimento del precetto della legge n. 1589 del 1956, nonché al fine di realizzare le condizioni di economicità — dell'inserimento della società in un ente di gestione, necessità di nuovo rappresentata con la determinazione n. 578 del 18 gennaio 1966.

La situazione deficitaria della gestione, denunciata nella precedente relazione, persiste; né risulta siano state assunte iniziative per l'indicato inserimento, inteso come mezzo al fine del riequilibrio economico della gestione stessa.

H) *Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie*. — L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, nonostante la sua costituzione, intervenuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574 — ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 — non ha finora operato in concreto.

## CAPITOLO XXVII.

### MINISTERO DELLA SANITÀ

#### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

a) *Stato di previsione della spesa*. — La spesa del Ministero della sanità, che supera i 102 miliardi, secondo le previsioni definitive, risulta interamente compresa nella sezione VIII (Azione ed interventi nel campo sociale) ed è costituita, per la quasi totalità, da stanziamenti di parte corrente. Sotto il profilo economico, risulta destinata, in prevalenza, alla erogazione di contributi *ex lege* a favore degli enti di rilevanza nazionale (C.R.I., ONMI, Lega per la lotta contro i tumori, ecc.), o internazionale (OMS, FAO, ecc.), che perseguono finalità di particolare interesse sanitario, nonché a favore di vari organismi operanti nel settore della sanità pubblica.

Un solo capitolo (5031) concerne espressamente spese in conto capitale (200 milioni) destinate alla ricerca scientifica, nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità. Analoga destinazione è, peraltro, da ravvisare in altri stanziamenti, pur compresi nella parte corrente dello stato di previsione, in quanto devoluti in parte ad attività di studio e ricerca in materia di assistenza sanitaria, ematologia e trasfusioni, assistenza psichiatrica e igiene mentale, gerontologia e geriatria (capitolo 1162), di igiene del suolo, dell'ambiente e dell'abitato (capitolo 1163), nonché di idrobiologia, terapia fisica e medicina nucleare (capitolo 1164). Secondo la valutazione riportata nella nota introduttiva al bilancio 1967 (1), l'aliquota dei relativi stanziamenti devoluta alla ricerca ascende complessivamente a 46,2 milioni. Come già rilevato nella precedente relazione, l'oggetto di taluni capitoli (1162, 1165, 1209) non è del tutto

(1) Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato. Nota introduttiva al bilancio di previsione, anno finanziario 1967, Roma MCMLXVII, pagina 74.

conforme alle norme sostanziali che ne sono a fondamento (articolo 138, testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 10 giugno 1940, n. 932; legge 10 aprile 1954, n. 218). Tali norme consentono, infatti, la erogazione di contributi per il funzionamento, rispettivamente, delle scuole convitto per infermiere (capitolo 1162) e dei centri per l'assistenza e la cura dei post-poliomielitici (articolo 1165) o dei discinetici e spastici (capitolo 1209), mentre lo stato di previsione si riferisce anche ai contributi per l'impianto di questi istituti. Sebbene nel 1967, a differenza di quanto avvenuto negli esercizi precedenti, risultino di fatto erogati soltanto contributi di funzionamento, permane, evidentemente, l'esigenza di adeguare la denominazione dei capitoli al disposto delle norme sopra ricordate.

Perdura, inoltre, l'eterogeneità delle spese previste dal citato capitolo 1162, che si riferiscono a molteplici interventi in settori tra i quali non è ravvisabile alcuna affinità.

Anche nello stato di previsione del Ministero della sanità è dato riscontrare il generale fenomeno del divario fra la previsione iniziale di taluni capitoli e le effettive occorrenze dell'esercizio, alle quali fa riferimento l'articolo 142 del regolamento di contabilità generale.

Si ricorda, a titolo d'esempio, il caso del capitolo 1066, il cui stanziamento iniziale di lire 50 mila risulta, da vari esercizi, insufficiente rispetto agli oneri relativi a cure, ricoveri, protesi e indennizzi, ai quali dovrebbe far fronte (1).

Tra i capitoli di nuova istituzione sono da ricordare, per la particolare importanza del rispettivo campo d'azione, quello (1212) relativo alle prestazioni in favore dei tubercolitici, disposte con legge 11 gennaio 1967, n. 1, che ha autorizzato una spesa di 3 miliardi; e quello (1268) avente ad oggetto i provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina africana e classica (decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 5141), che hanno comportato una spesa di 300 milioni.

b) *Sistemi di pagamento.* — L'Amministrazione ha emesso mandati diretti per lire 74.197.691.904 (di cui lire 17.266.209.599 in conto residui) e ordini di accreditamento per lire 12.252.314.324 a favore dei funzionari delegati (195 presso gli Uffici periferici e 4 in sede centrale).

L'importo delle aperture di credito è così di circa un quarto maggiore di quello del precedente esercizio. Nel rilevare il fenomeno del progressivo estendersi del ricorso al sistema delle aperture di credito rispetto al sistema di pagamento con mandato diretto — che è in parte dovuto, nel 1967, all'attuazione delle provvidenze disposte a favore dei tubercolitici, nonché dei provvedimenti concernenti la peste suina, ricordati in precedenza (sub a) — va sottolineato come ad esso faccia frequente riscontro il ritardo nella resa dei conti da parte dei funzionari delegati.

In relazione al decentramento delle funzioni, demandate agli uffici periferici del Ministero dall'articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, in materia di cure ospedaliere per le manifestazioni contagiose di malattie veneree, sono stati ripartiti, nel 1967, circa 100 milioni fra 85 Uffici provinciali sanitari, in misura variabile da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di 18,5 milioni (2). Tale ripartizione che, a mente della citata norma, dovrebbe aver luogo, nella misura di quattro quinti, entro i primi due mesi dell'esercizio, è stata, invece, effettuata soltanto nel mese di luglio 1967, il che non si accorda, al certo, con l'esigenza di tempestivi interventi da parte degli Uffici provinciali.

## 2. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione dei servizi.* — La legge 20 giugno 1967, n. 487, ha istituito la Direzione generale degli ospedali. Ciò non ha determinato, tuttavia, un ampliamento delle competenze

(1) Nel 1967, risultano complessivamente spese o impegnate, per dette causali, lire 8.465.417.

(2) Non risultano compresi nel riparto gli Uffici di Avellino, Frosinone, Latina, Macerata, Nuoro e Viterbo.

del Ministero della sanità, in quanto i servizi attribuiti alla nuova Direzione generale erano in precedenza accentrati nella Direzione generale dell'igiene pubblica e degli ospedali.

Il Ministro della sanità, con decreto in data 19 luglio 1967, ha inoltre stabilito l'ordinamento dei servizi ripartiti fra le due Direzioni generali.

Il servizio veterinario nei posti di confine e nei porti, previsto dall'articolo 32 testo unico delle leggi sanitarie, è stato opportunamente disciplinato con decreto ministeriale del 20 marzo 1967.

Si è provveduto, inoltre, con decreti ministeriali del 30 maggio 1967, a determinare gli Uffici sanitari di porto e di aeroporto (articolo 28, testo unico delle leggi sanitarie), ai quali debbono essere preposti funzionari tecnici della carriera direttiva del Ministero con le funzioni anche di « medici di porto », ovvero con mansioni esclusive di « medici di porto » o di « medici di aeroporto », nonché gli Uffici che possono essere affidati per incarico a sanitari estranei con la qualifica di « medici delegati », rispettivamente, di porto e di aeroporto.

Il provvedimento relativo al servizio di sanità aerea dovrebbe normalizzare l'attività di vigilanza sanitaria presso gli aeroporti con la stabile assegnazione di personale alle varie sedi, eliminando così gli oneri finora sostenuti per il trattamento di missione corrisposto ai funzionari di tale vigilanza incaricati presso gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.

Per quanto concerne l'organizzazione dei servizi periferici di vigilanza sulle attività di profilassi e cura delle malattie veneree, neppure nel 1967 è stato indetto il concorso per la nomina degli ispettori dermosifilografi, sebbene undici delle settanta circoscrizioni istituite nel 1964 risultino tuttora vacanti.

In materia regolamentare, è da segnalare la mancata emanazione dello statuto dell'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca (articolo 9, legge 3 maggio 1967, n. 273); delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi trasfusionali, la raccolta, conservazione ed impiego dei derivati del sangue (articolo 20, legge 14 luglio 1967, n. 592); nonché delle norme relative alla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari (articolo 23, legge 30 aprile 1962, n. 283).

Data l'importanza di tali settori, è evidente l'opportunità di produrre senza ulteriori indugi la cennata normativa.

Si ricorda, infine, che il Ministero della sanità è tuttora privo del regolamento per i servizi in economia, nonché dello speciale regolamento previsto dall'articolo 72 della legge di contabilità generale, in relazione al verificarsi di pubbliche calamità.

b) *Personale.* — Nel corso dell'esercizio si è verificata una sola variazione negli organici del Ministero, per effetto della citata legge n. 487 del 1967, che ha portato da sei a sette le Direzioni generali, istituendo quella degli ospedali, di cui già si è fatto cenno. Per ovviare alla deficienza di personale — determinatasi nei vari ruoli (1), in conseguenza del notevole incremento delle dotazioni organiche, ricordato nella precedente relazione — sono stati indetti, nel 1967, numerosi concorsi, dal cui esito dipende l'eliminazione di gran parte delle vacanze esistenti nelle qualifiche iniziali. Tra gli altri vanno menzionati i concorsi per la nomina a Medico provinciale di seconda classe (155 posti) e a Veterinario provinciale di terza classe (21 posti), che consentiranno all'Amministrazione di disporre del personale sanitario occorrente per il migliore svolgimento dei servizi d'istituto, nonché quello per la nomina a Consigliere di terza classe (57 posti), destinato a colmare i vuoti del ruolo amministrativo.

In tema di concorsi è da ricordare che non sono state finora emanate norme regolamentari per la determinazione delle materie e prove d'esame, sia per l'accesso che per la progressione in carriera, che vengono stabilite, di volta in volta, nei relativi bandi.

Nel 1967 è stato tenuto un solo corso, della durata di tre settimane, per la formazione dei Segretari tecnici di terza classe, cui hanno preso parte trenta impiegati.

(1) Rispetto ad una dotazione di 3.225 unità, risultavano in servizio, al 31 dicembre 1967, n. 2.801 dipendenti, dei quali 2.528 in organico, 188 in soprannumero, 10 fuori ruolo ed i restanti in altra posizione.

Non sono stati invece organizzati gli altri corsi previsti dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367, per la specializzazione ed il perfezionamento dei medici provinciali con funzioni di ispettore sanitario, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali per la vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande.

Oltre agli interventi assistenziali diretti a favore del personale, risultano concesse, nel 1967, due sovvenzioni al circolo ENAL del Ministero, rispettivamente, di lire 3.321.852 sul capitolo (1091), concernente l'assistenza al personale, e di lire 10 milioni sul capitolo (1092), relativo alle sovvenzioni a mense e circoli, del quale ha assorbito l'intera dotazione.

L'erogazione di tali somme è stata disposta su presentazione di fatture di spesa riguardanti l'organizzazione di gite turistico-culturali e l'attività svolta dal circolo in occasione dell'Epifania, nonché il trasporto del personale dalle abitazioni al Ministero e viceversa.

Durante l'anno, un limitato numero di dipendenti ha preso parte a due scioperi (1); le relative ritenute sono state effettuate, in unica soluzione, rispettivamente sullo stipendio del dicembre 1967 e del gennaio 1968.

c) *Incarichi di studio.* — Nel rinviare alle generali considerazioni in tema di incarichi di studio, formulate in altra parte della relazione (2), si segnala che, nel 1967, risultano conferiti, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nove incarichi, tutti a soggetti estranei all'Amministrazione, i quali hanno percepito compensi varianti da lire 270 mila, per uno studio durato sei mesi, a lire 1.080.000, per uno studio durato dodici mesi.

È da aggiungere che sette di tali incarichi costituiscono rinnovo di quelli dello scorso anno.

Per i lavori di revisione della Farmacopea ufficiale risultano, inoltre, nominati trentasette esperti, a norma della legge 9 novembre 1961, n. 1242, per lo svolgimento di attività istruttoria e di relazione.

I relativi compensi sono stati determinati, per il 1967, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo quanto prescrive l'articolo 2 della legge suddetta, nella misura di lire 400 mila per il presidente e, per i componenti, variante da lire 350 mila a 50 mila.

### 3. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — Nell'esercizio risultano stipulati cinquanta contratti a trattativa privata per il complessivo importo di lire 3.136.425.482; ventiquattro contratti a seguito di licitazione privata per lire 214.773.934; tredici contratti (lire 673.181.000), previo appalto concorso.

Fra i contratti a trattativa privata, trenta hanno ad oggetto l'acquisto di materiale profilattico per un importo di lire 2.195.941.412, di cui in conto competenza lire 1.787.458.760; dei rimanenti, sei riguardano l'acquisto di vaccino antiaftoso per lire 496.130.000; cinque locazioni di immobili; gli altri nove forniture varie (vaccino antiamarillico, preparati e presidi per la lotta antivenerea o per la campagna antimalarica, acqua potabile per l'approvvigionamento delle popolazioni isolate, tessuti per la confezione delle divise alle guardie di sanità).

Le forniture di maggior importo effettuate a trattativa privata sono costituite da quattro contratti stipulati con i due Istituti sieroterapici nazionali (Sclavo di Siena e Belfanti di Milano) per l'acquisto di vaccino antipoliomielitico (lire 1.480.586.760).

Dei ventiquattro contratti a licitazione privata, ventidue attengono a forniture del genere di quelle sopraindicate per lire 198.739.810, e due a lavori per lire 15.934.124.

b) *Immobili.* — Il Ministero conduce in locazione diciannove immobili, tre dei quali adibiti a sede degli Uffici centrali; si tratta complessivamente di 1157 vani, per i quali viene sostenuta una spesa annua di lire 236.214.185.

(1) In data 14 marzo 1967, con la partecipazione di ottantadue guardie di sanità; in data 20 aprile 1967, con la partecipazione di settantaquattro impiegati della carriera direttiva.

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafo e).

c) *Servizio automobilistico*. — Il contingente degli autoveicoli ha subito, nell'esercizio 1967, un notevole incremento, in quanto vi sono state incluse 100 autocisterne ed autobotti, che lo hanno portato complessivamente a 532 veicoli.

La effettiva consistenza dell'autoparco al 31 dicembre 1967 risultava, peraltro, di molto inferiore a tale cifra, poiché il Ministero disponeva in concreto di 383 automezzi (249 autovetture, delle quali 53 acquistate in sostituzione di altrettante dichiarate fuori uso; 33 autobotti e autocisterne; 101 veicoli di altro genere).

Analogamente a quanto disposto per le autocisterne e le autobotti, dovranno essere comprese nel contingente 23 unità schermografiche mobili, acquistate dal Ministero, che le affida in gestione ai Consorzi provinciali antitubercolari, mediante apposite convenzioni.

Gran parte degli autoveicoli è ripartita fra gli Uffici periferici (190 agli uffici dei medici e veterinari provinciali; 8 agli uffici di sanità marittima; 6 agli uffici di sanità aerea; 3 agli uffici sanitari di confine).

Tra questi, 126 veicoli in dotazione agli Uffici provinciali sanitari vengono dati in gestione, sulla base di convenzioni triennali, alle Amministrazioni provinciali, che provvedono al pagamento delle tasse di circolazione, alle assicurazioni per la responsabilità civile, all'acquisto del carburante e dei lubrificanti, nonché all'ordinaria manutenzione, verso la corresponsione da parte del Ministero di un rimborso annuo, che raggiunge in media l'importo di lire 600 mila per autoveicolo.

A tali spese è da aggiungere quella sostenuta dal Ministero per le riparazioni straordinarie (circa 25 milioni nel 1967), che fa salire ad oltre 100 milioni annui l'onere di esercizio e manutenzione delle 126 autovetture gestite dalle Amministrazioni provinciali.

Per contro, i costi unitari relativi agli autoveicoli utilizzati dall'Amministrazione centrale (123 vetture e 101 automezzi) si aggirano sulle 400 mila lire annue.

Si segnala, infine, che nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti, a seguito di incidenti causati dalla circolazione, oneri per oltre 17 milioni, sebbene i veicoli gestiti dalle Amministrazioni provinciali siano coperti da assicurazione.

d) *Riviste*. — I periodici *Annali della sanità pubblica* (bimestrale) e *Notiziario dell'Amministrazione sanitaria* (mensile), pur non costituendo formalmente organi di stampa ufficiali del Ministero della sanità, vengono curati esclusivamente da personale da esso dipendente. L'Amministrazione eroga, inoltre, annualmente un contributo, che nel 1967 è stato di lire 19 milioni, a quasi totale copertura delle spese di stampa degli *Annali* (600 copie) e del *Notiziario* (18 mila copie), nonché di quelle sostenute per la distribuzione gratuita agli Uffici provinciali sanitari e a vari enti, operanti nel settore sanitario, di una parte di tali pubblicazioni.

Le entrate della gestione sono inoltre costituite dal provento degli abbonamenti (lire 5.000 annue per entrambi i periodici) e delle inserzioni pubblicitarie, la cui entità non è nota. È appena da aggiungere che, in attesa che la gestione, non autorizzata per legge, venga ricondotta nell'ambito del bilancio dello Stato, rimane fermo l'obbligo degli amministratori di rendere il conto giudiziale.

#### 4. — *Interventi mediante concessione di contributi.*

Le assegnazioni disposte per legge a favore di enti ed istituzioni operanti nei vari settori della sanità pubblica rappresentano quasi la metà del complessivo ammontare (circa 63 miliardi) degli stanziamenti iscritti nella categoria V delle varie rubriche dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Di particolare rilievo il contributo di 23,5 miliardi all'Opera nazionale maternità e infanzia, che viene determinato annualmente con la legge di bilancio, a norma dell'articolo 7 del testo unico di leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, nonché i vari contributi — complessivamente 3,8 miliardi — destinati alla Croce rossa italiana, in relazione a molteplici finalità previste da specifiche disposizioni di legge. Tra questi merita particolare menzione il contributo corrisposto, ai sensi del regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della CRI (artico-



lo 68 regio decreto 12 maggio 1942, n. 918), che viene determinato con una convenzione novennale, l'ultima delle quali è scaduta il 30 giugno 1967 e non è stata ancora rinnovata.

A differenza di quanto avveniva in precedenza, i programmi tecnico-finanziari per la lotta contro la malaria, predisposti dai Comitati provinciali antimalarici per l'anno 1967, sono stati approvati non soltanto dal Ministero della sanità, ma di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, ogni qual volta gli interventi antianofelici riguardavano i comprensori di bonifica. La contribuzione nelle spese per l'attuazione di tali programmi continua ad essere interamente erogata dal Ministero della sanità, sebbene l'articolo 49 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, consideri gli interventi antianofelici nei comprensori di bonifica servizi complementari alle opere la cui esecuzione rientra nella competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Spetta al Ministero della sanità erogare contributi per l'istituzione e contributi, a carattere annuo continuativo, in base ad apposite convenzioni (1), per il funzionamento dei centri di malattie sociali (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249).

In concreto, la separazione della gestione dei centri da quella degli altri servizi degli enti presso i quali sono stati istituiti non risulta sempre chiaramente evidenziata nelle debite forme amministrativo-contabili, e ciò dà luogo a difficoltà, in sede di verifica dell'attività svolta in esecuzione delle convenzioni.

Per quanto concerne l'azione del Ministero nel settore della lotta contro le malattie veneree, non si registra alcun miglioramento rispetto alla situazione segnalata lo scorso anno, in particolare per quanto attiene alla istituzione degli appositi dispensari. Infatti circa un terzo dei centottanta comuni tenuti ad istituirli non hanno ancora stipulato la relativa convenzione.

Il rifornimento idrico delle isole minori ha formato oggetto di una nuova disciplina (legge 19 maggio 1967, n. 378, abrogativa della legge 9 maggio 1950, n. 307), cui il Ministero ha dato esecuzione, stipulando varie convenzioni con armatori privati per la provvista ed il trasporto di acqua in alcune isole nonché assegnando contributi ai comuni isolani in condizioni deficitarie di bilancio e, quindi, privi di mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche nel rispettivo territorio.

Per l'attuazione dei piani di profilassi e per ogni altro intervento diretto alla tutela del patrimonio zootecnico, di cui si dirà nel successivo paragrafo (n. 5, lettera b), i veterinari provinciali si avvalgono delle prestazioni dei dieci Istituti zooprofilattici esistenti (2), che sono tenuti a dare gratuitamente assistenza diagnostica e tecnica agli allevatori (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320).

In rapporto all'entità di tali prestazioni, il Ministero eroga trimestralmente contributi, su proposta dei propri ispettori, che periodicamente effettuano presso la sede di ciascun Istituto i debiti controlli sull'attività svolta, a richiesta dei veterinari provinciali o comunali.

A favore di Istituti universitari e di qualche Istituto zooprofilattico sono stati erogati contributi per studi e ricerche nel settore dell'igiene pubblica e, in minore misura, in quello veterinario. Sul complessivo stanziamento di circa 172 milioni, ripartito fra i capitoli 1161, 1162, 1163, 1164, 1221, 1243 e 1283, risultano infatti assegnati, ai primi, contributi per oltre 101 milioni e, ai secondi, per circa 62 milioni.

Occorre precisare che dette attività non sono state svolte su incarico del Ministero, ma per autonoma iniziativa di ciascun ente, cui il Ministero ha assegnato di volta in volta un congruo contributo, sulla base di un resoconto delle iniziative realizzate e della documentazione delle spese sostenute.

In ordine agli interventi a favore delle zone colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966 è, infine, da segnalare che, su un complesso di stanziamenti per lire 3,2

(1) Sono state stipulate nel periodo 1964-1967, n. 169 convenzioni di durata pluriennale, non eccedente il novennio, delle quali 33 con Università, 103 con Ospedali e 33 con altri enti.

(2) Gli Istituti zooprofilattici sono articolati in 55 sezioni e dispongono di laboratori attrezzati per il servizio diagnostico, la ricerca scientifica applicata e la preparazione di presidi immunizzanti.

miliardi, risultano utilizzati, nel 1967, poco più di 2,5 miliardi, dei quali circa 150 milioni con mandati, ed il rimanente mediante ordini di accreditamento.

#### 5. — *Interventi diretti.*

a) *Intervento in campo sanitario.* — Gli interventi sanitari diretti del Ministero consistono, come riferito nella precedente relazione, nel disporre ricoveri ospedalieri degli infermi per malattie veneree, lebbra, postumi di poliomielite, paralisi spastiche infantili o lussazione congenita dell'anca, nonché dei mutilati ed invalidi civili motulesi e neurolesi.

Per quanto concerne il concreto impiego degli stanziamenti destinati a tali finalità, mentre risultano in gran parte utilizzati quelli relativi all'assistenza e alla cura degli infermi affetti da postumi di poliomielite (capitolo 1147), dei lebbrosi (capitolo 1183) e degli spastici lussati all'anca (capitolo 1185), altrettanto non è avvenuto nel settore delle malattie veneree (capitolo 1182), dell'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei motulesi e neurolesi (capitolo 1186) e, infine, della lotta contro la tubercolosi (capitolo 1204); ciò che denota una ineguale tempestività nell'azione amministrativa.

In tema di provvidenze disposte, a favore degli infermi tubercolotici non assistiti dall'INPS, dalla legge 11 gennaio 1967, n. 1 — che prevede la corresponsione di un assegno giornaliero di lire 250 durante il ricovero in luoghi di cura, una maggiorazione per i familiari a carico, nonché un assegno speciale di lire 10 mila in occasione delle festività natalizie — va sottolineato che ne era stata disposta l'erogazione tramite i comuni, sulla base di elenchi degli infermi compilati dai Consorzi provinciali antitubercolari, con evidente pericolo di contagio per la popolazione. Ciò ha indotto l'Amministrazione ad autorizzare, in via provvisoria, il pagamento degli assegni a mezzo del servizio cassa dei predetti consorzi, presso gli istituti di cura.

b) *Interventi in campo veterinario.* — Nel settore veterinario gli stanziamenti disposti fino al 1967 (18 miliardi) in esecuzione del piano decennale di profilassi contro la tubercolosi e la brucellosi bovina, sono stati finora erogati nella misura del 40 per cento circa delle somme disponibili, in relazione alle concrete esigenze ravvisate dall'Amministrazione.

Si ricordano, inoltre, la profilassi vaccinale obbligatoria, in particolare dell'afta epizootica (ordinanze ministeriale 10 luglio 1967; 21 novembre 1966), e la profilassi della peste suina africana e classica (decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247 convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514).

Detti interventi hanno comportato la distribuzione gratuita del vaccino, la corresponsione di indennità per abbattimento di animali (1) e il pagamento di compensi ai veterinari vaccinatori (2).

#### 6. — *Borse di studio.*

Nell'ambito delle finalità istituzionali che le sono proprie, l'Amministrazione della sanità concede borse di studio destinate allo svolgimento di attività di studio e perfezionamento nel campo delle malattie sociali (capitolo 1211), all'addestramento e aggiornamento del personale tecnico sanitario (capitolo 1166), nonché a favore dei veterinari e del personale addetto al servizio veterinario (1286).

Il Ministero ha emanato un provvedimento (decreto ministeriale 23 febbraio 1960) che stabilisce alcuni criteri generali per la concessione delle borse di studio, limitatamente, peraltro, a quelle previste dal capitolo 1211, che vengono assegnate, su domanda degli interessati (3), da un'apposita commissione istituita presso il Ministero. Il pagamento ha luogo

(1) La spesa è a totale carico dello Stato per la tubercolosi e la brucellosi bovina, mentre lo è solo in parte per la peste suina africana e classica.

(2) Il compenso ai veterinari vaccinatori è a totale carico dello Stato per la tubercolosi e la brucellosi bovina e in parte per l'afta epizootica.

(3) In concreto il Ministero non pubblica alcun bando per l'assegnazione delle borse di studio.

dopo la presentazione di una relazione scritta circa-gli studi o le ricerche a cui il borsista ha atteso.

Le borse di studio previste dal capitolo 1166 risultano concesse in prevalenza a favore delle allieve delle scuole per infermiere professionali e, in piccola parte, a favore di quelle per assistenti sanitarie visitatrici (rispettivamente lire 60 e 55 mila *pro capite*) (1). Previa ripartizione delle somme disponibili tra le varie scuole, l'attribuzione individuale ha luogo, al termine dell'anno scolastico, sulla base della graduatoria formata da apposita Commissione, di cui fa parte il Medico provinciale, costituita presso ciascun istituto.

Del tutto inutilizzato è rimasto, invece, il capitolo 1286, non essendo stata concessa, come avviene da vari esercizi, alcuna borsa di studio a favore dei veterinari e del personale addetto al servizio veterinario.

#### 7. — Istituto superiore di sanità.

a) *Organizzazione*. — Le varie attività svolte dall'Istituto, che hanno il denominatore comune della ricerca scientifica, comportano una peculiare autonomia di gestione ed una particolare struttura organizzativa, nel cui ambito operano il Comitato amministrativo, che, oltre ad esplicare le funzioni di consiglio di amministrazione, è altresì organo di consulenza in materia contrattuale, ed il Comitato scientifico, incaricato del coordinamento dei vari settori d'indagine (legge 20 giugno 1952, n. 724).

E, peraltro, da tempo avvertita l'esigenza — in relazione all'espandersi dei compiti e dell'attività dell'Istituto — di un riassetto normativo che ne assicuri la migliore funzionalità, tra l'altro per quanto concerne la disciplina di lavoro degli addetti ai laboratori di ricerca, opportunamente differenziandola rispetto a quella degli addetti ai servizi amministrativi, nonché per quel che attiene allo svolgimento, da parte dei ricercatori, di privata attività professionale che, sebbene consentito dall'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può risultare difficilmente conciliabile, in concreto, con la pubblica funzione di controllo sanitario della quale gli stessi sono investiti.

b) *Personale*. — La direzione dell'Istituto venne affidata nel 1961 ad un incaricato, ed è attualmente ricoperta *ad interim* da un capo di laboratorio.

Ove si consideri che tradizionalmente l'autonomia e il prestigio di istituti del genere si identificano nella persona del Direttore, che ne è l'organo preminente per il costante coordinamento e impulso dell'intera attività scientifica, risulta evidente come la ultraquinquennale mancanza di titolare non contribuisca, di certo, alla efficienza dell'attività dell'Istituto.

Al 31 dicembre 1967, rispetto ad una dotazione organica di complessive 840 unità, risultavano in servizio 847 dipendenti, dei quali soltanto 731 in organico (2).

Per quanto attiene alle carriere direttive, rimanevano ancora non coperti, alla medesima data, complessivamente 22 posti. A tale deficienza si è, in parte, fatto fronte avvalendosi della facoltà di assumere estranei (3), 14 dei quali sono stati infatti destinati allo svolgimento di mansioni proprie delle carriere direttive.

Peraltro, l'esercizio di tale facoltà, pur basato sul presupposto del possesso da parte degli estranei dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera, non costituisce un idoneo sostitutivo delle assunzioni per concorso, destinate a soddisfare le esigenze di servizio di carattere permanente, in funzione delle quali l'organico è stato determinato.

Nel 1967, come già nel precedente esercizio, non sono stati effettuati corsi di preparazione, formazione e perfezionamento per il personale dell'Istituto e delle altre Amministrazioni.

(1) Nel 1967 lo stanziamento è stato così ripartito: 61.260.000 tra le allieve di 77 scuole per infermiere professionali; 3.720.000 tra le allieve di 21 scuole per assistenti sanitarie visitatrici.

(2) I rimanenti sono, in gran parte (108), in posizione soprannumeraria.

(3) Ai sensi delle leggi 6 dicembre 1964, n. 1331 e 23 dicembre 1965, n. 1418, ora modificate dalla legge 8 febbraio 1968, n. 52.

Per quanto concerne il conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 380 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne risulta affidato uno solo ad un professore universitario, che già lo aveva ricoperto nell'anno precedente, per la revisione ed il coordinamento di studi eseguiti presso l'Istituto e destinati alla pubblicazione.

In tema di trattamento economico, si ricorda che i dipendenti dell'Istituto, oltre ai compensi per lavoro straordinario, nella misura maggiorata di 45 ore mensili, e ai compensi speciali, fruiscono anche di compensi bimestrali, non disciplinati dalla legge, che variano da 3 a 40 mila lire mensili, a carico del capitolo 1328, articolo 9 (spese per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca scientifica).

Quasi tutto il personale dell'Istituto ha partecipato allo sciopero indetto dai sindacati delle varie categorie per i giorni 4 e 7 febbraio 1967, mentre soltanto 24 dipendenti si sono astenuti dal lavoro in occasione dello sciopero proclamato il 30 maggio 1967. Le corrispondenti ritenute sono state effettuate sulle competenze dei mesi di settembre e ottobre 1967.

c) *Acquisto di beni e servizi.*

*Attività contrattuale.* — In relazione all'oggetto tecnico di molti contratti di fornitura ed ai particolari requisiti delle apparecchiature scientifiche necessarie all'Istituto, che sono spesso prodotte da una sola ditta, risulta prevalente il ricorso alla trattativa privata per la scelta del contraente. Sono stati, infatti, stipulati con detto sistema 57 contratti per complessive lire 365.572.474, mentre assai inferiore è il numero di quelli conclusi, previo esperimento di licitazione privata (6 per complessive lire 140.292.200) (1) e mediante appalto-concorso (5 per complessive lire 686.685).

*Spese in economia.* — Come nei precedenti esercizi, le forniture risultano eseguite prevalentemente in economia per un importo di oltre 900 milioni, superiore di un terzo alle spese effettuate in base a contratti.

Uno speciale regolamento disciplina i servizi e le spese in economia (decreto 20 settembre 1966), fissando (articolo 1) il limite di 10 milioni (2) per le spese relative alle attività scientifiche e quello di 1,8 milioni per le spese relative agli ordinari servizi amministrativi e alle manutenzioni ordinarie.

*Servizio automobilistico.* — Rispetto ad un contingente di 25 autoveicoli, l'Istituto dispone attualmente di 22 tra vetture ed altri automezzi, per l'esercizio e la manutenzione dei quali sostiene annualmente un onere unitario di lire 400 mila circa.

A seguito di incidenti causati dalla circolazione, risultano spese complessivamente, nel 1967, lire 67.700.

8. — *Enti soggetti a vigilanza del Ministero.*

Per quanto concerne gli enti, che operano nel settore della sanità, è da rilevare, a proposito dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, come non sempre, l'esercizio dei poteri di vigilanza è riuscito ad impedire violazioni delle norme che regolano l'attività e la gestione finanziaria dell'Opera; ad assicurare che la gestione fosse condotta con criteri di rigorosa rispondenza ai fini istituzionali; ad ovviare allo squilibrio tra mezzi finanziari disponibili e crescente costo dei servizi; nonché a far osservare i termini, relativi alla presentazione e all'approvazione dei bilanci, il cui mancato rispetto costituisce causa non ultima delle deviazioni verificatesi (3).

(1) Nell'unico caso in cui l'Amministrazione ha indicato il prezzo base è stata ottenuta una percentuale di ribasso del 9,60 per cento.

(2) Previo parere vincolante del Comitato amministrativo, quando la spesa superi l'importo di 1,8 milioni.

(3) Relazione della Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1966 (in corso di stampa).

In ordine alla gestione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, sulle cui risultanze l'Autorità vigilante non ha emesso alcuna pronuncia, è da ribadire la necessità che siano iscritti tra i residui di stanziamento soltanto quelli derivanti da accertamenti o da impegni giuridicamente perfetti; che, in allegato al consuntivo, sia esposta la situazione globale degli organi periferici; che, infine, le molteplici disposizioni relative alla disciplina giuridica dell'Ente vengano coordinate in un organico sistema normativo (1).

Per quanto concerne la gestione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ricordato che essa esplica una attività assai ridotta, in relazione ai mezzi di cui dispone, va riaffermata l'esigenza che venga posto termine alla gestione commissariale, ma, soprattutto, venga esaminata attentamente la possibilità di un coordinamento delle attività dei vari enti ed istituti, che operano nel settore, anche al fine di conseguire un più economico e produttivo impiego dei mezzi finanziari (2).

Infine, è da confermare, circa la gestione degli Istituti fisioterapici ospitalieri, l'opportunità che si proceda ad un attento riesame dei residui passivi, al fine di una loro graduale eliminazione, che, per quanto concerne in particolare l'Istituto « Regina Elena », comporterebbe un maggior avanzo di amministrazione, così alleviando l'onere dello Stato per la erogazione del contributo fluttuante (3).

## CAPITOLO XXVIII.

### MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

#### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Sotto l'aspetto economico, la spesa più significativa dello stato di previsione è quella di lire 33.081.147.630 — pari a circa il 90,15 per cento della spesa corrente (36.692.681.275) — che concerne la categoria V dei trasferimenti. Ciò in quanto il Ministero persegue le proprie finalità mediante erogazione di contributi e sussidi a favore di enti che operano nei settori dello spettacolo e del turismo.

Lo stato di previsione di cui trattasi è strutturato con riferimento agli oneri relativi all'intervento nei cennati settori e ai servizi generali propri del Ministero. Quattro, infatti, sono le rubriche, che hanno, rispettivamente, ad oggetto le spese dei servizi generali, di quelli del turismo, del teatro e della cinematografia. I relativi stanziamenti sono amministrati dalle tre Direzioni generali in cui si articola l'organizzazione del Ministero.

Per quanto in particolare attiene alla rubrica del teatro, va notato che, a seguito della entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, — che ha istituito, com'è ampiamente riferito nel successivo paragrafo 4, due fondi per la concessione di contributi in favore, rispettivamente, del teatro lirico e delle altre manifestazioni musicali — è stata variata, con decreto del Ministero del tesoro (giusta quanto previsto dall'articolo 52, ultimo comma, della citata legge) la denominazione del capitolo 1023 — che prima si riferiva alla somma percentuale introitata per i diritti erariali sugli spettacoli da erogare in contributi agli enti lirici e assimilati — in guisa da far risultare che il relativo stanziamento di complessivi 12 miliardi concerne il primo dei due fondi anzi cennati. Analoga modifica non è stata, invece, apportata ai capitoli 1021, 1022 e 1024, a proposito dei quali occorre precisare che, come fatto palese dalle rispettive denominazioni e dalle leggi ivi richiamate, essi concernono la concessione di

(1) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi finanziari dal 1963 al 1965 (in corso di stampa).

(2) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi finanziari dal 1963 al 1965 (in corso di stampa).

(3) Relazione della Corte, trasmessa al Senato in data 23 marzo 1966. *Atto parlamentare* 29-192, IV legislatura.

contributi, sia per manifestazioni del teatro di prosa che per attività musicali, concessioni rese possibili dagli introiti derivanti da fonti di entrata con predestinazione specifica. Per sovvenire le attività musicali, la legge n. 800 del 1967 ha destinato un apposito fondo, da costituirsi con una quota percentuale degli introiti derivanti dalle sopra dette fonti di entrata. Tale percentuale è rappresentata dal 60 per cento dall'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base per gli abbonamenti alle radioaudizioni circolari; dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana; nonché dai due terzi dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli.

La restante parte delle dette « aliquote » di proventi resta destinata, in base alle disposizioni vigenti richiamate nelle denominazioni dei capitoli in parola, alla concessione di contributi al teatro di prosa.

Da ciò deriva l'esigenza di istituire distinti stanziamenti di bilancio per l'erogazione di contributi alle attività musicali e alle manifestazioni teatrali di prosa.

Lo stato di previsione per l'anno 1967 non è stato modificato in relazione all'anzianata distinzione di interventi, avendo l'Amministrazione soltanto provveduto a ripartire mediante decreti di articolazione, gli stanziamenti sui capitoli 1021, 1022 e 1024, in base alle indicate percentuali, tra attività musicali e di prosa (1).

A proposito sempre della legge n. 800 del 1967, si deve notare come essa abbia stabilito (articolo 2, ultimo comma) che le aliquote del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento e del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli debbano essere, a partire dall'anno 1968, « ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza », così da evitare gli inconvenienti nei decorsi anni e dei quali è cenno nel successivo paragrafo 4. Analogo riferimento non è stato, invece, adottato quanto alla aliquota del 2 per cento sui proventi lordi della RAI-Radiotelevisione italiana; permane quindi il pericolo che detti inconvenienti abbiano a verificarsi per il relativo stanziamento.

## 2. — *Organizzazione e personale.*

Richiamate, in tema di organizzazione, le generali considerazioni svolte nella precedente relazione, è da notare come globalmente permanga pressoché immutato il quadro delle vacanze nei ruoli, assommando a poche unità il numero di quelle coperte nel decorso esercizio. L'Amministrazione non ha bandito concorsi, mentre alla fine del 1967, non era ancora concluso quello per 36 posti della carriera direttiva, del quale si è data notizia nella precedente relazione. A fronte di tali vacanze nei ruoli sta l'utilizzazione di 199 estranei, così distinti: quattro, incaricati di studi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; ottantasette, incaricati di studi, indagini e rilevazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114; settantotto, assunti a contratto triennale rinnovabile, in virtù della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435 (2), ventuno, assunti per prestazioni saltuarie, ai sensi delle leggi da ultimo citate, e nove, infine, incaricati di prestazioni particolari e retribuiti mediante « fatture » o « note di compenso ».

Siffatti incarichi presentano quelle caratteristiche che, nelle precedenti relazioni, formano oggetto di rilievo, dei quali è nuovamente cenno in altra parte di questa (3), a cui si fa

(1) Anche lo stato di previsione della spesa del Ministero in parola per l'anno 1968, già evidentemente predisposto all'atto di entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, ricalca l'impostazione dello stato di previsione precedente.

(2) La recente legge 12 marzo 1968, n. 270 — concernente la sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo — ha stabilito che gli assunti a tale titolo in servizio alla data della sua entrata in vigore siano inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo (articolo 1) e quindi in ruolo (articolo 2) secondo le disposizioni vigenti in materia, abolendo così, per il futuro, la facoltà di assunzioni del genere accordata dalle sopra citate leggi.

(3) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2°.

espreso rinvio, non senza qui notare la particolare complessità, per come risulta dai relativi provvedimenti, di taluni degli studi, per cui l'incarico è stato conferito.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Gli stanziamenti della categoria IV si trovano nelle varie rubriche dello stato di previsione del Ministero in parola. Di come essi siano stati impiegati si farà cenno nei successivi paragrafi, in relazione ai singoli settori di intervento, essendo qui le osservazioni limitate agli stanziamenti della rubrica I - Servizi generali.

In ordine al capitolo 1095, per canoni di locazione, va rilevato che gli uffici del Ministero hanno sede in locali di proprietà privata (286 vani e 37 accessori), verso pagamento di un fitto annuo di lire 128.083.800 (1).

Altro stanziamento di notevole entità (100 milioni) è quello che concerne le spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione (capitolo 1103), utilizzato, in minima parte, per il pagamento dei compensi agli incaricati e al personale retribuito « a fattura », di cui si è trattato nel precedente paragrafo, e, in maggior parte, per l'acquisto di beni e servizi della più svariata natura: ciò a cagione della generica denominazione del capitolo e della sua mancata articolazione.

Per quanto attiene al servizio automobilistico, con riferimento alle generali notazioni contenute in altra parte della presente relazione (2), va precisato che il Ministero dispone di tredici autovetture e di altri otto veicoli. Alla sostituzione di quelle dichiarate fuori uso provvede, nei limiti del contingente, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, mediante acquisto di altre vetture.

Non risulta che per tali automezzi l'Amministrazione abbia contratto assicurazioni per i rischi derivanti dalla loro circolazione.

4. — *Servizi del teatro.*

a) *Nuovo ordinamento degli enti lirici e dell'attività musicale.* - I servizi del teatro, ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato, vanno distinti secondo che concernano la lirica ovvero altre manifestazioni teatrali e musicali. La materia relativa alla lirica e alle attività musicali è stata riordinata con la legge n. 800 del 1967, la quale, essendo entrata in vigore sul finire dell'anno, è nella fase iniziale di applicazione. Va, però, tenuto presente che, a tutt'oggi, non risultano emanate le norme di attuazione, che, a tenore dell'articolo 50, avrebbero dovuto essere prodotte, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

La legge n. 800 prevede - come si è detto - la istituzione di due fondi, il primo di 12 miliardi da erogare in contributi agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate; il secondo, da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero, nonché di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali.

I contributi del primo fondo sono stati erogati agli enti appresso elencati nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma . . . . .	L.	678.238.950
»    »    »    San Carlo di Napoli . . . . .	»	427.246.850
»    »    »    alla Scala di Milano . . . . .	»	694.113.550
»    »    »    Comunale di Bologna . . . . .	»	108.954.450
»    »    »    »    di Genova . . . . .	»	12.617.950
»    »    »    »    di Firenze . . . . .	»	444.555.500

(1) In tale canone è compreso quello di lire 3.084.000 per la locazione di una saletta cinematografica ed annessi servizi.

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafo 3°, lettera d).

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ente autonomo teatro G. Verdi di Trieste . . . . .	L.	128.230.750
» » » Regio di Torino . . . . .	»	109.573.600
» » » L'Arena di Verona . . . . .	»	64.932.450
» » » La Fenice di Venezia . . . . .	»	101.965.450
» » » Massimo di Palermo . . . . .	»	143.171.550
Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica « Pier Luigi da Palestrina » di Cagliari . . . . .	»	42.954.800
Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma . . . . .	»	288.444.150

La legge n. 800 del 1967 ha inteso conseguire, attraverso la concessione dei contributi e il riordinamento degli enti destinatari, il risanamento delle gestioni degli enti stessi, le quali presentano attualmente rilevanti disavanzi finanziari, oggetto delle considerazioni, racchiuse nella successiva lettera *b*).

Per quanto concerne il fondo « da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto », esso risulta compreso, come detto nel paragrafo iniziale di questo capitolo, fra diversi stanziamenti, per cui se ne può conoscere la relativa consistenza soltanto attraverso l'esame degli impegni assunti a carico degli articoli che riguardano la concessione di contributi per le attività liriche e musicali. E, al proposito, da notare come con la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 800 del 1967 — a tenore della quale « a partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli... e la aliquota del 6,17 per cento (1) sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni... da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguiti nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza » — sia stato eliminato l'inconveniente, in precedenza verificatosi, per cui lo stanziamento dei fondi sul capitolo 1024 (quota del 6 per cento di diritti erariali introitati sugli spettacoli) risultava eccessivo ovvero insufficiente, rispetto alle manifestazioni sovvenzionate.

Lo stanziamento stesso era, infatti, iscritto in bilancio per un ammontare approssimativo (per difetto), con riserva di assegnazione del conguaglio a saldo degli anzidetti introiti dopo il loro accertamento definitivo, effettuato abitualmente ad esercizio finanziario scaduto e, sovente, a distanza di alcuni mesi.

*b) Enti sovvenzionati che operano nel settore del teatro.* — Degli enti lirici e istituzioni assimilate è stato fatto breve cenno nel precedente paragrafo *a*). Qui si aggiunge che la Corte ha riferito il risultato del controllo eseguito sulla loro gestione fino a tutto il 1965 (2) e che è in corso l'esame dei bilanci relativi al 1966. In disparte quest'ultima gestione, va rilevato che le precedenti si sono chiuse con un *deficit* patrimoniale complessivo al 31 dicembre 1965 di 16.561 milioni di lire e che, a cagione anche dei ricorrenti disavanzi finanziari di esercizio, la maggior parte degli enti ha fatto ricorso al credito bancario, con conseguenze particolarmente onerose ed, inoltre, ha scontato presso istituti bancari i contributi statali con carico di ulteriori spese.

È stato dalla Corte, altresì, fatto presente come gli enti in parola usino registrare spesso come « crediti » i disavanzi degli esercizi, considerandoli alla stregua di una partita che spetta

(1) Tale aliquota, accertata nel consuntivo del 1967 in lire 791.523.855, viene calcolata sulla somma corrispondente al 16,80 per cento dell'ammontare dei versamenti effettuati per canoni di abbonamento, dopo che dalla stessa è stato dedotto il 12 per cento spettante ai Ministeri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.

Ciò in quanto secondo il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - gli aumenti del canone disposti col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, e con decreti del Ministero delle poste e telecomunicazioni 17 gennaio e 12 luglio 1948, sono da devolversi per intero all'ente concessionario.

(2) Relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1962-63, 1963-64, 2° semestre 1964 e 1965, trasmessa al Parlamento, in corso di pubblicazione.



allo Stato ripianare; mentre, nel caso di mancato intervento dello Stato, registrano il disavanzo stesso, o la parte che ne residua, negli esercizi successivi, fra le perdite da coprire.

Quanto all'Ente teatrale italiano e all'Ente italiano scambi teatrali, non risulta ancora promossa la ricostituzione dei rispettivi organi di amministrazione. Sicché, sia il Consiglio di amministrazione del primo, sia il Comitato direttivo del secondo, tuttoché scaduti di carica, rispettivamente sin dal 15 febbraio e dal 30 giugno 1965, continuano ad esercitare le loro funzioni in regime di *prorogatio*.

La vigilanza sull'Ente teatrale italiano, come già riferito altre volte, è limitata solo alla approvazione, per altro, non sempre tempestiva, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, mentre — sebbene ripetutamente auspicata dalla Corte, con le proprie relazioni al Parlamento sulla gestione finanziaria di tale ente (1) — non risultano dal Ministero assunte iniziative di sorta segnatamente per quanto attiene alla elaborazione ed approvazione delle norme statutarie, del regolamento dei servizi interni, nonché di quello del personale, tutti previsti dalla legge istitutiva 9 marzo 1942, n. 365.

Per quanto concerne, poi, l'Ente italiano scambi teatrali che da tempo ormai svolge attività molto limitata, è da segnalare come il Ministero del turismo e dello spettacolo non abbia ancora fatto conoscere le proprie determinazioni in ordine alla soppressione propostane dal Ministero del tesoro.

#### 5. — *Servizi della cinematografia.*

a) *Gestione dei capitoli.* — Come già fatto presente nella relazione concernente l'esercizio finanziario 1966, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, ha dettato una nuova disciplina dei provvedimenti a favore della cinematografia. L'applicazione di tale legge avente effetto dal 1° gennaio 1965, ha proceduto tutt'altro che speditamente: infatti, soltanto nel corso dell'esercizio 1967, sono pervenuti per la registrazione i decreti relativi alla costituzione della Commissione Centrale per la Cinematografia, di cui all'articolo 3 della legge n. 1213 del 1965; del Comitato per il credito cinematografico, di cui all'articolo 27 della stessa legge; del Comitato di esperti, di cui all'articolo 46; della Commissione di appello, prevista dall'articolo 47; della Commissione incaricata di esprimere il parere sul rilascio di attestati e sull'assegnazione dei premi di qualità ai film lungometraggi, di cui all'articolo 48; della Commissione incaricata di esprimere il parere sull'assegnazione dei premi ai film cortometraggi, prevista dall'articolo 49; del Comitato avente il compito di esprimere il parere sull'attribuzione della qualifica di « film prodotti per ragazzi », di cui all'articolo 50; della Commissione per le sanzioni nella programmazione obbligatoria dei film, prevista dall'articolo 51; della Commissione incaricata di esprimere pareri sulla costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, di cui all'articolo 52; e alla ristrutturazione, mediante creazione di tre sezioni feriali estive (1° agosto-30 settembre), della Commissione di primo grado, alla quale è demandato il compito di esprimere il parere in merito alla concessione del nulla osta alla proiezione in pubblico dei film, prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

Dalla gestione dei capitoli interessanti il settore della cinematografia, risulta modesto l'importo dei pagamenti effettuati in conto competenza, rispetto all'ammontare degli stanziamenti.

Valga a titolo di esempio citare il capitolo 5061, relativo al fondo per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi, recante uno stanziamento di 9 miliardi rispetto al quale l'importo dei contributi concessi in conto competenza assomma a poco più di 4 miliardi. Così pure, sul capitolo 5062, recante uno stanziamento di 750 milioni, quale fondo per contributi ai produttori di film nazionali cortometraggi, la somma erogata in conto competenza è di appena 87.190 lire. Così, infine, il trasferimento in conto residui dell'intero stanziamento, addirittura di lire 1.040.000.000, del capitolo 5065, per premi di qualità a film lungometraggi nazionali. Tutto ciò per effetto, oltre che della ritardata costituzione dei vari

(1) Relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1965 e 1966 (in corso di stampa).

organi collegiali (dei quali è stato già fatto cenno), incaricati di esprimere pareri nelle materie di loro competenza, anche della molteplicità degli adempimenti di ordine amministrativo per l'erogazione dei premi e dei contributi.

b) *Enti sovvenzionati che operano nel settore della cinematografia.* — Il centro sperimentale di Cinematografia, a termini dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riceve un contributo erariale annuo non inferiore a lire 300 milioni e un altro contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni per la cineteca nazionale annessa al Centro. Sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente, la Corte ha riferito al Parlamento fino a tutto il 1965 (1). In tale sede, si è notato che non è stato ancora provveduto alla modifica dello statuto dell'Ente, e all'emanazione delle norme per la cineteca nazionale, nonostante sia trascorso il termine (12 maggio 1966) previsto dall'articolo 43 della citata legge n. 1213 del 1965.

Si aggiunga, infine, che il Ministero del turismo e dello spettacolo, men che provvedere — come pure dalla Corte ritenuto necessario con la relazione sui consuntivi 1964-65 e secondo semestre 1965 — alla ricostituzione dei normali organi dell'Ente, con decreto 31 gennaio 1968 ne ha affidato l'amministrazione ad un nuovo Commissario straordinario e a due Vice commissari, senza peraltro, fissare la scadenza del loro incarico (2).

In merito alla gestione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte » (3) la Corte ha segnalato talune esigenze, delle più salienti delle quali si fa, qui di seguito, breve cenno.

Innanzitutto, quella di assicurare una maggior regolarità nella somministrazione dei contributi, allo scopo di evitare il frequente ricorso alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere e il conseguente aggravio di interessi passivi; in secondo luogo, quella di provvedere al riordinamento dell'Ente, tutt'ora sostanzialmente disciplinato dallo statuto approvato con il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517.

Va ricordato, infine, che nel settore opera anche l'Ente autonomo di gestione per il cinema, vigilato dal Ministero delle partecipazioni statali, per il quale si rinvia alle osservazioni racchiuse nel capitolo XXVI.

## 6. — *Servizi del turismo.*

a) *Contributi a enti vari e aziende di soggiorno e di cura.* — L'intervento dello Stato si attua con la concessione di contributi in favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico; degli Enti provinciali per il turismo; di Enti che svolgono attività per incrementare il movimento turistico sociale o giovanile, nonché delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Sono inoltre concessi contributi, nella misura predeterminata dalla legge, all'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) e del Club alpino italiano (C.A.I.), enti di cui è anche di seguito cenno.

Richiamate, per quanto concerne la concessione di contributi, le generali osservazioni contenute nella relazione precedente sui criteri discrezionali di scelta degli enti beneficiari, si precisa che, nell'esercizio in esame, ne risultano erogati per l'importo totale di lire 316.850.000, e per importi singoli variabili da lire 250.000 a lire 46.500.000 (4).

(1) Senato — IV legislatura — doc. 29-221.

(2) Con determinazione 23 aprile 1968, n. 846, la Corte (Sezione contr. enti) ha, perciò, dichiarato non conforme a legge il predetto decreto.

(3) Senato — IV legislatura — doc. 29-205.

(4) Nel 1967 hanno ricevuto contributi:

Touring Italiano (lire 25.000.000); Comune di Pieve di Bono (lire 300.000); Azienda autonoma di Nocera Umbra (lire 500.000); EPT Rovigo (lire 1.000.000); EPT Grosseto (lire 1.000.000) EPT Roma (lire 28.650.000); Azienda autonoma soggiorno e turismo di Sarnano (lire 1.000.000); Associazione nazionale agricoltura e turismo (lire 3.000.000); Ente nazionale democratico di Azione sociale - Roma (lire 8.000.000); Federazione italiana escursionismo — FIE — (lire 7.000.000); Federazione attività ricrea-

Per ciò che concerne gli enti provinciali del turismo, va osservato come essi, in quanto tali ricevano sovvenzioni a carico dell'apposito stanziamento (capitolo 1162) ed, inoltre, contributi, a carico del capitolo 1161, per le iniziative e manifestazioni turistiche di cui siano promotori, nonché contributi *una tantum* sul capitolo 1163, per le attività volte ad incrementare il movimento turistico. Rilevata qui siffatta pluralità di interventi, che rende manifesta l'esigenza di un loro coordinamento, si rinvia alle generali osservazioni contenute in altra parte della presente relazione (1).

Anche nel 1967, la concessione di contributi sull'apposito fondo (capitolo 1166), in favore di aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è avvenuta mediante i criteri di cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni e, cioè, escludendo dal riparto le aziende aventi entrate superiori ad un certo importo.

Dalla ripartizione sono state, pertanto, escluse le Aziende di Como, Firenze, Riccione, Rimini, Napoli, Trieste e Venezia. Non hanno fruito di contributi le Aziende istituite nel corso dell'esercizio (Levisio, Margherita di Savoia, Follonica e Arona), dopo l'emissione del decreto di riparto.

b) *Contributi alberghieri.* — Per la concessione di contributi alberghieri sono iscritti tre capitoli nella parte della spesa in conto capitale (5051, 5052 e 5053).

I primi due contengono lo stanziamento occorrente per il pagamento delle annualità, scadenti nell'esercizio, dei contributi già concessi in base, rispettivamente, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399 ed alla legge 29 luglio 1949, n. 481; il terzo i contributi previsti dalla legge 15 febbraio 1962, n. 68, che, com'è noto, ha disciplinato *ex novo* l'intervento dello Stato in materia.

Il programma pluriennale d'intervento nel settore della attrezzatura turistico-alberghiera, di cui alla cennata legge n. 68 del 1962, modificata dalla legge 1° giugno 1966, n. 422, prevede a tutto il 31 dicembre 1967 la concessione di contributi per lire 3.830.000.000.

I decreti concessivi, ammessi al visto della Corte fino al 31 dicembre 1967, sono stati complessivamente 444 (dei quali 289 per contributi venticinquennali relativi a lavori di costruzione di nuovi complessi ricettivi e di ampliamento di alberghi già esistenti; 135 per contributi decennali per opere di arredamento ed ammodernamento dei predetti complessi e 10 per costruzione di attrezzature turistiche varie, quali sciovie, piscine, campi da tennis, ecc.) per un importo complessivo di lire 1.692.005.760.

Dalle cifre suindicate è agevole desumere come l'Amministrazione abbia utilizzato finora poco meno della metà dell'intero stanziamento.

c) *Enti sovvenzionati che operano nel settore del turismo.* — Come già è stato fatto presente nella relazione per l'esercizio 1966, a carico del capitolo 1164 dello stato di previsione viene annualmente corrisposto all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) un contributo, che dall'esercizio 1965, è di lire 2.015.000.000 (legge 4 marzo 1964, n. 114).

Tale ente, sottoposto nel 1961 al controllo della Corte ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e sulla cui gestione la Corte ha riferito al Parlamento fino a tutto l'esercizio 1965 (2) ha svolto nel 1967, per conto del Ministero del turismo e dello spettacolo, una campagna di

tive italiane (lire 2.000.000); ENAL (lire 10.000.000); Società Dante Alighieri (lire 5.000.000); Associazione italiana alberghi per la gioventù (lire 45.000.000); Ente turistico sociale italiano (lire 25.000.000); Centro italiano universitarie con l'estero (lire 7.000.000); Centro nazionale opere salesiane (lire 2 milioni); Confederazione cooperativa italiana (lire 2.000.000); Associazione scouts italiani (ASCI) (lire 2.000.000); Interscambi-Centro per il turismo sociale e professionale in agricoltura (lire 2.000.000); Associazione centro « Elis » (lire 2.000.000); Fondazione RUI (lire 5.000.000); Corpo nazionale giovani esploratori italiani (lire 1.500.000); Ente turistico lavoratori italiani (ETLI) della CGIL (lire 20.000.000); Associazione relazioni culturali con l'estero (ARCE) (lire 5.000.000); Centro turistico sociale delle ACLI (lire 20.000.000); Federazione italiana del campeggio e caravanning (lire 35.000.000); Centro turistico giovanile - Roma (lire 46.500.000); EPT Cagliari (lire 250.000); EPT Lucca (lire 2.000.000); EPT Brindisi (lire 500.000).

(1) Parte IV, capitolo I.

(2) Camera - IV legislatura - doc. XIII - n. 1, volume CXLV.

propaganda turistica delle località alpine nonché indagini sulle componenti del mercato turistico. Per questi servizi è stata corrisposta all'E.N.I.T. la somma complessiva di lire 251.000.000 sul capitolo 1143, relativo a spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo. A favore del medesimo Ente, nel 1967, è stata pagata la somma di lire 473.994.935 sul capitolo 1144 (relativo a oneri per la propaganda turistica), a titolo di rimborso delle spese anticipate per conto dell'Amministrazione in esecuzione di un piano straordinario di propaganda, nonché di un piano di ricerche di mercato sulla domanda e sull'offerta turistica per una spesa complessiva di un miliardo. Su quest'ultimo capitolo risultano, inoltre, emessi altri 15 mandati in conto residui a favore dell'E.N.I.T., sempre a titolo di rimborso di spese anticipate per l'attuazione di analoghi piani di propaganda predisposti negli esercizi precedenti. All'Ente, da ultimo è stata trasferita, a titolo di rimborso, la somma di lire 8.242.105, dal medesimo anticipata per le spese di propaganda turistica negli U.S.A.

Sostanzialmente, il Ministero promuove e incrementa il movimento turistico dall'estero verso l'Italia a mezzo dell'ENIT, il quale, d'altra parte, ha appunto tale scopo istituzionale (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041).

In ragione di ciò, l'Ente si è avvalso negli esercizi dal 1961-62 al 1965 della collaborazione, continuativa o saltuaria, di taluni dipendenti dello Stato e, per converso, nello stesso periodo, numerosi dipendenti dell'Ente hanno prestato servizio presso il Ministero. Al proposito la Corte ha segnalato l'esigenza che la posizione dei dipendenti statali che prestano la loro opera presso l'ENIT sia disciplinata ai sensi e nei limiti di cui alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, nel contempo, che le prestazioni di personale dell'ENIT a favore del Ministero siano al più presto eliminate.

Il Club alpino italiano risulta sottoposto al controllo della Corte con decreto del 1964. Riferendo sulla gestione finanziaria dell'Ente (1) la Corte ha rilevato la necessità che lo Statuto sia uniformato alla nuova normativa dettata con la legge 26 gennaio 1963, n. 91 (modifiche che secondo l'articolo 10 della stessa legge avrebbero dovute essere apportate entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore), ed ha, del pari, auspicato la sollecita emanazione del regolamento per il personale, nonché di un regolamento per i servizi di amministrazione e di contabilità.

#### 7. — *Altri Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.*

È qui luogo a trattare dell'Automobile club d'Italia (ACI) e del Comitato olimpico nazionale (CONI), i quali, in ragione dei rispettivi fini istituzionali, non agevolmente avrebbero potuto collocarsi nei settori anzi cennati.

Per l'Automobile club d'Italia (ACI) è stato rilevato (2) un sensibile incremento, in conseguenza dei concessi miglioramenti economici, degli oneri per il personale. Nello stesso periodo la esposizione debitoria dell'Ente risulta essersi ulteriormente appesantita, a causa dei nuovi mutui bancari accesi per finalizzare investimenti immobiliari, in precedenza programmati, ovvero in corso di realizzazione. Circa il portafoglio dell'ACI è stata dalla Corte rappresentata l'opportunità di promuovere lo scioglimento delle Società da esso create che hanno esaurito l'oggetto sociale e di dismettere le partecipazioni alle altre, aventi finalità non comprese in quelle dell'Ente.

Quanto al CONI (3), la Corte, in sede di controllo della sua gestione, ha riaffermata l'imprescindibile esigenza che un provvedimento avente forza di legge intervenga a dettare una esauriente disciplina delle attribuzioni amministrative e contabili dei singoli organi dell'Ente federale (Consiglio nazionale, Giunta esecutiva, Presidente), cosicché la loro azione possa svolgersi, nei diversi settori di attività loro propri, in ben determinati ambiti di competenza.

(1) Senato — IV legislatura — doc. 29-238.

(2) *Atti parlamentari* — Senato IV legislatura — doc. 29-190.

(3) Relazione della Corte dei conti al Parlamento per gli esercizi 1965-1966 (in corso di stampa).

È stato, del pari, auspicato che si provveda ad elaborare, nell'appropriata sede, le disposizioni necessarie a conferire un confacente assetto alla complessa e delicata materia dei rapporti intercorrenti tra il CONI e gli organismi federati (Federazioni sportive), attesa la inadeguatezza degli schemi all'uopo apprestati con il « Regolamento del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni nazionali sportive ».

È stata, altresì, sottolineata la necessità che l'azione degli organi amministrativi venga condotta con più stretta osservanza dei principi generali posti a base delle erogazioni di pubblico denaro, sia a titolo di concorso, mediante prestiti, alle operazioni finanziarie concernenti società sportive, sia a titolo di contributi annuali concessi, così ad enti come ad associazioni di stampa e di propaganda interessate alla diffusione ed alla pratica dello sport.

A salvaguardia delle testé prospettate ragioni di indiscussa portata pubblicistica, si è ravvisata utile la periodica elaborazione di piani programmatici di ripartizione, intesi non solo a garantire — in rapporto a ciascun esercizio — la rispondenza delle disposte contribuzioni alle esigenze di varia indole connesse al reale fabbisogno degli enti beneficiari, ma anche e soprattutto a consentire, a questi ultimi, di ponderare tempestivamente l'opportunità del più proficuo impiego delle proprie risorse nei settori operativi di specifica competenza.

Tanto per il CONI, quanto per l'ACI, va segnalato come l'azione di vigilanza che, alla stregua degli ordinamenti particolari di tali enti, spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo, non riveli sempre una continuità, tempestività e incisività di interventi diretti ad impedire che gli enti stessi compiano atti non conformi a leggi ovvero inopportuni e, comunque, pregiudizievoli alla pubblica finanza.

## CAPITOLO XXIX.

### CASSA PER IL MEZZOGIORNO

#### 1. — *Premessa.*

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita e dotata di « propria personalità giuridica » con la legge 10 agosto 1950, n. 646, è ente, distinto dallo Stato, che opera come organo di questo, non avendo finalità sue proprie, ma perseguendo, in via aggiuntiva, straordinaria e temporanea, nei territori di propria competenza, gli stessi fini dell'amministrazione statale.

La sua caratteristica peculiare è quella di essere un ente pubblico finanziato dallo Stato — e come tale sottoposto al controllo della Corte dei conti (1) — devolutario di specifiche e molteplici attribuzioni, che rientrano nella competenza funzionale di molti, se non tutti, i Ministeri. Ed è, proprio, per siffatta sua caratteristica, che è sembrato necessario ed opportuno dedicare — in questa Parte terza concernente i dati di organizzazione e comportamento delle singole amministrazioni statali, più che nella quinta, relativa al coordinamento della finanza pubblica — un apposito capitolo, in cui sono profferiti, per sommi capi, analoghi dati sulla Cassa per il Mezzogiorno, e, indirettamente, anche in ordine alla vigilanza sulla stessa esercitata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Rinviando alle richiamate relazioni per le notizie sull'ordinamento della Cassa — primo organismo con compiti di programmazione, nell'ambito del « piano » formato dall'apposito

(1) Si vedano, infatti, le *Relazioni* della Corte al Parlamento sulla gestione della Cassa per il mezzogiorno: per il periodo dal 1950-1951, in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, doc. X, n. 1-ter, vol. II, pag. 119; per il periodo 1951-1960, in *Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, vol. I, pag. 315; per il periodo 1960-1962, in *Atti parlamentari*, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, vol. CII; per il periodo 1962-1964, *ivi*, vol. CLXXXI; e, infine, per il periodo 1964-1965, in corso di pubblicazione.

Comitato dei Ministri, di coordinamento e di finanziamento dell'intervento pubblico nei territori meridionali — va precisato che essa si inserisce, ora, nel complesso assetto, al cui vertice è il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), istituito con la legge 27 febbraio 1967, n. 48; e che, inoltre, le funzioni del Ministro senza portafoglio delegato dal Consiglio dei Ministri a presiedere l'antico Comitato, sono oggi esercitate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, con pienezza di attribuzioni e di poteri, compresi, come già detto, quelli di vigilanza e di iniziativa per la nomina del Presidente, del Vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, nonché per lo scioglimento di questo (legge 26 luglio 1965, n. 717).

Del pari alle relazioni stesse — e segnatamente a quella sulla gestione degli esercizi 1964-1965 e secondo semestre del 1965 — si rinvia per i dati analitici concernenti l'attività di gestione dell'Ente, e i risultati dell'eseguito controllo, qui facendosi delle considerazioni conclusive di detta relazione, in parte, una sintesi e, in parte, uno stralcio, nei limiti necessari ad offrire al Parlamento, come avvertito nella Premessa, una più compiuta visione della finanza statale e di quelle degli enti pubblici, in ciò che ha tratto ad un ente, il quale, in sostanza, nell'una e tra gli altri assume spiccato rilievo.

## 2. — *Cenni sull'attività.*

L'incremento del reddito nazionale, nonostante l'attività della Cassa, ha presentato un divario sempre maggiore tra il Mezzogiorno e il centro-nord (1), e gli investimenti in opere pubbliche, compresi quelli della Cassa, si sono in media mantenuti nel 1965 e 1966 attorno al 41 per cento rispetto al totale degli analoghi investimenti effettuati, nel periodo, in tutta l'Italia (2).

L'esperienza, ricavata dal primo quindicennio di attività dell'Ente, ha fatto prevalere la direttiva di ricondurne le attività di intervento, con precisa loro definizione e delimitazione, nel quadro, tuttora in corso di perfezionamento, della programmazione generale e regionale.

L'attribuzione alla competenza della Cassa, in via straordinaria, e, talvolta, senza un organico e ordinato criterio, di notevoli settori di spettanza dell'Amministrazione diretta dello Stato, ha comportato un notevole dispendio di mezzi finanziari, non foss'altro che per la costituzione, il mantenimento e lo sviluppo di un apparato burocratico, sotto certi aspetti, privilegiato, il cui cospicuo onere grava interamente sul bilancio statale.

Se non è da dubitare che il Mezzogiorno abbia positivamente risentito dell'intervento vasto e complesso, anche se sovente disorganico, della Cassa — diverso effetto era difficile attendersi dall'impiego di mezzi finanziari di sì massiccia entità — resta, in ogni modo, da verificare quanto lo sforzo compiuto abbia trovato rispondenza nei risultati ottenuti.

Sostanziali sono quelli conseguiti nei settori della bonifica e dei miglioramenti fondiari, degli acquedotti, delle fognature, delle strade, ma non va dimenticato che, almeno su di una superficie pari, se non superiore, a due terzi dell'intero comprensorio, l'azione della Cassa si è svolta in concomitanza, se non pure in concorrenza, con quella degli enti di riforma (ora di sviluppo), in una situazione piuttosto confusa di poteri, di competenze, di mezzi strumentali e di finanziamenti.

Così come, alla stregua della nuova normativa (legge n. 717 del 1965), ulteriori e diverse sovrapposizioni potrebbero verificarsi in comprensori irrigui nei quali sono chiamati ad operare, per propria specifica competenza, altri enti, ora con autonome iniziative, ora come affidatari della Cassa (ad esempio, l'Ente acquedotti siciliani e l'Ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia e Lucania) nonché, nell'ambito della ricerca scientifica applicata, per l'azione che la medesima Cassa è chiamata a svolgere, assumendosene l'onere finanziario, parallelamente con le analoghe attività che competono all'apposito Ministero di recente istituzione.

(1) e (2) Cfr., al proposito, i dati riportati nella relazione sull'attuazione del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 22 della legge 717/1965, pagine 6 e 9 rispettivamente.

Situazione questa che ha indotto la Corte ad auspicare, in vista del più organico sviluppo del Mezzogiorno, « assetti il più possibile omogenei, quanto ai fini da conseguire ed alle funzioni da esplicare, in vista di un potenziamento e di un riequilibrio, settorialmente e territorialmente armonico, dell'apparato organizzativo dello Stato e degli enti interessati, che, razionalizzando gli interventi, ne garantisca l'efficacia nel quadro della programmazione economica nazionale ».

La Cassa, non solo ha dato anticipata applicazione ad alcune riforme di cui alla legge n. 717, ma ha assunto impegni in conto di future assegnazioni, prescindendo dalla distribuzione nei vari esercizi quinquennali degli stanziamenti di legge.

Se è vero che le realizzazioni della Cassa interessano, per la loro esecuzione, un arco di tempo, la cui ampiezza non è esattamente prevedibile, va, tuttavia, considerato che, almeno per le opere appaltate, i contratti contengono, ovviamente, un termine di consegna, la cui certezza può essere, per effetto delle proroghe per imprevisti, attenuata, ma non mai annullata. Sicché la Cassa ben avrebbe potuto, e potrebbe, tenere conto della distribuzione, nel tempo, delle assegnazioni ricevute a norma di legge, scaglionandone nei vari anni la destinazione alle opere programmate.

A proposito, poi, del programma economico nazionale (se ne veda il capitolo 17, dedicato allo sviluppo economico del Mezzogiorno) e dei piani regionali, a cui dovrebbero far capo i piani pluriennali di completamento e di coordinamento dell'attività della Cassa, la Corte ha sottolineato che il ritardo nell'approvazione del programma e dei piani stessi non ha reso possibile la realizzazione di quel coordinamento posto dal legislatore come condizione e limite all'attività della Cassa; e ha segnalato, altresì, l'esigenza di una più stretta osservanza, nel quadro della programmazione generale, da parte degli organi esecutivi della Cassa, dei piani e dei programmi annuali e pluriennali della stessa; ciò a garantire che la spesa pubblica non abbia a discostarsi dalle previsioni, con sfavorevoli riflessi sui bilanci a venire.

Ha rappresentato, ancora, l'esigenza che tutti gli stanziamenti a favore della Cassa siano utilizzati in tempi e modi compatibili con le programmazioni nazionale e regionale, non solo, ma che siano evitati accumulati in esercizi venturi di opere incompiute, con l'effetto di indebolire la funzionalità e di diluire nel tempo le finalità della programmazione. E che, soprattutto, siano evitati — salvo eventi imprevisti o dovuti a cause di forza maggiore — il fenomeno, manifestatosi per i piani e i programmi nel primo quindicennio di esistenza della Cassa, dell'ondata delle aggiunte, modifiche e revisioni, nonché quello del dispendio, solo in parte dipendente dalla congiuntura. Fenomeni questi, i quali han fatto sì che le opere programmate nel primo quindicennio presentassero, alla scadenza, un quadro preoccupante di incompiutezza nell'esecuzione, tale da richiedere, perché potessero essere ultimate, rilevanti stanziamenti e l'assorbimento, all'inizio del secondo quindicennio di attività, di energie e mezzi strumentali che, altrimenti, avrebbero potuto essere destinati all'esecuzione di nuovi programmi, secondo la legge del bilancio.

Per quanto attiene ai problemi della gestione, va ricordato che il limite posto dalla legge (articolo 11, legge 29 settembre 1962, n. 1462), come base di liquidazione del contributo ad una entità industriale complessiva, intesa quale apparato di mezzi strumentali volto alla realizzazione di un determinato processo industriale, è stato travalicato mediante la separazione degli opifici in unità subordinate, corrispondenti a stadi diversi di un unico processo produttivo, con il ricorso alla escogitazione del « prodotto vendibile ».

Va rappresentata, inoltre, l'esigenza di esercitare sulle spese, per i lavori in genere, una vigilanza tecnico-amministrativa più assidua, penetrante e tempestiva, al fine di ridurre il margine di perdite nonché dilatazioni e spostamenti nella spesa; di avvisare ai mezzi più opportuni per evitare ogni distorsione, successiva al finanziamento e al collaudo, nell'uso e nella destinazione degli stabili.

### 3. — *Trattamento del personale.*

Un cenno particolare merita, infine, il problema dello stato giuridico e del trattamento economico del personale.

La Corte ha rilevato, al proposito, anzitutto, che la Cassa, costituita nel 1950 per integrare, con interventi straordinari, la normale attività delle amministrazioni statali in determinati settori, è venuta via via a perdere quel carattere di provvisorietà, con cui era sorta, come è fatto palese da più segni: dal fine primario (sviluppo del Mezzogiorno fino a portare questo ad un livello economico-produttivo pari a quello delle regioni settentrionali) non ancora conseguito e che richiede, per il suo conseguimento, un arco di tempo non prevedibile; dalle successive proroghe della durata della Cassa: prima per due anni, quindi per tre anni ancora e, da ultimo, per quindici anni; dagli impegni contratti dalla Cassa per prestiti esteri, che si protraggono, fino al 1986; dalla normativa prodotta nel 1965 sull'ordinamento del personale, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato; dalla produzione di un testo unico (articolo 25 della legge 717 del 1965) non certo indispensabile per un ente cui siano posti precisi limiti di vita; ed, infine, dal fatto che è venuto a cadere del tutto il rapporto fra la entità numerica del personale assunto a contratto e quella del personale comandato, stabilito dalla legge istitutiva e mai dalla Cassa rispettato.

Elementi questi tutti concorrenti a confermare la natura di ente-organo statale, che non può non riconoscersi alla Cassa, accostandola, più che ogni altro ente, alla organizzazione statale, specie quanto a caratteristiche di struttura e di assetto del personale.

Ed è ciò, appunto, che rende non oltre rinviabile - come ha già avvertito la Corte - l'adozione di una disciplina atta a conferire ai dipendenti della Cassa uno stato giuridico ed un trattamento economico non più avulsi dal quadro generale della vigente normativa nonché a ricondurre nell'alveo della legittimità i trattamenti integrativi della retribuzione (rimborso dell'imposta complementare, pagamento di premi delle assicurazioni volontariamente sottoscritti dal personale) fino ad oggi corrisposti. Non è dubbio, infatti, che la Cassa si atteggi con ente di erogazione e che, nei confronti del suo personale, non sia applicabile la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro: donde l'esigenza che dalla Cassa - o, in difetto, dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno - si provveda alla parificazione delle qualifiche dei dipendenti con quelle corrispondenti del personale statale, secondo quanto dispone l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e con i criteri enunciati nella determinazione 19 dicembre 1967, n. 807 (1).

Né sembra sia all'uopo, senz'altro, da escludere l'intervento del Ministro per il tesoro, previsto e dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945 e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778: il fatto, invero, che di tale intervento non sia menzione nell'articolo 33 della legge n. 717 del 1965, non è sufficiente a precluderlo, in quanto la competenza del Ministro per il tesoro, nella subbietta materia, oltre e più che da norme positive, discende dal superiore principio di unità della finanza pubblica, che informa e caratterizza l'ordinamento dell'Amministrazione statale diretta a quello degli enti pubblici, come la Cassa, a finanza da quella statale intieramente derivata.



PAGINA BIANCA